

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

142^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 21 APRILE 1993

Presidenza del vice presidente LAMA,
indi del vice presidente GRANELLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	«Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico» (594), d'iniziativa del senatore Montresori e di altri senatori
SUI LAVORI DEL SENATO		
PRESIDENTE	3	
PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA		Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente titolo:
Integrazioni	4	«Legge-quadro sull'inquinamento acustico»:
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA		
PRESIDENTE	4	* ANDREINI (PDS), relatore Pag. 5 e passim
DISEGNI DI LEGGE		SPINI, ministro dell'ambiente 7 e passim
Seguito della discussione:		* GIUNTA (Repubb.) 13 e passim
«Legge-quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico» (433), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;		SPERONI (Lega Nord) 14, 18
		ROVEDA (Lega Nord) 16
		* MONTRESORI (DC) 17 e passim
		PROCACCI (Verdi-La Rete) 17 e passim
		* ACQUARONE (DC) 28
		* TABLADINI (Lega Nord) 29, 31
		* CASTIGLIONE (PSI) 29
		* GIOLLO (Rifond. Com.) 30, 41

GOLFARI (DC)	Pag. 32
FILETTI (MSI-DN)	36
* LORENZI (Lega Nord)	36
BORATTO (PDS)	38
D'AMELIO (DC)	40

Seguito della discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» (1024) (Relazione orale):

PRESIDENTE	47 e passim
PAVAN (DC)	47
* DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze	47 e passim
FAVILLA (DC), f.f. relatore	47 e passim
GAROFALO (PDS)	48 e passim
* VISCO (PDS)	54, 72
FORTE (PSI), relatore	54
* RAVASIO (DC)	62, 138
DI NUBILA (DC)	72
* GUGLIERI (Lega Nord)	75 e passim
* ROSCIA (Lega Nord)	88 e passim
ROVEDA (Lega Nord)	109
SPERONI (Lega Nord)	118, 138, 139
FERRARA Vito (Verdi-La rete)	132

INTERROGAZIONI**Per la risposta scritta:**

PRESIDENTE	141
BRESCIA (PDS)	141

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA
DI GIOVEDÌ 22 APRILE 1993**
ALLEGATO**GRUPPI PARLAMENTARI**

Composizione	143
--------------------	-----

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione	143
Apposizione di nuove firme	143
Assegnazione	144

**DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PRO-
CEDERE IN GIUDIZIO**

Trasmissione	144
--------------------	-----

BILANCIO INTERNO DEL SENATO

Presentazione	144
---------------------	-----

GOVERNO

Trasmissione di documenti	145
---------------------------------	-----

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	145
--	-----

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	145, 150
----------------	----------

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10*).
Si dia lettura del processo verbale.

STAGLIENO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Colombo, Condorelli, De Cosmo, Leone, Molinari, Pelella, Postal, Russo Giuseppe, Russo Vincenzo, Santalco, Triglia.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Benvenuti, Ferrari Bruno, Guzzetti, Liberatori, Mesoraca, Paire, Pizzo, Rubner e Visibelli, a Roma, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; Boffardi e Cappuzzo, a Washington, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nel corso della Conferenza dei Capigruppo, tenutasi ieri pomeriggio, il Presidente del Senato Spadolini ha dato notizia delle modalità di svolgimento del dibattito sulle comunicazioni del Governo. Nel rispetto puntuale del principio dell'alternanza il dibattito stesso si terrà presso la Camera dei deputati. È infatti noto che l'ultimo dibattito sulle comunicazioni del Governo, successivo alle dimissioni del precedente Ministro dell'ambiente e alla negata controfirma presidenziale del decreto-legge concernente il finanziamento pubblico dei partiti, si è tenuto in Senato il 10 marzo scorso. Spetta quindi alla Camera dei deputati procedere alla discussione sulle nuove comunicazioni del Governo.

Per quanto riguarda la corrente settimana, l'ordine del giorno della seduta di domani sarà integrato con l'esame del disegno di legge n. 1074 riguardante il codice della strada, che sarà esaminato subito dopo il decreto-legge sul Ministero dell'università e della ricerca scientifica.

La Conferenza dei Capigruppo ha inoltre stabilito che nel corso delle prossime settimane il calendario dei lavori preveda, nell'ordine di

scadenza e in quello che risulterà dal concreto andamento dei lavori delle Commissioni, l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Per quanto riguarda le autorizzazioni a procedere in giudizio, nel corso della giornata di giovedì 29 aprile, saranno discusse quelle già definite dalla Giunta per le elezioni; saranno anche inserite quelle autorizzazioni in scadenza che la Giunta definisca nel corso di questa settimana e la cui relazione sia stampata e distribuita entro la giornata di lunedì prossimo. Ove ciò non avvenga, tali autorizzazioni saranno esaminate nel corso della successiva settimana.

La Conferenza dei Capigruppo sarà nuovamente convocata nel corso dei prossimi giorni in relazione agli sviluppi della situazione politica.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 1993:

- Disegno di legge n. 1074 - Modifiche al nuovo codice della strada.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 27 aprile al 7 maggio 1993.

Martedì	27 aprile	(antimeridiana) (h. 10)	- Eventuale seguito del disegno di legge n. 1025 - Conversione in legge del decreto-legge sulla proroga termini (<i>Presentato al Senato - scade il 1° maggio 1993</i>)
Mercoledì	28 »	(antimeridiana) (h. 10)	- Disegno di legge n. 1059 - Conversione in legge del decreto-legge sull'economia (<i>Presentato al Senato - scade il 10 maggio 1993</i>)
Giovedì	29 »	(antimeridiana) (h. 10)	- Autorizzazioni a procedere in giudizio (<i>Ove definite in tempo utile dalla Giunta</i>)
Venerdì	30 » (se necessaria)	(antimeridiana) (h. 10)	- Disegno di legge n. - Conversione in legge del decreto-legge sulla proroga dei garanti USL (<i>Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 1° maggio 1993</i>)

Le autorizzazioni a procedere in giudizio saranno eventualmente esaminate a partire dalle ore 11 di giovedì 29 aprile.

Martedì	4 maggio	(antimeridiana) (h. 10)	- Disegno di legge n. - Conversione in legge del decreto-legge sull'occupazione (Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 10 maggio 1993)
Mercoledì	5 »	(antimeridiana) (h. 10)	- Disegno di legge n. - Conversione in legge del decreto-legge sulla Somalia e Mozambico (Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 10 maggio 1993)
Giovedì	6 »	(antimeridiana) (h. 10)	- Disegno di legge n. 1069 - Conversione in legge del decreto-legge sui detenuti affetti da HIV (Presentato al Senato - scade il 12 maggio 1993)
Venerdì	7 » (se necessaria)	(antimeridiana) (h. 10)	- Autorizzazioni a procedere in giudizio

Le autorizzazioni a procedere in giudizio saranno esaminate nella seduta di giovedì 6 maggio, a partire dalle ore 11.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Legge-quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico» (433), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;

«Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico» (594), d'iniziativa del senatore Montresori e di altri senatori

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: «Legge-quadro sull'inquinamento acustico»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 433 e 594.

Ricordo che nel corso della seduta di ieri si è svolta la discussione generale.

Ha pertanto facoltà di parlare per la replica di relatore, senatore Andreini.

* ANDREINI, relatore. Signor Presidente, nella X legislatura avevamo concluso positivamente l'esame di un analogo provvedimento sulla lotta all'inquinamento acustico: tale esame è stato ripreso in questa legislatura e si conclude - come ha detto il collega Montresori -

purtroppo dopo sei mesi. Vedo perciò il pericolo che anche in questa legislatura questo provvedimento possa non divenire legge: per questa ragione molti dei motivi di soddisfazione espressi dai colleghi intervenuti ritengo dovrebbero essere posticipati rispetto alla conclusione dell'iter del provvedimento.

Tutti hanno sottolineato il ritardo con cui nell'ambito della società italiana, e quindi a livello legislativo, si è posta la necessità di un provvedimento sull'inquinamento acustico, anche se in un lontano passato, ai tempi della civiltà contadina, questo era uno dei pochi inquinamenti regolamentati, soprattutto per quanto concerneva la quiete notturna.

Come tutti hanno evidenziato, oggi ci troviamo in una società che ha fatto del rumore uno degli elementi costanti della vita familiare e sociale, con costi individuali e sociali: dovremmo quindi pensare che il consenso sociale intorno a questo provvedimento sia generalizzato, ma in questi settori spesso accade che il consenso venga individualmente dato quando colpisce attività o comportamenti altrui.

Talvolta vi è addirittura una autoesposizione ai rumori che avviene in modo volontario; sarei curioso, per esempio, di vedere quale sarà il consenso sociale alla disposizione che abbiamo introdotto per il controllo acustico nelle sale da ballo.

Tutti abbiamo potuto osservare le reazioni che ci sono state da parte di un certo mondo intellettuale rispetto ai provvedimenti assunti dal ministro Ronchey contro l'utilizzo di certe strutture, come ad esempio l'Arena di Verona. Nel nostro provvedimento abbiamo chiarito che l'inquinamento acustico colpisce anche il patrimonio archeologico e artistico del nostro paese: sorprende perciò constatare come anche da parte di intellettuali – certamente in questo caso viziati da snobismo – ci sia stata una reazione contro una giustissima decisione del ministro Ronchey tesa ad impedire l'utilizzo di certi spazi per concerti musicali dannosissimi per il patrimonio artistico e archeologico.

Mentre negli anni siamo rimasti fermi a livello legislativo sulle questioni relative all'inquinamento acustico, la società in qualche modo si è organizzata: dai campeggi ai condomini, tutti hanno fissato norme relative a problemi di inquinamento acustico. Addirittura i regolamenti di alcuni nostri condomini riproducono norme che in altri paesi sono state recepite da leggi nazionali.

Un altro elemento caratteristico di questo provvedimento è la mancanza di costi per lo Stato: la cosa è sorprendente. Da un certo punto di vista questo potrà far piacere, poichè abbiamo constatato che molto dell'interesse dimostrato nel corso della precedente legislatura per i provvedimenti ambientali era legato all'attesa di compiere grandi affari. Purtroppo l'ambiente, arrivato ultimo sulla scena politica nazionale, è diventato protagonista sulla scena di Tangentopoli. Certamente su questa questione dell'inquinamento acustico nessuno potrà pensare di concludere affari visto che il provvedimento al nostro esame non è tanto privo di copertura finanziaria – altrimenti non potrebbe essere licenziato – quanto di costi per lo Stato. In qualche modo la nostra è stata una finzione, addirittura un'ipocrisia, dal momento che abbiamo trasferito alle regioni la competenza concernente il finanziamento del disegno di legge al nostro esame. Ovviamente, come sempre, ci trove-

remo dinanzi alle reazioni legittime delle province e dei comuni, ai quali spesso demandiamo compiti senza prevedere i necessari finanziamenti.

Vi è un'altra questione rilevante, che è stata oggetto della discussione generale e che concerne le sanzioni penali o amministrative. Siamo favorevoli ad una depenalizzazione nel campo della legislazione italiana, però a mio avviso non si può prevedere altro che una sanzione penale in presenza del rifiuto di rispettare un'ordinanza del sindaco. Credo invece che il comma 2 dell'articolo 7 possa essere diversamente regolamentato, prevedendo in luogo delle sanzioni penali sanzioni amministrative, anche perchè queste ultime potrebbero assurgere a copertura finanziaria del provvedimento al nostro esame.

Il codice della strada è diventato oggi – qualcuno potrà aggiungere «purtroppo» – una delle principali fonti di finanziamento dei comuni, alcuni dei quali, di media grandezza, sono in grado di coprire un terzo o un quarto delle loro entrate a seguito delle multe comminate per violazione del limite di velocità.

E vengo ad un'ultima considerazione prima di concludere il mio intervento. Questo provvedimento è stato licenziato prima del *referendum* e quindi il ritiro alle USL delle competenze sulle questioni ambientali rende difficile prevedere in questa fase quale sarà la strumentazione tecnica di cui dovranno avvalersi sia le province sia i comuni. Comunque, sperando in un felice esito di questo nostro lavoro, spetterà alla Camera dei deputati regolamentare questa materia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dell'ambiente.

SPINI, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il caso vuole che sia la prima volta che prendo la parola in Aula al Senato in qualità di Ministro dell'ambiente. Proprio per questo motivo vorrei ricordare agli onorevoli senatori che anche il mio primo intervento in Commissione Ambiente è stato qui al Senato il 18 marzo scorso. Mi permetto di approfittare di tale occasione per ricordare che proprio in quella data, nella 13^a Commissione permanente del Senato, ho avuto modo di puntualizzare la carenza di personale e di strutture dell'amministrazione che dirigo ed il riflesso che tale carenza ha nello svolgimento dei compiti istituzionali propri del Ministero.

Come è noto, infatti, solo una minoranza dei dipendenti in servizio appartengono al Ministero dell'ambiente. Poichè ho proposto il problema in questo ramo del Parlamento, chiedo il suo permesso, signor Presidente, per comunicare che proprio ieri il Consiglio dei ministri ha licenziato il disegno di legge recante «Misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'ambiente», che consentirà, nel più breve tempo possibile, ove approvato, di giungere ad una copertura degli organici facendo ricorso all'inquadramento dei comandati, al trasferimento nei ruoli secondo le procedure di mobilità e all'espletamento dei necessari concorsi pubblici.

Abbiamo quindi voluto rispondere a questo grido di allarme che avevamo lanciato al Senato con tutta l'urgenza e l'immediatezza che l'attuale situazione richiede. Mi permetto di chiedere agli onorevoli

senatori un impegno particolare in Parlamento nei confronti di questo disegno di legge che invieremo all'approvazione del Senato della Repubblica in prima lettura.

Oggi saluto positivamente questa iniziativa di carattere parlamentare, concernente la tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico. Il Governo è vivamente interessato ad una pronta approvazione del testo di legge su tale materia. Lo stesso senatore Andreini ha ricordato che da tempo questo problema giace sul tappeto.

Con la normativa oggi al nostro esame verrebbe portata a compimento l'azione già da tempo intrapresa per realizzare un soddisfacente assetto normativo in un settore di così grande rilevanza dal punto di vista ambientale. Credo infatti giusto ricordare quello che aveva cercato di fare il Ministero dell'ambiente prima che io ne assumessi la guida. In considerazione delle difficoltà incontrate a suo tempo per la presentazione di un'apposita iniziativa legislativa, il Ministero dell'ambiente aveva deciso di avvalersi del potere conferitogli dall'articolo 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in forza del quale il Ministero dell'ambiente stesso può proporre, di concerto con il Ministero della sanità, al Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei limiti massimi delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno ed abitativo.

Fu così emanato il 1º marzo 1991 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante, il titolo: «Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno». Con tale decreto non potevano essere risolti tutti i problemi in materia giacchè, trattandosi di un atto amministrativo, non era possibile disciplinare settori riservati ad un atto avente forza di legge, quali quello delle sanzioni, quello delle competenze delle varie autorità amministrative e quello dei vincoli all'attività produttiva dei privati.

Ciò nonostante il Ministro di allora aveva tentato di utilizzare al massimo il potere conferitogli dal citato articolo 2 della legge n. 349 del 1986, prevedendo - anche in accoglimento di suggerimenti e proposte delle regioni e del Ministero dell'industria - molti provvedimenti riguardanti: i limiti massimi di esposizione al rumore; la scelta sia del criterio del limite massimo di esposizione al rumore sia del criterio del limite massimo differenziale (concernente il livello di rumore che una fonte specifica non può superare rispetto al rumore provocato dalle altre sorgenti sonore); la determinazione delle tecniche di rilevamento e di misura dell'inquinamento acustico; piani di risanamento da redigersi da parte dei comuni sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni (piani indispensabili per consentire interventi realistici sul territorio); la necessità di produrre, all'atto della richiesta della concessione edilizia per nuovi impianti industriali, un'idonea documentazione sull'impatto acustico; un regime transitorio sia per quanto riguarda il riferimento territoriale dei limiti massimi di esposizione al rumore (mediante un rinvio alla zonizzazione urbanistica), sia per ciò che concerne la possibilità di adeguamento graduale ai nuovi limiti da parte delle imprese.

Senonchè la provincia autonoma di Trento ritenne che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fosse andato al di là dei limiti imposti dalla legge al potere statale e propose conflitto di attribuzione

dinanzi alla Corte costituzionale. La Corte costituzionale, con sentenza 30 dicembre 1992, n. 517, ha dato in parte ragione alla provincia autonoma di Trento annullando, per mancanza di idonea copertura legislativa, talune disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra cui quella relativa alla presentazione, unitamente alla richiesta di concessione edilizia, della documentazione di impatto acustico, nonchè quella che (ai punti 4 e 5) disciplina i piani di risanamento.

Tale pronuncia della Corte costituzionale ha reso ancora più urgente un intervento legislativo nel settore, che provveda finalmente a disciplinare tutti quegli aspetti che non sono competenza di un semplice settore amministrativo.

Qui vorrei ricordare con grande compiacimento e con apprezzamento le iniziative legislative giacenti da tempo al Senato: quella del senatore Pecchioli ed altri; quella del senatore Montresori ed altri; nonchè il testo unificato approvato dalla Commissione ambiente. Voglio dare atto al relatore Andreini (ma è presente anche il presidente Golfari) che il testo unificato appare senz'altro idoneo a perseguire l'obiettivo di dare finalmente un assetto adeguato alla materia. Esprimo, quindi, il mio più vivo apprezzamento e l'impegno del Governo ad appoggiare l'ulteriore *iter* parlamentare di questo provvedimento.

Già molto bene i senatori intervenuti nel dibattito hanno descritto gli effetti dell'inquinamento acustico: effetti sugli uomini e sulle altre specie viventi; sui beni culturali; sulle modalità di vita sociale delle città e delle campagne. Siccome i senatori sono romani o, per lo meno in una parte della settimana, residenti a Roma, credo che siano stati tutti deliziati nelle notti romane da insistenti rumori, trilli, e così via, che costituiscono una vera minaccia all'equilibrio psico-fisico e nervoso di ciascuno di noi.

Al di là dello scherzo, credo che questo pur settoriale aspetto dell'inquinamento acustico sia di grande rilevanza e che riuscire a disciplinarlo in modo accettabile per i cittadini costituisca certamente un elemento di civiltà.

Il Governo è particolarmente lieto che arrivi al traguardo un provvedimento legislativo che supera le resistenze registratesi in passato nell'ambito del Governo stesso, nonchè i problemi che nei confronti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri erano stati posti sollevando conflitto di attribuzione presso la Corte costituzionale. È un provvedimento che apre la strada ad un'azione anche amministrativa del Governo più sicura, più solida e ben fondata.

Mi sembra che nel testo la ripartizione delle competenze fra Stato, regione ed enti locali sia funzionale, equilibrata e rispettosa del dettato costituzionale. Per quanto concerne gli aspetti sanzionatori, mi riservo di intervenire nel merito quando l'Assemblea si occuperà della questione. Condivido la scelta di rinviare ad una separata disciplina la materia dell'inquinamento acustico prodotto da vettori aerei, poichè, trattandosi di una materia molto specifica e peculiare, mal si presta ad essere inserita nel contesto di un provvedimento diretto a tracciare i principi fondamentali del settore.

Nel dichiarare la disponibilità, di massima, del Governo a recepire ogni utile e costruttivo apporto che dovesse venire dagli emendamenti parlamentari oggi all'esame, debbo far presente che, a seguito di una riunione di coordinamento tra Ministri presso la Presidenza del Consiglio, il Governo mi ha appunto incaricato di presentare alcuni emendamenti migliorativi del testo.

Non intendo qui anticipare l'illustrazione, ma si è cercato, in particolare, di dare compiuta attuazione al disposto dell'articolo 2, commi 14 e 20, della legge n. 349 del 1986 e di riaffermare il concerto con il Ministero dei trasporti per gli aspetti di competenza di tale Dicastero; infine, si ritiene necessario, in sintonia anche con alcune indicazioni emerse dal dibattito svoltosi ieri, fare espresso riferimento agli autodromi e alle altre piste motociclistiche, quali luoghi considerati fonti di inquinamento acustico e quindi da disciplinare ai sensi dell'articolo 9 del testo unificato.

Con questi intendimenti il Governo si impegna a fare quanto in suo potere per facilitare la più sollecita conclusione dell'itinerario di questo testo, tornando nuovamente a ringraziare chi da anni si è battuto in questo campo, come il senatore Pecchioli ed il senatore Montresori, che hanno parlato ieri, e la senatrice Procacci, che ho implicitamente già citato per il suo contributo in relazione alla protezione delle specie viventi. Ritengo che l'approvazione di questo testo rappresenti un atto positivo per il paese.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

2. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, aventi in materia competenza esclusiva, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Competenze dello Stato)

1. Sono di competenza dello Stato:

a) la determinazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

b) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità, delle tecniche di rilevamento e di misura dell'inquinamento acustico;

c) il coordinamento dell'attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica. Al coordinamento provvede il Ministro dell'ambiente, avvalendosi a tal fine dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonché degli istituti e dipartimenti universitari;

d) la determinazione, fermo restando il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore di cui alla lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, a seconda delle rispettive competenze, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore;

e) la disciplina, con decreti del Ministro dell'ambiente, dell'inquinamento acustico da sorgenti mobili connesse ad attività, opere o servizi statali;

f) l'indicazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dell'ambiente e dei trasporti, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico;

g) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei requisiti acustici dei sistemi di allarme antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione;

h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera d), dei requisiti acustici delle emissioni sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «con decreto» a: «sanità» con le altre: «ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni».

2.3

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Ministro della sanità» inserire le seguenti: «e con il Ministro dei trasporti».

2.4

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dell'inquinamento acustico» con le altre: «del rumore negli ambienti abitativi e negli ambienti esterni».

2.5

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «tecnico-scientifica» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni».

2.6

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera c), sopprimere il secondo periodo.

2.7

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «e dell'artigianato» inserire le seguenti: «e del Ministro dei trasporti».

2.8

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «e dell'artigianato» inserire le seguenti: «e con il Ministro dei trasporti per quanto riguarda i veicoli» e dopo la parola: «allarme» inserire la seguente: «anche».

2.9

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «con individuazione delle caratteristiche soggettive dei tecnici ai quali affidare le relative operazioni;».

2.1

COVI, GIUNTA

All'emendamento 2.2, dopo le parole: «a carattere eccezionale ed imprevedibile» aggiungere le seguenti: «ivi compresi gli autoveicoli e motoveicoli che emettono suoni tramite dispositivi sonori e che devono essere chiaramente identificabili a distanza, mediante opportuna configurazione cromatica e grafica della carrozzeria».

2.2/1

TABLADINI, LORENZI, PAIRE, DUJANY, PARISI
Vittorio, MANARA, PERIN, GIBERTONI, SE-
RENA, SPERONI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «dei sistemi di allarme antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione;» con le seguenti: «delle sorgenti sonore a carattere eccezionale ed imprevedibile;».

2.2

COVI, GIUNTA

Invito i presentatori ad illustrarli.

SPINI, *ministro dell'ambiente*. L'emendamento 2.3 recita: «Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: “con decreto” a: “sanità” con le altre: “ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349”».

L'emendamento è teso a richiamare la normativa attualmente in vigore. Il Ministero dell'industria aveva proposto una delibera del Consiglio dei ministri a monte della decisione dei ministri competenti; il Ministero dell'ambiente non si è trovato d'accordo su questa impostazione, poichè tale atto avrebbe appesantito le procedure relative alla determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore ed ha ritenuto più opportuno seguire alla lettera la normativa vigente.

L'emendamento 2.4 salvaguarda le competenze del Ministero dei trasporti.

L'emendamento 2.5 è teso a precisare che la normativa in esame non assorbe i regolamenti vigenti per gli ambienti di lavoro, che rimangono così in vigore.

L'emendamento 2.6 introduce il riferimento alla legge 8 luglio 1986, n. 349, che non limita la scelta soltanto ad alcuni istituti di ricerca.

L'emendamento 2.7 è strettamente correlato al precedente ed è necessario per il coordinamento del testo nel caso fosse approvato l'emendamento 2.6.

L'emendamento 2.8 è stato specificamente richiesto dal Ministero dei trasporti ed era già inserito nel testo originariamente presentato. Anche in questo caso si tratta di ribadire la competenza del Ministero dei trasporti soltanto rispetto agli autoveicoli.

* GIUNTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 2.1 propone di aggiungere, in fine, al comma 1, lettera b), le parole: «con individuazione delle caratteristiche soggettive dei tecnici ai quali affidare le relative operazioni». Questa specificazione è giustificata dai risultati di una ricerca effettuata presso diverse USL sulla validità tecnica delle relazioni presentate dalle aziende, ai sensi del decreto-legge n. 277 del 15 agosto 1991 riguardante l'esposizione ai rumori dei lavoratori. È emerso infatti che una parte non piccola di queste relazioni conteneva errori clamorosi che le rendevano completamente inutilizzabili, danneggiando sia gli imprenditori che i lavoratori. Ad esempio, vi erano errori nei calcoli dei logaritmi, trattati come numeri e non come tali, nella determinazione dei tempi di esposizione dei lavoratori, nella identificazione delle posizioni di lavoro e così via. In Italia, del resto, non vi è un titolo specifico al riguardo per cui gli specialisti esistenti basano le loro capacità sia su una preparazione scientifica generale sia su una esperienza pluriennale, con la conseguenza che il personale che si è improvvisato come tale ha spesso provocato i guasti sopra accennati, quali quelli derivanti – ripeto – dall'aver considerato come numeri i logaritmi. Nel nostro paese vi è l'«Asso acustici», ma vi sono anche altri tecnici, aderenti ad esempio all'Associazione degli igienisti industriali, ed altri non inquadrati in associazioni. Ci pare pertanto evidente la necessità che un organo dello Stato stabilisca, almeno provvisoriamente, quali siano le caratteristiche del tecnico competente (uso questa espressione perchè già utilizzata nel citato decreto-legge n. 277).

Con l'emendamento 2.2, inoltre, proponiamo di sostituire al comma 1, lettera g), le parole: dei sistemi di allarme antifurto con

segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione» con le seguenti: «delle sorgenti sonore a carattere eccezionale ed imprevedibile».

Non si vede, infatti, alcun motivo tecnico perchè gli impianti di refrigerazione debbano subire un trattamento diverso dalle normali sorgenti sonore; si tratta soltanto di un problema di spazio a disposizione e di costo dell'impianto. Vi sono invece altre sorgenti sonore che hanno problemi simili a quelli degli impianti di allarme, ad esempio le valvole di sfiato di sicurezza di impianti a vapore che possono entrare in funzione una volta al mese come una volta ogni tre anni. Da qui il nostro tentativo di rendere più generale la norma; la parola «occasionale» non ci è sembrata adatta perchè contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1991 e già utilizzata in alcuni casi. Si cerca pertanto di limitare le eccezioni ai casi in cui il rumore venga prodotto in situazioni straordinarie e per le quali, non sia possibile prevedere il momento in cui esse si verificheranno.

SPERONI. Signor Presidente, colleghi, lo scopo del nostro subemendamento 2.2/1 è proprio quello di contribuire alla diminuzione dell'inquinamento acustico. Esso si riferisce specificamente a tutte quelle autovetture che, pur non svolgendo in modo riconoscibile compiti di istituto, usano lampeggiatori (ma questo non è il caso) e soprattutto la sirena. Vi sono degli autoveicoli adibiti a servizi di emergenza, quali le ambulanze o le autovetture delle forze dell'ordine o dei vigili del fuoco, e nessuno obietta che tali mezzi abbiano la possibilità di utilizzare dispositivi ottici o sonori per farsi strada, per ottenere precedenza eccetera. Quando però queste autovetture non sono assolutamente identificabili, ma sono macchine anonime con targa civile, ciò si presta innanzi tutto all'abuso ed inoltre non si vede la necessità per cui tali autoveicoli debbano utilizzare la sirena. Infatti, se una automobile sta svolgendo un servizio particolare addirittura segreto, usando la sirena si rende riconoscibile a tutti; qualcuno potrebbe prendere nota della targa, sapendo che quella non è un'autovettura qualsiasi ma è un veicolo particolare. Quindi anche lo scopo per cui è usata verrebbe ad essere vanificato.

Oltretutto, è difficile effettuare un controllo per verificare se l'utilizzo è proprio o improprio: Roma è piena di queste automobili che girano a sirene spiegate o con i lampeggiatori, ma non si capisce se siano adibite a compiti di istituto o se portino la moglie di qualche pezzo grosso a fare la spesa al supermercato, e - ciò che rileva ai fini del nostro discorso - infastidendo con la sirena la cittadinanza.

Ecco il motivo per cui abbiamo individuato la formulazione «opportuna configurazione cromatica e grafica della carrozzeria»: questo significa che se un'automobile reca la scritta «carabinieri», «guardia di finanza», «vigili del fuoco», «autoambulanza» e così via, allora può utilizzare pure questi mezzi sonori; se invece si tratta di un'automobile civile, si deve comportare come tutte le altre: non si vede motivo perchè usi i dispositivi sonori. *(Applausi dal Gruppo della Lega Nord)*.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* ANDREINI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.1, temo che l'individuazione delle caratteristiche soggettive dei tecnici possa diventare elemento di contenzioso, dal momento che dobbiamo prevedere il controllo in tutti i comuni italiani. Il mio parere è, per questo motivo, negativo.

Passando poi all'emendamento 2.2/1, è vero che vi è un abuso nell'utilizzo di automobili ad altissima velocità e con dispositivi sonori, quindi molto rumorose, tuttavia ritengo che questo emendamento non possa essere accolto perchè è ovvio che nella vita di uno Stato vi sono necessità non facilmente prevedibili. Non siamo perciò in grado di stabilire con legge che tutte queste autovetture debbano avere una configurazione cromatica e grafica della carrozzeria.

Infine, quanto all'emendamento 2.2, preferisco il testo originario con riferimenti specifici ai sistemi di allarme antifurto con segnale acustico e ai sistemi di refrigerazione.

In sintesi, il mio parere è favorevole su tutti gli emendamenti presentati dal Governo e contrario agli altri tre.

SPINI, *ministro dell'ambiente*. Per quanto riguarda l'emendamento 2.1, capisco l'intendimento dei proponenti, ma purtroppo non esiste un albo professionale di esperti in acustica. Condivido quindi le osservazioni del relatore; anch'io ritengo molto pericoloso inserire una formulazione del genere nel testo, per cui inviterei i proponenti a ritirare l'emendamento 2.1 e a trasformarlo eventualmente in ordine del giorno. Se dovesse essere messo ai voti, il mio parere sarebbe contrario.

Il mio parere è conforme a quello espresso dal relatore anche sugli emendamenti 2.2/1 e 2.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

ROVEDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROVEDA. Signor Presidente, vorrei aggiungere due parole circa la critica del collega sull'incapacità di alcuni, che forse sono anche tecnici ma ad un livello non sufficiente da prendere in considerazione le unità di misura qui considerate.

In campo acustico le unità di misura sono di tipo logaritmico; di fronte ai rilievi sulle capacità tecniche non c'è da scandalizzarsi troppo, poichè ho udito nella Commissione ambiente un collega affermare che i *decibel* potevano essere arrotondati da 87 a 90. L'aumento di 3 *decibel* rientra fra le possibilità fantascientifiche: aumentatemi lo stipendio di 3 *decibel*, mi farete sicuramente un grosso piacere!

Il problema, pertanto, è di fondo. È opportuno che oggi non si stabilisca che l'idraulico debba fare determinate cose, che invece dovrebbero essere di competenza del tecnico di laboratorio, il quale dovrebbe almeno possedere la maturità scientifica. In tal modo risulta implicito che le nozioni matematiche di base siano state apprese, ammesso che la maturità scientifica significhi ancora qualcosa. Noi stiamo procedendo complicando le cose; tendiamo a creare un tecnico specifico per ogni settore, istituendo molte figure professionali laddove sarebbe sufficiente inserire una persona con una cultura di base. Chiunque conosce un poco la matematica non ha problemi nel fare i logaritmi, a patto che non sia stato allevato con la calcolatrice in tasca. In ogni caso, le calcolatrici odierne sono in grado di calcolare i *decibel*: basta acquistarne una non da 25.000 lire ma da 50.000 lire.

È opportuno istituire nuovamente concorsi per le figure professionali, occorre finirla con l'assunzione *ope legis* delle persone magari amiche degli amici o, peggio, mediante commissioni di comodo che erano state così esaltate nella regione siciliana, dove si diceva che anche le commissioni d'esame dovevano rispettare la divisione partitica dell'Assemblea.

La matematica è matematica, la cultura è cultura: facciamo compiere le verifiche da persone del mestiere di modo che certi problemi verranno eliminati. In conclusione, signor Presidente, annuncio che voterò a favore dell'emendamento 2.1. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

MONTRESORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MONTRESORI. Signor Presidente, intervengo dopo aver preso atto dell'invito rivolto dal Governo al senatore Giunta a ritirare l'emendamento 2.1, sostituendolo con un ordine del giorno. Anche io desidero chiedere al senatore Giunta di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno ma, invece di parlare di «individuazione delle caratteristiche soggettive», propongo di invitare il Governo a individuare le competenze specifiche, sentiti gli ordini professionali. Oggi questo problema è affidato sovente ed esclusivamente alla polizia urbana, quindi senza prevedere i requisiti di natura tecnica degli addetti. Una cosa sono gli ambienti di lavoro, cui faceva riferimento il senatore Giunta, ma sulla strada il problema riguarda soltanto la polizia urbana.

Invito pertanto il senatore Giunta a ritirare l'emendamento 2.1 e a presentare un ordine del giorno dove si chiedano competenze specifiche da individuarsi, da parte del Governo, sentiti gli ordini professionali interessati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Giunta, il quale potrà anche rispondere all'invito del Governo e del senatore Montresori.

* GIUNTA. Signor Presidente, il problema che abbiamo posto con il nostro emendamento - voglio anche rispondere al relatore - è molto serio. Ricordavo prima il risultato di una analisi compiuta dalla USL in cui venivano presi per numeri i logaritmi e in cui i risultati erano completamente falsati, anche a danno dei lavoratori, oltre che degli imprenditori, proprio perchè venivano mandate in giro persone incompetenti.

Si potrebbe addivenire alla sostituzione dell'emendamento con un ordine del giorno. Mi sembra infatti evidente in ogni caso la necessità che un organo dello Stato stabilisca almeno provvisoriamente quali siano le caratteristiche del tecnico competente. Come hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto, non possono andare in giro persone assolutamente incompetenti: bisogna stabilire quali siano le caratteristiche soggettive dei tecnici.

Sono disponibile, in conclusione, a ritirare l'emendamento 2.1 e a predisporre un ordine del giorno - che poi presenterò magari insieme al relatore - che impegni il Governo a definire tali caratteristiche.

PRESIDENTE. La prego di redigere rapidamente questo ordine del giorno.

L'emendamento 2.1 è stato quindi ritirato. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2/1.

PROCACCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI. Signor Presidente, desidero intervenire brevemente sull'emendamento 2.2/1, che ha come primo firmatario il collega Tabladini, perchè riguarda un argomento a cui sono estremamente

sensibile, quello che potrebbe essere identificato nell'«arroganza da sirena» ma che, più compiutamente, definirei dell'«arroganza da auto di servizio».

Noi abbiamo ripetutamente affrontato questa forma di malcostume, che è un aspetto distorto della gestione del potere e dei suoi effetti, attraverso una serie di interrogazioni parlamentari e di proposte, quale, ad esempio, quella relativa allo sfoltimento delle auto di servizio, a un'attentissima regolamentazione del loro uso e ad un controllo accurato per evitare ogni forma di abuso.

Desidero sottolineare questi punti che, del resto, ho avuto occasione di trattare parlando anche di un aspetto della nostra vita quotidiana, vale a dire del bilancio interno del Senato, durante l'esame del quale avevo anche proposto la vendita di una parte delle auto di servizio.

Nonostante ciò, non posso condividere l'emendamento in esame perchè ritengo che la norma proposta impedisca alla radice una forma di tutela della pubblica sicurezza effettuata tramite le auto civetta, le quali non devono essere necessariamente configurate in modo da risultare riconoscibili. È soltanto per questo che non posso esprimere il mio consenso all'emendamento. Spero quindi di poter trovare insieme al collega Tabladini e ad altri colleghi interessati i modi e le forme per arrivare presto al raggiungimento dell'obiettivo che tutti ci prefiggiamo: stroncare, cioè, un abuso veramente intollerabile e sempre più odioso alla popolazione, soprattutto in questo momento storico. (*Applausi della senatrice Maisano Grassi*).

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, riaffermando che voteremo a favore dell'emendamento 2.2/1, vorrei replicare a talune argomentazioni che non condivido.

Se è vero che l'auto civetta deve esistere (su questo nessuno di noi è contrario), c'è una perplessità derivante dal fatto che queste auto civetta perdono il loro anonimato quando cominciano a manifestarsi con segnali vari, compresi quelli acustici. Tra l'altro, questo aspetto pone un problema, visto che il codice della strada prescrive che, quando passa un'auto in servizio di emergenza, i conducenti degli altri mezzi devono accostare sul lato destro della carreggiata e fermarsi. Ora, se un'auto è riconoscibile, va tutto bene. Ma nel traffico delle città (dove serve di più applicare questa norma, perchè su una strada deserta non ci sono assolutamente problemi) è difficilmente identificabile una macchina bianca o blu che sia semplicemente dotata di un lampeggiatore, magari attaccato con un magnete e pure storto, e peggio ancora è sentire una sirena e, guardando nello specchietto laterale o in quello retrovisore centrale, non riuscire assolutamente a capire quale automobile emette questo suono proprio perchè è una macchina che non si può identificare.

Concludo ricordando che per ragioni istituzionali, vista la mia carica di parlamentare europeo, mi reco anche in capitali estere, nelle

quali non esiste l'abuso di queste sirene da parte di autovetture non identificabili come espletanti servizi di emergenza o di istituto.

Cerchiamo perciò di adeguarci un po' anche a quanto avviene fuori dell'Italia, nella Comunità europea, dove le autovetture che utilizzano la sirena possono essere riconosciute dalla scritta *Gendarmerie* o *Polizei* o altri segni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2/1, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

Non è approvato.

SPERONI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dai senatori Covi e Giunta.

Non è approvato.

Invito il senatore segretario a dare lettura dell'ordine del giorno n. 1, presentato in sostituzione dell'emendamento 2.1.

STAGLIENO, *segretario*:

«Il Senato della Repubblica,

impegna il Governo a stabilire con apposito provvedimento le caratteristiche che debba possedere il tecnico competente (di cui al decreto-legge n. 277 del 15 agosto 1991) ad effettuare le operazioni di controllo e di misurazione acustica».

9.433-594.1

GIUNTA

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

* ANDREINI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

SPINI, *ministro dell'ambiente*. Esprimo parere favorevole. Colgo l'occasione per invitare il senatore Giunta a ritirare l'emendamento 5.1, che ritengo sia assorbito da questo ordine del giorno.

GIUNTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIUNTA. Signor Presidente, non mi sembra che l'emendamento 5.1 possa ritenersi assorbito da questo ordine del giorno; anzi, nel

momento in cui il Governo si impegna a definire le caratteristiche dei tecnici competenti, l'emendamento 5.1 diventa necessario. Infatti, con tale emendamento si tende a stabilire che la determinazione delle modalità di controllo dovrà essere effettuata da tecnici competenti, le cui caratteristiche verranno definite dal Governo in base all'ordine del giorno che stiamo esaminando.

PRESIDENTE. Senatore Giunta, comunque, questo ordine del giorno sostituisce l'emendamento 2.1.

* GIUNTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Giunta.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 3.

(Competenze delle regioni)

1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con legge:

a) i criteri in base ai quali i comuni procedono, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), alla suddivisione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei limiti di esposizione ai rumori, stabilendo il divieto di ogni contatto diretto di aree i cui limiti di esposizione al rumore si discostano in misura superiore a 5 *decibel*;

b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni;

c) l'inefficacia di nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati che prevedano insediamenti senza previa classificazione delle zone;

d) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli di cui ai commi 2 e 3, per la predisposizione e l'adozione da parte dei comuni di piani di risanamento acustico ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b);

e) le eventuali prescrizioni concernenti l'utilizzazione delle sorgenti sonore mobili in relazione alle loro specifiche condizioni ambientali o temporali di esercizio;

f) le modalità di rilascio delle autorizzazioni per l'espletamento di lavori temporanei e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi;

g) le competenze delle province in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142;

h) l'organizzazione dei servizi di controllo nell'ambito del territorio regionale.

2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1, lettera d), devono contenere:

a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;

b) i soggetti a cui compete l'intervento;

c) le modalità ed i tempi per il risanamento ambientale;

d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;

e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

3. La regione, in base alle proposte pervenute e secondo la disponibilità finanziaria assegnata dallo Stato, predispone un piano regionale annuale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico in esecuzione del quale vengono adottati dai comuni i singoli piani.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

(Competenze delle province)

1. Sono di competenza delle province:

a) le funzioni amministrative previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) le competenze assegnate dalla legge regionale di cui all'articolo 3.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5.

Art. 5.

(Competenze dei comuni)

1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

a) la suddivisione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a);

b) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);

c) la determinazione delle modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico, all'atto dell'esame

dei progetti volti al rilascio delle concessioni edilizie, nonché dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture;

d) l'integrazione della disciplina statale e regionale in materia di emissioni sonore;

e) la rilevazione, il controllo e la prevenzione delle emissioni sonore, in particolare dell'inquinamento acustico prodotto dai veicoli e motoveicoli a motore.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera d), i comuni adeguano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, con apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «la determinazione delle modalità di controllo» inserire le seguenti: «da effettuarsi da tecnici competenti».

5.1

COVI, GIUNTA

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «in sede di circolazione».

5.2

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* GIUNTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che sia pleonastica l'illustrazione dell'emendamento 5.1, perchè è identica a quella dell'emendamento 2.1 e dell'ordine del giorno che ne è conseguito. Una volta approvato quest'ultimo, è necessario specificare che la determinazione delle modalità di controllo deve essere effettuata da tecnici competenti. Una volta definite le competenze che debbono possedere coloro che eseguono i controlli, le rilevazioni e le misurazioni, e una volta che il Governo si è impegnato a predisporre un provvedimento che definisca queste caratteristiche e questi parametri, è necessario ripetere, a proposito delle modalità del controllo, che quest'ultimo va effettuato da tecnici competenti. Non vorrei che fossero mandati in giro degli agronomi o delle persone assolutamente incompetenti per effettuare dei controlli, dal momento che - come ho già detto nei miei precedenti interventi - ciò è capitato spesso e volentieri.

Per tali ragioni, l'emendamento 5.1 va mantenuto e posto ai voti.

SPINI, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, l'emendamento 5.2 è stato richiesto dal Ministero dei trasporti per coordinare la materia di cui ci stiamo occupando.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* ANDREINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 5.1 per le motivazioni espresse in precedenza. Corriamo il rischio di bloccare il lavoro dei comuni a seguito della mancanza di tecnici competenti per le funzioni previste.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 5.2, presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 5.1.

SPINI, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, le motivazioni addotte dal senatore Giunta sono condivisibili, ma il testo dell'emendamento 5.1 è pericoloso e può aprire una serie di contenziosi.

Del resto, il Governo si è impegnato a regolamentare la materia, la quale, dopo l'esito del *referendum*, dovrà ancor più essere disciplinata. Quindi, per tali ragioni pur apprezzando l'intento lodevole dei presentatori, il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 5.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dai senatori Covi e Giunta.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Ordinanze contingibili ed urgenti)

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il Ministro dell'ambiente, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle

emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «il Ministro dell'ambiente» inserire le seguenti: «di concerto con i Ministri eventualmente interessati».

6.2

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «rispettive competenze» inserire le seguenti: «con provvedimento motivato».

6.1

MONTRESORI

Invito i presentatori ad illustrarli.

SPINI, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, l'emendamento 6.2 tende a riprodurre quanto già previsto dalla legge n. 59 del 1987, per evitare anche in questo caso conflitti di competenza.

* MONTRESORI. Signor Presidente, vorrei riprendere il parere espresso dalla 2ª Commissione permanente. È chiaro che tutte le ordinanze debbono essere motivate, ma inserire questo concetto all'interno di una normativa può evitare che qualcuno se ne dimentichi, dando luogo ad un contenzioso amministrativo.

Dal momento che ho la parola, se mi è consentito vorrei porre un quesito al rappresentante del Governo sull'emendamento 6.2, per non intervenire successivamente.

Mi sembra strano che in un'ordinanza contingibile ed urgente, quindi da redigersi in poche ore, al massimo in un giorno, si chieda il concerto di un altro Ministero. Ciò allungherebbe molto i termini.

Invito pertanto il Governo a ritirare l'emendamento, con l'osservazione che possono verificarsi conflitti di competenza, ma che essi sono superabili dalla legge.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* ANDREINI, *relatore*. Condivido le osservazioni poc'anzi svolte dal senatore Montresori e quindi invito il Governo a ritirare l'emendamento 6.2.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 6.1.

SPINI, *ministro dell'ambiente*. Il Governo, accogliendo la richiesta avanzata, ritira l'emendamento 6.2 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Montresori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli 7 ed 8.

Art. 7.

(Sanzioni penali)

1. Chiunque non ottemperi al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 6, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 10.000.000.

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i limiti di esposizione fissati in conformità al disposto dell'articolo 2, è punito con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000. In materia di oblazione si applica l'articolo 162-bis del codice penale.

3. Con la sentenza di condanna per le contravvenzioni di cui ai commi 1 e 2, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all'esatto adempimento di quanto sarà stabilito nella sentenza stessa.

Art. 8.

(Sanzioni amministrative)

1. La violazione delle norme contenute nei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 9 e delle disposizioni dettate, in applicazione della presente legge, da Stato, regioni, province e comuni, è punita con sanzioni amministrative da lire 500.000 a lire 3.000.000, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato a norma delle vigenti leggi.

Su questi articoli è stato presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

Sostituire gli articoli 7 e 8 con il seguente:

«Art. 7. - *(Sanzioni amministrative)*. - 1. Chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 6 è punito con sanzioni amministrative da lire 2.000.000 a lire 10.000.000.

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i limiti di esposizione fissati in conformità al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera a), è punito con sanzioni amministrative da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

3. La violazione delle norme contenute nei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 9 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, province e comuni, è punita con sanzioni amministrative da lire 500.000 a lire 3.000.000.

4. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali qualora i fatti previsti ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo costituiscano reato a norma delle vigenti leggi».

7.1

MONTRESORI

Invito il presentatore ad illustrarlo.

* MONTRESORI. Signor Presidente, avendo già affrontato ieri in sede di discussione generale l'argomento di cui si occupa l'emendamento 7.1, lo do per illustrato.

Mi rendo conto che in questo momento parlare da parte nostra di depenalizzazione può destare sospetti; ma voglio richiamare il parere della Commissione giustizia, che espressamente pone in risalto lo «spirito di depenalizzazione» che informa l'attività della Commissione stessa per i reati consistenti in violazione di regolamenti, ai quali dovrebbe essere applicata soltanto la sanzione amministrativa.

Ho riflettuto sul punto e ritengo che non sia il caso di insistere sulle sanzioni penali. Altri meglio di me potrebbero esporre il problema, ma a me sembra che per la violazione di una norma relativa alla protezione dal rumore l'arresto sia una misura eccessiva. Lo spirito di depenalizzazione cui mi sono riferito informa l'attività della Commissione giustizia da tempo, già dalla passata legislatura, quindi in un provvedimento nuovo credo si debba continuare coerentemente su questa strada.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* ANDREINI, *relatore*. L'emendamento 7.1 affronta temi molto delicati. Le sanzioni penali qui previste non riguardano violazioni di regolamenti, ma il rifiuto di ottemperare ad un'ordinanza del sindaco o di altra autorità.

Pertanto non mi sembra opportuno il primo comma dell'emendamento. Accetto invece il secondo comma. La sorte dei commi 3 e 4 dipende invece dall'esito delle votazioni sui primi due commi.

Alla luce di tali considerazioni, propongo di votare l'emendamento per parti separate.

SPINI, *ministro dell'ambiente*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Senatore Andreini, la prego di specificare le parti dell'emendamento che andrebbero votate separatamente.

* ANDREINI, *relatore*. Il problema è complicato dal fatto che l'emendamento tende ad unificare due articoli. È evidente che il parere del relatore soffre di questa difficoltà di partenza.

Proporrei di votare innanzi tutto il comma 1 dell'emendamento. Se esso venisse respinto, rimarrebbe l'articolo 7, che prevede le sanzioni penali. Nel caso invece esso venisse approvato, la disciplina di cui all'articolo 7 verrebbe unificata con quella di cui all'articolo 8, prevedendosi esclusivamente sanzioni amministrative.

PRESIDENTE. Non so se il punto è chiaro a tutti i colleghi. A me non troppo.

ANDREINI, *relatore*. L'articolo 7 prevedeva delle sanzioni penali; l'articolo 8 sanzioni amministrative. La proposta del senatore Montresori è tesa ad unificarle. Personalmente sono contrario al primo comma, mentre sono favorevole al secondo: se dovesse passare il primo comma dell'emendamento 7.1 presentato dal senatore Montresori ovviamente sparirebbero le sanzioni penali e quindi andrebbero bene i commi successivi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

PROCACCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI. Signor Presidente, il mio Gruppo voterà contro l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Montresori, in quanto riteniamo che la migliore scelta sia di conservare la stesura del testo unificato proposto dalla 13^a Commissione.

Già ieri ho addotto le motivazioni che determinano questo voto negativo. Ritengo vi sia una forte contraddizione tra la sottolineatura che è stata effettuata da tutte le parti politiche in quest'Aula circa la gravità dell'inquinamento acustico e dei relativi effetti, in particolare sulla salute, ed il volere, d'altra parte, abbracciare la tesi della depenalizzazione del sistema sanzionatorio in materia. Ritengo che se tale principio può essere tranquillamente accettato in numerose circostanze, questa non sia una di quelle occasioni.

Se riconosciamo che l'impatto da rumore è una delle forme di emergenza ambientale e sanitaria più forti della nostra vita quotidiana non possiamo percorrere una via blanda come quella delle sanzioni amministrative, che peraltro sono anche di entità molto modesta.

Lo stesso relatore poco fa delimitava l'applicazione delle sanzioni penali soltanto a casi ben circoscritti e particolarmente gravi. Ritengo quindi che non si possa configurare nessuna volontà ferocemente punitiva da parte del legislatore: mantenendo invariato il testo presentato dalla Commissione si fa una pura scelta di coerenza.

ACQUARONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ACQUARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ricondurre la discussione nei termini giuridici che le devono essere propri.

Se noi, disattendendo la tesi del senatore Andreini, sosteniamo che vi è sanzione penale in caso di violazione di un regolamento propugniamo una tesi intollerabile a causa della violazione del principio di legalità: *nullum crime sine lege*. La trasgressione di un regolamento dagli incerti contorni – per di più ancora da emanare – non può essere oggi punita con sanzione penale.

Se invece accediamo alla tesi proposta dal senatore Andreini, e cioè che la sanzione penale è prevista per l'inosservanza delle ordinanze, debbo rilevare che correremmo il grave rischio di contravvenire all'articolo 3 della Costituzione per disparità di trattamento. Se la senatrice Procacci analizza quanto specificato dal codice al riguardo, noterà che l'articolo 650 del codice penale recita: «Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi...». Quindi prevedere per il reato acustico una pena edittale superiore alla violazione del provvedimento legalmente dato per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza incontrerebbe probabilmente la censura di disparità di trattamento e di ragionevolezza per violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Non andiamo a scoprire l'acqua calda! La sanzione penale già esiste nel nostro ordinamento ed è contenuta nell'articolo 650 del codice penale.

Questi sono gli argomenti di stretta interpretazione giuridica in forza dei quali riterrei debba essere accolto l'emendamento presentato dal senatore Montresori. Le sanzioni amministrative possono essere definite; quelle penali già esistono. Ho l'impressione che andremo a generare una superfetazione.

Se poi parliamo di politica giudiziaria, va detto che se noi, in un momento in cui la magistratura sostiene di non riuscire ad assolvere i suoi compiti causa la enorme mole di lavoro da cui è oberata, continuiamo a penalizzare ogni infrazione, otterremo l'unico risultato di non avere mai una sanzione. Io, che di mestiere faccio l'avvocato, so che in tema, ad esempio, di urbanistica – e si tratta di reati al momento non egualmente gravi nei confronti della tutela dell'ambiente – quasi sempre si arriva al giudizio di Cassazione quando ormai è intervenuta la prescrizione del reato e considerate che si tratta di reati contravvenzionali che vanno in prescrizione dopo tre anni o quattro anni e mezzo in caso di interruzione. Ebbene, in tale periodo non si riesce a svolgere un processo in tutti i suoi gradi, anzi, il più delle volte, tali reati cadono in prescrizione già nel primo grado. Pertanto, con tutto il rispetto, io vorrei che il giudice facesse veramente il giudice, occupandosi delle cose serie e gravi; se le sanzioni amministrative funzionano bene non sono minori di quelle penali.

In ogni caso, questo è un discorso di politica legislativa; allo stato attuale delle cose, vi è già l'articolo 650 del codice penale per cui noi introdurremmo un aggravamento della pena soltanto per un settore, il che provocherebbe – a mio avviso – una violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza. *(Applausi dal Gruppo della DC)*.

TABLADINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TABLADINI. Signor Presidente, anche noi ci rendiamo conto che non si può mandare in galera persone che facciano rumore. Ma ci rendiamo altresì conto che se si persiste in tale reato, occorre prevedere un meccanismo per farlo cessare.

L'illustre collega avvocato che mi ha preceduto ha detto ciò che avrei voluto dire io in termini non legali dal momento che non sono un avvocato. L'emendamento Montresori, al comma 4, recita: «Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali qualora i fatti previsti ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo costituiscano reato a norma delle vigenti leggi» e già questo dovrebbe, in sostanza, servire a mantenere ferma la comminazione di una eventuale sanzione penale. Tuttavia, vorrei proporre di modificare la formulazione del comma in questione, aggiungendo, in fine, le seguenti parole: «In caso di recidiva continuata si procede anche all'arresto fino a tre mesi», che ci pare essere il termine massimo per reati di questo genere.

CASTIGLIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTIGLIONE. Signor Presidente, chiedo ai colleghi un po' di attenzione in quanto intendo proporre una correzione all'emendamento 7.1 presentato dal senatore Montresori al fine di rendere più adeguata la norma in discussione. Innanzi tutto, va rilevato che la Commissione giustizia ha assunto da tempo un orientamento favorevole sia alla non sanzionabilità penale di violazioni di regolamenti, sia ad una politica di depenalizzazione delle aree minori. Ciò per ragioni generali che non sto qui a ripetere, oltre che per evitare l'eccessivo appesantimento dell'attività degli uffici del pubblico ministero per quanto riguarda tutta la gamma dei reati che possono essere perseguiti.

Questa è dunque la ragione del parere espresso dalla Commissione giustizia. Io tengo conto del rilievo del relatore, ma, poichè l'unico reato vero che può conseguire ai fatti previsti nella fattispecie, è quello che ricade sotto l'articolo 650 del codice penale, propongo di modificare l'emendamento nel seguente modo. Invece di prevedere un quarto comma che reciti: «Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali...» si potrebbero premettere al comma 1 le parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale». Inoltre, andrebbero sostituite, sempre al comma 1, le parole: «è punito con sanzioni amministrative da...» con le altre: «è punito con la sanzione amministrativa da...». Tale correzione andrebbe apportata anche ai commi 2 e 3. Infine, andrebbe soppresso il comma 4.

Sono queste le modifiche che suggerisco per far salve le preoccupazioni che sono state espresse: quando la violazione delle ordinanze realizzi effettivamente una lesione di un interesse di tutela della salute dell'ordine pubblico, scatta l'articolo 650 del codice penale. Non

creiamo ipotesi eccessivamente complicate, come invece accadrebbe se non si eliminasse il quarto comma dell'emendamento 7.1.

PRESIDENTE. Senatore Montresori, lei intende accogliere le proposte di modifica che sono state avanzate in ordine all'emendamento da lei presentato?

* MONTRESORI. Signor Presidente, come avevo già detto, il mio emendamento è nato dalle osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia. Vi sono state ora due autorevoli interpretazioni del mio emendamento, cui mi rimetto, accogliendo le modifiche proposte dal senatore Castiglione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla nuova formulazione dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore Montresori, quale risulta con l'inserimento delle modifiche testè proposte dal senatore Castiglione.

* ANDREINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sul nuovo testo modificato secondo la proposta del senatore Castiglione.

SPINI, *ministro dell'ambiente*. Anche il Governo è favorevole alla nuova formulazione dell'emendamento 7.1.

PRESIDENTE. Brevemente, per ragioni di chiarezza, prima di passare alla votazione dell'emendamento 7.1, richiamo le modifiche che sono state proposte dal senatore Castiglione all'emendamento stesso e accolte dal proponente. Dopo le parole: «*sostituire gli articoli 7 e 8 con i seguenti*» è inserita la premessa: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale,»; nei commi 1, 2 e 3 l'espressione: «con sanzioni amministrative» è sostituita con l'altra: «con la sanzione amministrativa»; infine è soppresso il quarto comma.

Con queste modifiche, resta la richiesta di votazione per parti separate?

* ANDREINI, *relatore*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Procederemo allora alla votazione dell'emendamento 7.1 nel suo complesso, nella nuova formulazione, con le modifiche che ho testè richiamato.

GIOLLO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIOLLO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista sull'emendamento 7.1, e di conseguenza all'articolo 7 come da esso modificato.

TABLADINI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TABLADINI. Dopo le modifiche introdotte, anche noi annunciamo il nostro voto favorevole sull'emendamento 7.1.

GIUNTA. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIUNTA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo repubblicano.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Montresori, interamente sostitutivo degli articoli 7 e 8, nella nuova formulazione che include le modifiche proposte dal senatore Castiglione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

(Regolamenti di esecuzione)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e dei lavori pubblici, a seconda delle materie di rispettiva competenza, saranno emanati i regolamenti di esecuzione della presente legge, relativamente ai requisiti acustici attivi e passivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), g) e h), alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, nonché alle localizzazioni aeroportuali.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «marittimo ed aereo» inserire le seguenti: «avvalendosi anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive».

9.3

IL GOVERNO

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e agli autodromi».

9.1

GOLFARI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e agli autodromi».

9.2

PROCACCI

Invito i presentatori ad illustrarli.

SPINI, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, l'emendamento 9.3 è volto ad individuare tutte le possibili sorgenti di inquinamento acustico da regolamentare, nell'ambito della norma più generale prevista dall'articolo 9. Proponiamo perciò di inserire, dopo le parole: «marittimo ed aereo» le altre: «avvalendosi anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive».

GOLFARI. Signor Presidente, l'emendamento 9.1 si illustra da sè, sempre che non sia assorbito in quello del Governo.

PROCACCI. Signor Presidente, con l'emendamento 9.2, in cui ho voluto manifestare la stessa volontà espressa dal collega Golfari, ho inteso porre rimedio ad una lacuna del testo unificato che aveva tralasciato il problema degli autodromi, luoghi per eccellenza di manifestazioni con fortissimo impatto ambientale. Citerò l'episodio dell'autodromo di Monza, che rappresenta uno degli esempi tipici di come certe attività abbiano un impatto violentissimo sull'ambiente e sulla salute dei cittadini. A Monza l'autodromo si trova al confine con il parco, di cui anzi «mangia» un terzo del territorio. Le case si trovano a 200 metri e il disagio dei cittadini è enorme; tra l'altro, si tratta di una zona densamente popolata. Si tengono circa 30 manifestazioni ufficiali all'anno, ognuna delle quali ha una durata di diversi giorni; ovviamente, nei giorni precedenti si svolgono le prove. Da anni è aperto un contenzioso tra i cittadini di Monza e l'autodromo; mi auguro che si possano trovare soluzioni ragionevoli, così come mi pare si stiano profilando in questo periodo.

Non possiamo non ricomprendere la questione degli autodromi nel provvedimento che stiamo discutendo e raccomando l'emendamento 9.2 all'attenzione dei colleghi. Non mi pare, d'altra parte, che risulti assorbito dall'emendamento proposto dal Governo, al quale chiedo chiarimenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* ANDREINI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento del Governo potrebbe assorbire gli altri due emendamenti. Sono comunque favorevole ai tre emendamenti all'articolo 9.

Desidero formulare una proposta aggiuntiva, attraverso il seguente emendamento: «Sostituire le parole: "alle localizzazioni aeroportuali" con le altre: "alle nuove localizzazioni aeroportuali"». La materia sarà regolamentata da un altro disegno di legge specifico ma, per evitare equivoci, propongo questa formulazione.

PRESIDENTE. È stato dunque presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: «alle localizzazioni aeroportuali» con le altre: «alle nuove localizzazioni aeroportuali».

9.4

IL RELATORE

SPINI, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, il Governo è favorevole agli emendamenti 9.1 e 9.2, di identico contenuto, ed anche all'emendamento testè formulato dal senatore Andreini. Per quanto riguarda l'eventuale assorbimento nell'emendamento del Governo, ritengo che non si verifichi e comunque si potrebbe rinviare in sede di coordinamento. Il Governo, infatti, parla «del contributo tecnico-scientifico» mentre in questo caso si tratta di un allargamento. Le proposte, comunque, sono parallele ed insieme convergenti e gli eventuali problemi vanno rinviati al coordinamento finale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Golfari, identico all'emendamento 9.2, presentato dalla senatrice Procacci.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal relatore, tendente a sostituire le parole: «alle localizzazioni aeroportuali» con le altre: «alle nuove localizzazioni aeroportuali».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 10.

(Messaggi pubblicitari)

1. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. È fatto divieto alla concessionaria pubblica e alle concessionarie private per la radiodiffusione televisiva di trasmettere messaggi pubblicitari con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi».

2. La disposizione di cui al comma 1, capoverso, acquista efficacia dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 11.

(Contributi agli enti locali)

1. Le regioni possono concedere contributi in conto interessi ed in conto capitale per le spese da effettuarsi dai comuni e dalle province per l'organizzazione del sistema di monitoraggio e di controllo, nonché per le misure previste nei piani di risanamento.

2. All'onere derivante dal comma 1 provvedono le regioni nell'ambito dei rispettivi bilanci.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

(Regime transitorio)

1. Fino all'adozione di nuove determinazioni con i procedimenti previsti dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991 recante «Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, aggiungere infine le parole: «e la domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti industriali, di licenza o autorizzazione di esercizio di tale attività deve contenere idonea documentazione di previsione di impatto acustico».

12.1

MONTRESORI

Invito il presentatore ad illustrarlo.

* MONTRESORI. Signor Presidente, con l'articolo 12 fino all'adozione di nuove determinazioni con i procedimenti previsti dalla presente legge, resta valido il decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri del 1º marzo 1991. Come abbiamo ricordato ieri durante la discussione generale e come ha ricordato stamani il Ministro, tale decreto è stato annullato in alcune parti dalla sentenza della Corte costituzionale del 30 dicembre 1991. Una di tali parti è stata già inserita nell'articolo relativo ai piani di risanamento da parte dei comuni e l'emendamento 12.1, da me proposto, riprende l'ex articolo 5 del decreto precedentemente citato. Con tale emendamento propongo di aggiungere al comma 1 le seguenti parole: «e la domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti industriali di licenza o autorizzazione di esercizio di tale attività deve contenere idonea documentazione di previsione di impatto acustico». Si riferisce quindi a nuove opere o a nuove attività e crediamo che la legge possa decollare immediatamente per questa parte, visto che si tratta del recepimento puro e semplice dell'ex articolo 5, annullato dalla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

* ANDREINI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

SPINI, *ministro dell'ambiente*. Anch'io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Montresori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il fenomeno dell'inquinamento acustico, che per effetto del progresso e delle accresciute esigenze della società sempre più preoccupa, impone certamente una tutela sempre più ampia ed efficace dell'ambiente, del vivere civile e della salute dei cittadini, nonché del nostro patrimonio artistico, culturale, storico.

L'inquinamento derivante da rumore molesto ed intollerabile incide negativamente sull'aria, sull'acqua e sul suolo e con maggiore intensità provoca gravi danni fisici e psichici sull'uomo nella esplicazione di tutte le sue funzioni, ovunque, tra le mura domestiche, nei luoghi di lavoro ed in quelli di divertimento, nel traffico urbano. Il costo sociale che esso procura è assai oneroso, le malattie professionali aumentano sempre più, le capacità di reazione diminuiscono sempre più, la riduzione delle capacità uditive dei giovani e degli anziani è sempre più frequente.

La normativa legislativa, giuridica e tecnica della materia nel nostro paese è tuttora deficiente. Non sono sufficienti le disposizioni previste rispettivamente dall'articolo 844 del codice civile, che si limita ad enunciare il criterio della normale tollerabilità in ordine alle emissioni sonore da un fondo all'altro, e dall'articolo 659 del codice penale, che commina sanzioni per gli autori di rumori molesti, senza peraltro determinare alcuno specifico criterio individuante i limiti della tollerabilità e gli estremi della intollerabilità.

Manca un'idonea normativa riflettente gli strumenti operativi tecnici e giuridici atti a stabilire e combattere l'inquinamento acustico.

Il testo di legge in votazione, che in effetti reitera nella sostanza l'iniziativa legislativa approvata dal Senato della Repubblica nella X legislatura, pur mantenendosi entro direttive di carattere generale, formalmente e sostanzialmente tende a varare una legge-quadro in tema di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, prefiggendosi di stabilire i principi fondamentali, disciplinando in *subiecta materia* le competenze dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, statuendo provvedimenti contingibili ed urgenti, adottando criteri da osservare nei regolamenti locali di igiene e sanità e nei regolamenti di esecuzione, nonché prescrivendo le sanzioni amministrative con la eventuale sanzione penale prevista dall'articolo 650 del codice penale vigente per i casi di inottemperanza.

Si tratta del coacervo di due disegni di legge di iniziativa parlamentare, per il quale il mio Gruppo esprime voto di approvazione, nell'auspicio che non rimanga statica la enunciazione dei problemi e dei criteri direttivi e che, per converso, nei tempi brevi sopravvengano la disciplina articolata e concreta dell'intera materia e l'altrettanto urgente sostanziale e pratica attuazione di tale disciplina. (*Applausi dal Gruppo del MSI-DN. Congratulazioni*).

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LORENZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord; desidero però fare alcune

considerazioni su questo provvedimento concernente un aspetto dell'inquinamento e che inevitabilmente fa pensare ai tanti altri tipi di inquinamento esistenti. Se consideriamo questa materia in generale non possiamo ignorare l'inquinamento nucleare, quello elettromagnetico, quello chimico, quello fisico, quello luminoso. Se approviamo oggi un provvedimento su quello acustico, dovremmo approvare in futuro singoli provvedimenti per ogni tipo di inquinamento?

Vorrei soltanto far presente al signor Ministro che nel disegno di legge in esame non viene purtroppo citato il Ministero della ricerca scientifica e tecnologica: all'articolo 2, comma 1, vengono citati vari Ministeri tra cui quello della sanità, quello dei lavori pubblici, quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre non viene citato quello che dovrebbe avere le maggiori competenze, poichè vengono coinvolti il CNR e gli istituti e dipartimenti universitari.

Mi permetta, signor Ministro, di farle una piccola critica: ho la sensazione che vi possa essere una sovrapposizione delle competenze del Ministero dell'ambiente e del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica. Mi chiedo ad esempio a quale dei due Ministeri competano certe funzioni o il motivo per il quale non è stato citato il Ministero della ricerca scientifica e tecnologica in un provvedimento che concerne anche competenze tecniche e scientifiche. Viene il sospetto che l'Ambiente non voglia «fra i piedi» la Ricerca e che forse uno dei due Ministeri è di troppo.

Probabilmente una redistribuzione delle competenze sarebbe opportuno prenderla in considerazione, specie nel momento in cui le USL non hanno più competenza sul controllo del territorio. Il *referendum* che si è appena svolto e che ha espresso tale verdetto non ha però detto «sì» assolutamente al Ministero dell'ambiente, poichè il discorso potrebbe tranquillamente andare avanti anche attraverso il Ministero della ricerca scientifica e tecnologica. Non è detto che l'Agenzia dell'ambiente - se verrà creata - debba dipendere dal Ministero dell'ambiente: potrebbe dipendere dal Ministero della ricerca scientifica e tecnologica, come l'Agenzia spaziale italiana.

Desideravo svolgere queste considerazioni di leggera critica proprio per la volontà latente di non voler ricomprendere le competenze tecnico-scientifiche nel monitoraggio e nello studio dei problemi relativi all'inquinamento, che non sono soltanto di tipo acustico. Tanto per fare un esempio, di grande gravità è l'inquinamento elettromagnetico dietro il quale vi sono molteplici interessi: si pensi all'ENEL, a tutti i cavi ad alta tensione che attraversano le città. Il problema dell'inquinamento elettromagnetico non potrà essere liquidato in quattro e quattr'otto come è avvenuto per l'inquinamento acustico. È stato molto più semplice affrontare quest'ultimo, anche stabilendo delle sanzioni penali. L'inquinamento elettromagnetico è estremamente più serio: è accertato scientificamente che raddoppiando o triplicando la potenza dei campi magnetici, i casi di tumore raddoppiano o triplicano. Credo perciò che questo discorso meriterà una certa attenzione da parte delle autorità competenti.

C'è poi il discorso dell'inquinamento nucleare, che tutti conosciamo: il collegamento tra la leucemia e l'inquinamento radioattivo è

ormai assodato. Ci sono poi gli inquinamenti chimici: si pensi al caso dell'Acna di Cengio.

Signor Presidente, concludo il mio intervento ribadendo il voto comunque favorevole del Gruppo della Lega Nord, viste la serietà e l'importanza del disegno di legge oggi al nostro esame.

BORATTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORATTO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, nel corso del dibattito, ma già nella relazione del senatore Andreini, si è affermato con fondamento che fra le varie forme di inquinamento che siamo chiamati a contrastare, senza alcun dubbio quello acustico rappresenta il fanalino di coda. Infatti, le maggiori attenzioni, quanto ad interventi normativi, letteratura scientifica o più semplicemente ambientalista, impegno finanziario ed altro, restano rivolte all'inquinamento atmosferico. Il fatto forse può avere una sua spiegazione, ma l'inquinamento acustico merita il suo spazio normativo e tutta la nostra considerazione, anche se nel contesto di interventi più complessivi.

È chiaro che la prima linea di difesa, anzi l'unica capace di contrastare a monte il rischio di inquinamento acustico, va collocata all'interno delle politiche urbane. Anche per questa via appare indispensabile ed urgente puntare su alcuni obiettivi fondamentali, comunque da perseguire per mille altre ed ancor più importanti ragioni. È necessario attuare il trasferimento dei nuclei industriali, oggi spesso allocati all'interno dei centri urbani, per i quali è urgente l'esigenza di una ricollocazione sul territorio. Vi è poi il potenziamento del mezzo pubblico, in modo che faccia aggio sul trasporto privato, da confinare per quanto possibile in un sistema completo e complesso di parcheggi extraurbani. E ancora è necessaria una rapida riconversione del traffico urbano che privilegi il trasporto su rotaia.

Accanto a questa opera di riconsiderazione e riconversione complessiva delle politiche urbanistiche, è forse necessario richiamare l'attenzione sulla necessità di promuovere un autentico recupero del senso civico di tutti, premessa indispensabile di successo di ogni indirizzo normativo. Infatti, non mi nascondo che il problema dell'inquinamento acustico lo si risolve sostanzialmente con una, per così dire, educazione all'apprezzamento del silenzio o se si vuole all'ascolto, che consenta appunto di percepire e di cogliere i significati della parola umana e delle tante voci della natura alle quali ci andiamo via via disabituando.

Ma pure la legge ha una sua forza di persuasione; essa ha la capacità di indirizzo, che in questo campo deve esplicitarsi con particolare determinazione, dal momento che, secondo stime dell'OCSE, già nel 1988 nei paesi membri della CEE oltre 140 milioni di persone sono state esposte a livelli di rumorosità superiori alle soglie di sicurezza; e oltre 110 milioni sono state danneggiate nelle attività lavorative e nel sonno.

Sono dati sui quali si dovrebbe un po' riflettere, anche nelle scuole, durante le ore dedicate all'insegnamento dell'educazione civica e se fosse possibile - mi rendo conto di fare un'affermazione utopistica - andrebbero fatti conoscere come monito all'ingresso di ogni discoteca,

dove la violenza dei suoni non solo stordisce, ma sera dopo sera riduce irrimediabilmente la capacità uditiva dei giovani frequentatori.

C'è dunque da esprimere soddisfazione per il fatto che si affronti questo tema con una legge-quadro, sia pure limitata agli ambienti abitativi e a quello esterno, che segna una riconsiderazione più attenta degli interventi legislativi e regolamentari in questo settore, anche a livello regionale e comunale. Ma la soddisfazione va accompagnata ad un auspicio: che non si verifichino inerzie negli adempimenti legislativi e regolamentari da parte di comuni e di regioni, per non vanificare gli sforzi ora compiuti in sede parlamentare, dato che buona parte delle misure e delle iniziative previste dal provvedimento è demandata appunto a comuni e regioni.

Credo che non si tratti di una preoccupazione infondata, alla luce dell'esperienza in questo e in altri campi, la quale ci mostra fra l'altro che i poteri sostitutivi (previsti anche nel provvedimento oggi in esame in caso di inadempienza degli enti locali) vengono sempre esercitati di malavoglia e talvolta non esercitati affatto.

È bene ricordare, a proposito delle competenze comunali, che nelle città vi sono luoghi che vanno protetti dai rumori e dall'inquinamento acustico con una particolare e drastica normativa. Mi riferisco alle aree ospedaliere, alle aree scolastiche, a quelle destinate al riposo e allo svago che, sebbene già incluse nella tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1º marzo 1991 e definite «aree particolarmente protette», a tutt'oggi non risultano oggetto di particolari provvedimenti di protezione dalle offese e dai danni dell'inquinamento acustico.

Significativo in proposito è un articolo del quotidiano «Il Messaggero», apparso il 26 marzo di quest'anno, quindi ad oltre due anni dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In tale articolo si riferisce che la zona intorno al Policlinico Umberto I di Roma è un'autentica bolgia. A fronte di un limite massimo di 50 Leq di rumorosità fissato dal citato decreto, la misurazione giornaliera dei rumori fa registrare livelli che superano abbondantemente i 70 Leq. Chi ha esperienza di altri grandi centri urbani avrà notato che la situazione non è diversa.

A questa osservazione credo se ne possa legare un'altra: quella sul monitoraggio, la cui importanza trova adeguato rilievo nel disegno di legge al nostro esame. Vero è che la previsione di una rete fissa di rilevamento appare eccessivamente impegnativa. Riferisce infatti la «Relazione sullo stato dell'ambiente», comunicata alla Presidenza del Senato il 25 marzo 1992, che una rete di monitoraggio estesa a tutto il territorio nazionale richiederebbe – stante l'intermittenza della maggior parte delle sorgenti di rumore – un numero molto elevato di stazioni di misura, dal costo complessivo ingente, se non insostenibile. Pur tuttavia, questo del rilevamento è un campo essenziale ai fini dell'abbattimento dell'inquinamento acustico e quindi richiede una particolare opera di controllo e di verifica da parte delle regioni sui comuni, ma anche del Ministero dell'ambiente sulle regioni, per la realizzazione nei tempi prescritti delle incombenze assegnate.

Ai controlli e alle verifiche si debbono accompagnare adeguati stanziamenti statali e regionali. A tale proposito (lo sottolineavano già il

relatore ed il collega Montresori) non poche perplessità suscita il fatto che questo provvedimento è senza copertura finanziaria.

Per quanto riguarda infine il sistema sanzionatorio, bene si è fatto a depenalizzare gli illeciti, almeno alcuni di essi.

Si tratta di un indirizzo che dovrebbe costantemente governare il lavoro del legislatore, in una società complessa come la nostra, che ha bisogno di limitare l'intervento della giustizia penale ai casi di maggiore allarme e che invece richiede strumenti di repressione agili per contrastare l'assai più estesa platea degli illeciti minori. Le sanzioni che si applicano con immediatezza di solito sono quelle più efficaci.

Esprimiamo dunque un giudizio positivo sul disegno di legge, che chiude un lungo periodo di scarsa attenzione al problema dell'inquinamento acustico e formuliamo l'augurio che quando sulla materia il Parlamento dovrà tornare questo sarà dovuto non al fatto di aver insufficientemente legiferato, ma alla manifestazione - a seguito di esperienze e verifiche - di altri e diversi aspetti del problema, che richiederanno una più aggiornata disciplina legislativa a tutela dei diritti della persona umana.

Annuncio quindi il voto favorevole del Gruppo del Partito democratico della sinistra e rivolgo un vivo ringraziamento al relatore per aver coordinato il testo con equilibrio e disponibilità. *(Applausi dal Gruppo del PDS).*

D'AMELIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO. Signor Presidente, credo che nessuno possa mettere in dubbio il valore di questo provvedimento di legge che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dall'inquinamento acustico dell'ambiente esterno ed abitativo. Tanto più nel momento in cui si è assistito al passaggio in desuetudine dell'articolo 659 del codice penale, che proibisce i cosiddetti rumori molesti. È vero che nessuna norma aveva mai definito i cosiddetti rumori molesti, però il principio era penetrato nella coscienza e nel senso civico dei cittadini, oltre che di coloro che presiedono le amministrazioni comunali, sicchè all'autocontrollo dei cittadini si associava la vigilanza delle amministrazioni comunali.

Oggi non è più possibile affidarsi al buon senso, che del resto manca quasi del tutto. Dobbiamo quindi approvare una specifica norma, anche se mi rendo conto che essa, da sola, non può produrre miracolisticamente comportamenti accettabili, nè atteggiamenti civili.

Intendo ringraziare il presidente Golfari per la sua sensibilità e il relatore Andreini per l'impegno profuso, per aver confrontato e sintetizzato efficacemente le proposte avanzate, in particolare quelle dei senatori Montresori e Pecchioli (e ringrazio anch'essi), poichè con questo provvedimento si sta effettuando un notevole passo in avanti per la predisposizione di una normativa chiara, con vincoli e regole precise, alle quali speriamo corrispondano adeguati comportamenti.

La senatrice Procacci, con grande sensibilità, ha giustamente rilevato che, ormai, c'è una netta correlazione tra l'ambiente e l'uomo. Ma proprio per questo, proprio perchè è intima e inscindibile siffatta correla-

zione, dobbiamo adoperarci per difendere al massimo la natura, convinti di creare così l'*habitat* migliore per l'uomo. Il senatore Pecchioli si è riferito alla centralità dell'uomo, una sorta di nuovo umanesimo, che noi definiamo e vorremmo «cristiano», quale livello più alto. Ricordo le lezioni del mio professore all'università di Napoli, Toffanin, sull'umanesimo cristiano, che in questi ultimi decenni, presi da altre considerazioni e da altri interessi spesso frutto dell'egoismo, abbiamo abbandonato o dimenticato.

Poniamo nuovamente l'interesse all'uomo sempre al centro delle nostre analisi e ricostituiamo quell'*habitat* naturale che non può non essere che il mondo esterno, la natura e la civiltà che ne deriva per intima e viva correlazione con la natura.

Questi sono i motivi per i quali il Gruppo della Democrazia cristiana vota a favore di questo provvedimento, che rappresenta un passo importante per una migliore difesa dell'ambiente, per una vita sempre migliore.

PROCACCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI. Signor Presidente, desidero annunciare brevemente il voto favorevole del Gruppo «Verdi-La Rete» a questo provvedimento. Ho avuto modo ripetutamente, nel corso della discussione, di illustrare le motivazioni del nostro voto; in questa sede desidero soltanto dire che si tratta di un provvedimento giusto, necessario, anche se forse un po' tardivo, e comunque dovuto.

Condivido pienamente le considerazioni che diversi colleghi hanno fatto sulla necessità di recuperare una qualità di vita autentica non solo per noi, ma anche per tutte le altre specie viventi e in questo senso mi riporto anche a considerazioni che abbiamo avuto modo di svolgere, in sede di discussione generale, circa la necessità di ulteriori integrazioni e di modifiche al provvedimento, che il tempo – mi auguro – ci permetterà di apportare.

Voglio concludere questo mio brevissimo intervento con l'auspicio che finalmente, in questa legislatura, il provvedimento possa portare a termine compiutamente il suo *iter* parlamentare e che quindi non rimanga, ancora una volta, sospeso. Si tratta di una legge che i Verdi vedono con grande favore e penso che tra i più soddisfatti dovrebbe esservi il Ministro dell'ambiente, dal momento che, fino a qualche tempo fa, dalle rilevazioni compiute, risultava che a Roma la zona più inquinata dal punto di vista acustico era proprio quella di Piazza Venezia dove il Ministro ha la sua sede. (*Applausi dal Gruppo «Verdi-La Rete»*).

GIOLLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIOLLO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, nel riconfermare il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista al provvedimento legislativo sull'inquinamento acustico, ribadisco quanto

già rilevato ieri dal sottoscritto e dal senatore Parisi, in sede di discussione generale. Nonostante i limiti evidenti insiti nel provvedimento, gli effetti positivi che dallo stesso potranno scaturire dopo la sua approvazione, che io auspico avvenga quanto prima, sono legati ad una sua rapida attuazione. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista).*

PRESIDENTE. Metto ai voti, nel suo complesso, il testo unificato dei disegni di legge, il cui titolo, nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente: «Legge-quadro sull'inquinamento acustico».

È approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» (1024) *(Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1024.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi d'imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513.

Ricordo che nella seduta del 1° aprile ha avuto inizio l'esame degli emendamenti, che sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Si è proceduto alla votazione di diversi emendamenti, mentre sono

stati accantonati alcuni emendamenti all'articolo 17; la discussione si è poi interrotta sull'articolo 27.

Prima di riprendere l'esame degli emendamenti, invito il senatore segretario a dar lettura del nuovo parere della 5ª Commissione.

STAGLIENO, *segretario*. «La Commissione programmazione economia, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, conferma il parere contrario sull'emendamento 66.106/A e dichiara parere ugualmente contrario sull'emendamento 67.0.100 (limitatamente al comma 1), in entrambi i casi per violazione dell'articolo 81 della Costituzione».

PRESIDENTE. Dal parere espresso dalla 5ª Commissione permanente si evince che le questioni relative all'articolo 17, per le quali erano state auspiccate delle modifiche, non sono state ancora completamente risolte. Pertanto, l'esame degli emendamenti all'articolo 17 resta per il momento accantonato.

Passiamo quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 27 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

CAPO IV

STRUTTURA E ALIQUOTE DELLE ACCISE SUI TABACCHI LAVORATI

Articolo 27.

(Prodotti soggetti ad accisa)

1. Sono considerati tabacchi lavorati:

- a) i sigari e i sigaretti;
- b) le sigarette;
- c) il tabacco da fumo:
 - 1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;
 - 2) gli altri tabacchi da fumo.

2. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 - «c) il tabacco da fumo:
 - 1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;
 - 2) gli altri tabacchi da fumo»;
- b) nel secondo comma, lettera c), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
 - «2-bis) è considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette il tabacco da fumo definito ai numeri 1) e 2) nel quale più del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro.».

3. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 825, le parole «per i generi importati» sono sostituite dalle parole «per i generi di provenienza comunitaria o importati dai Paesi terzi».

4. Fino alla data della effettiva successione, nei rapporti giuridici attivi e passivi, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la società per azioni derivata dalla trasformazione della stessa Amministrazione ai depositi di distribuzione all'ingrosso nei quali possono essere introdotti i tabacchi lavorati di provenienza comunitaria ai sensi della legge 10 dicembre 1975, n. 724, si applicano il regime dei depositi fiscali previsto dal presente decreto e le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 26 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 17 agosto 1983. L'autorizzazione alla istituzione dei predetti depositi è rilasciata da apposito ufficio del Servizio dei monopoli fiscali, il lotto e le lotterie, di cui al successivo comma; l'imposta di consumo e l'imposta sul valore aggiunto sui tabacchi introdotti nei depositi fiscali sono corrisposte all'atto della immissione in consumo e sono versate al predetto ufficio.

5. Presso il Ministero delle finanze è istituito il «Servizio dei monopoli fiscali, del lotto e delle lotterie», per l'esercizio delle funzioni e delle attività per l'applicazione di quanto disposto dal presente decreto relativamente alla accisa sui tabacchi lavorati, nonché di quelle di interesse generale già affidate o conferite per legge alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e di quelle inerenti alle entrate speciali affidate al Ministero delle finanze. Il Servizio provvede inoltre alla gestione stralcio e alla trattazione amministrativa delle situazioni relative al rapporto di lavoro del personale già appartenente alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Al Servizio è preposto un dirigente generale di livello B ed è articolato in due direzioni centrali dirette da dirigenti di livello C. Al Servizio si applicano le disposizioni che regolano l'attività della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento di trasformazione in società per azioni; presso il Servizio è istituito l'ufficio di ragioneria in sostituzione dell'ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Al maggior onere derivante dal presente comma per effetto della istituzione dei predetti posti di qualifica dirigenziale, valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere dall'anno 1993, si provvede, in deroga all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 500, con quota parte delle maggiori entrate assicurate dal presente decreto.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita la data di attivazione del Servizio di cui al comma 5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le necessarie conseguenti disposizioni di adeguamento del regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

7. Il comitato di gestione del Dipartimento delle dogane e imposte indirette è integrato dal Ministro delle finanze che lo presiede e da un sottosegretario da lui delegato con funzioni di vice presidente nonché dal segretario generale e dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. Il predetto comitato esercita, oltre alle funzioni di cui

all'articolo 2 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, quelle previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. Fino all'espletamento delle procedure previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, fanno parte del comitato di gestione del Dipartimento delle dogane ed imposte indirette i rappresentanti del personale presenti nel consiglio d'amministrazione dello stesso Dipartimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere i commi 5 e 6.

27.1 PICCOLO, LIBERTINI CROSETTA, SARTORI,
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI
Vittorio

Sopprimere i commi 5 e 6.

27.2 LA COMMISSIONE

Sostituire i commi 5 e 6 con il seguente:

«Le funzioni e le attività concernenti le accise sui tabacchi lavorati, le autorizzazioni per i depositi di distribuzione all'ingrosso di tali prodotti, sono attribuite al "Servizio dei Monopoli fiscali, del lotto e delle lotterie" istituito presso il Ministero delle finanze; al medesimo servizio sono altresì attribuite le funzioni e le attività concernenti l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi nonché quelle di interesse generale già affidate o conferite per legge alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e quelle inerenti alle entrate speciali affidate al Ministero delle finanze. Il Servizio provvede inoltre alla gestione stralcio e alla trattazione amministrativa delle situazioni relative al rapporto di lavoro del personale già appartenente alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Al Servizio è preposto un dirigente generale di livello B ed è articolato in due direzioni centrali dirette da dirigenti di livello C; presso di esso è istituito l'ufficio di ragioneria in sostituzione dell'ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Al Servizio si applicano le disposizioni che regolano l'attività dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento di trasformazione in società per azioni. La data di attivazione del Servizio è stabilita, coerentemente con le procedure di trasformazione in S.p.a. previste dalla delibera del CIPE del 18 febbraio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 1993, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite altresì le necessarie conseguenti

disposizioni di adeguamento del regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. Al maggiore onere derivante dal presente comma per effetto della istituzione dei predetti posti di qualifica dirigenziale, valutato in oltre 400 milioni annui, a decorrere dall'anno 1993, si prevede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

27.101

IL GOVERNO

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

27.4

LA COMMISSIONE

All'emendamento 27.5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al maggior onere derivante dal presente comma per effetto della istituzione del predetto posto di qualifica dirigenziale valutato in 150 milioni annui, a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 93-95, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni di bilancio».

27.5/1

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Nell'ambito del Dipartimento delle dogane e imposte indirette è istituita la direzione centrale per l'analisi merceologica e il laboratorio chimico alla quale è preposto un dirigente generale di livello C. Sono corrispondentemente soppressi un posto di funzione di dirigente superiore di livello D di cui al quadro F della tabella VI del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come sostituito dalla tabella A allegata al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, e un posto di quinto livello della qualifica funzionale di cui alla tabella B allegata al medesimo decreto legislativo n. 105 del 1990».

27.5

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

GIOLLO. L'emendamento 27.1 si illustra da sè.

PAVAN. Signor Presidente, anche la Commissione dà per illustrati gli emendamenti 27.2, 27.4 e 27.5, sui quali peraltro il relatore, senatore Forte, si è a lungo soffermato in sede di relazione.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, anche gli emendamenti del Governo si illustrano da sè. Essi propongono una riformulazione dei commi 5 e 6, che la Commissione aveva soppresso, e ritengo che risolvano un problema tecnico, relativo alla copertura.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo è contrario all'emendamento 27.1, identico all'emendamento 27.2, e invita la Commissione a ritirare quest'ultimo, che sarebbe sostituito dall'emendamento 27.101 del Governo. È inoltre favorevole all'emendamento 27.4.

PRESIDENTE. Dopo l'invito rivolto dal rappresentante del Governo, la Commissione mantiene il suo emendamento?

FAVILLA, *f.f. relatore*. Signor Presidente, la Commissione è contraria all'emendamento 27.101, e mantiene quindi l'emendamento 27.2.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, in Commissione era stato sollevato un problema di correttezza della copertura - prego il senatore Favilla di seguire il mio ragionamento - e in quella sede erano stati soppressi i commi 5 e 6, con l'invito al Governo a riformulare la norma relativa alla copertura. La copertura è ora corretta, per cui vorrei pregare anche il senatore Pavan, il quale ha seguito tale questione, di esprimere il parere della Commissione secondo quelle che sembravano essere state le intese.

PRESIDENTE. Dopo questa nuova precisazione del rappresentante del Governo, la Commissione insiste ancora per il mantenimento del proprio emendamento?

FAVILLA, *f.f. relatore*. Sì, signor Presidente, manteniamo l'emendamento 27.2.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, vorrei precisare che non si trattava solo di definire la copertura finanziaria, ma che la Commissione era e resta contraria all'istituzione di un dirigente di livello B, ossia al dispositivo complessivo proposto dal Governo con l'emendamento 27.101. Vorrei far presente che la Commissione è stata contraria non solo in questa occasione ma anche in altre, poichè si tratta di una norma che il Governo continua a sottoporre alla Commissione, che puntualmente la boccia. Il Governo, pertanto, dovrebbe ritirare l'emendamento. Prego inoltre il senatore Favilla di riconsiderare l'emendamento 27.5, che la Commissione ha approvato, ma che ripropone la medesima logica dell'emendamento 27.101.

PRESIDENTE. A questo punto, onorevoli colleghi, dobbiamo cercare di capirci. Come abbiamo ascoltato, senatore Favilla, l'argomento proposto con l'emendamento 27.101 dal Governo sarebbe storicamente respinto dalla Commissione. Si tratta ora di sapere se il Governo intenda rinunciarvi o meno. Mi sembra però di capire che il Governo mantiene l'emendamento 27.101.

È inoltre necessario che il senatore Favilla si pronunci sulla richiesta del senatore Garofalo circa l'emendamento 27.5.

FAVILLA, *f.f. relatore*. La Commissione mantiene gli emendamenti 27.5 e 27.2 ed è contraria all'emendamento 27.101, presentato dal Governo. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento 27.5/1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.2, presentato dalla Commissione, identico all'emendamento 27.1, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

È approvato.

Avverto che l'emendamento 27.101, presentato dal Governo, è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 27.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.5/1, presentato dal Governo.

Non è approvato.

PAVAN. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.5.

FAVILLA, *f.f. relatore*. Signor Presidente, la Commissione lo ritira.

PRESIDENTE. Ricordo che il testo dell'articolo 28 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 28.

(*Aliquote*)

1. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come da ultimo modificate dall'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, sono stabilite, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, come segue:

a) sigarette.....	56	per cento;
b) sigari e sigaretti naturali.....	23	per cento;
c) sigari e sigaretti altri.....	46	per cento;
d) tabacco da fumo trinciato fino utilizzato per arrotolare le sigarette ed altro tabacco da fumo.	54	per cento;
e) tabacco da masticare.....	24,78	per cento;
f) tabacco da fiuto.....	24,78	per cento.

2. Per le sigarette l'aliquota di cui al comma 1, lettera a), è elevata, a decorrere dal 1° maggio 1993, al 57 per cento.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'esenzione o il rimborso dell'accisa sui tabacchi lavorati nei seguenti casi:

- a) prodotti denaturati usati a fini industriali od orticoli;
- b) prodotti distrutti sotto sorveglianza amministrativa;
- c) prodotti destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti;
- d) prodotti riutilizzati dal produttore.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

«Art. 28-bis.

(*Norma abrogativa*)

1. L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, è abrogato».

28.0.1

LA COMMISSIONE

Ricordo che tale emendamento è stato dato per illustrato dal relatore.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 29 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

CAPO V

ALTRE IMPOSIZIONI INDIRETTE

Articolo 29.

(Criteri generali)

1. L'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, di produzione nazionale o di provenienza comunitaria, si applicano con le aliquote vigenti al 1° gennaio 1993 e con le seguenti modalità:

a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo;

b) obbligato al pagamento dell'imposta è:

1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;

2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;

c) l'immissione al consumo si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza competente per territorio. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di lire 500 mila e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta media-

mente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento; per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

2. Per i prodotti d'importazione dai Paesi terzi l'imposta è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dalle dogane con le modalità previste per i diritti di confine.

3. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e presso i commercianti ed i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.

4. Per i tributi disciplinati dal presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16.

5. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta sui prodotti di provenienza comunitaria si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano al diritto erariale speciale dovuto sugli alcoli denaturati provenienti, allo stato tale quale o contenuti in altri prodotti, da altro Stato membro, con obbligo di presentazione della dichiarazione mensile e di pagamento entro il mese successivo a quello cui essa si riferisce; le predette disposizioni si applicano anche all'imposta di consumo sui prodotti di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76, in quanto compatibili con le norme di cui alla legge 17 luglio 1942, n. 907, e alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Il diritto erariale per gli alcoli denaturati ottenuti dalla distillazione del siero o del permeato di siero di latte è dovuto nella stessa misura prevista per l'alcole denaturato proveniente dal melasso.

7. I termini per la presentazione delle dichiarazioni e il pagamento dell'imposta possono essere modificati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere le parole: «L'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica e» e sostituire le parole: «si applicano» con le altre: «si applica».

29.1

LA COMMISSIONE

Ricordo che tale emendamento è stato dato per illustrato dal relatore. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Presidenza del vice presidente GRANELLI

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 29.0.1 e il relativo subemendamento 29.0.1/1:

All'emendamento 29.0.1, al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 1993», con le seguenti: «1° gennaio 1994».

29.0.1/1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Consorzio obbligatorio tra i produttori di sacchetti di plastica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica, di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, sono soppresse. I soggetti che effettuano la prima immissione in consumo dei predetti sacchetti di plastica di produzione nazionale, di provenienza comunitaria o di importazione devono essere iscritti ad un consorzio obbligatorio, le cui quote associative devono essere determinate in relazione alle quantità annue immesse in consumo da ciascun consorziato.

2. La prima immissione in consumo si verifica:

a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

b) per i prodotti di provenienza comunitaria, nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'IVA la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro della Comunità economica europea, a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

c) per i prodotti di provenienza da paesi terzi, all'atto dell'importazione.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di costituzione e di funzionamento del consorzio obbligatorio ed i criteri di determinazione delle quote associative che devono affluire all'entrata dello Stato.

4. In sede di prima applicazione della presente legge l'entità complessiva delle quote associative dovrà essere pari al gettito del tributo soppresso.

5. I soggetti che immettono in consumo sacchetti di plastica senza essere iscritti al consorzio obbligatorio o senza aver ottemperato agli obblighi contributivi sono assoggettati, indipendentemente dal pagamento della quota dovuta, ad una pena pecuniaria dal doppio al quadruplo della quota associativa».

29.0.1

LA COMMISSIONE

Ricordo che l'emendamento 29.0.1 è stato dato per illustrato dal relatore.

Invito pertanto il rappresentante del Governo ad illustrare l'emendamento 29.0.1/1.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'emendamento 29.0.1/1 si illustra da sè. Si tratta di spostare di un anno la data prevista dal primo comma dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 29.0.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FAVILLA, *f.f. relatore*. Esprimo parere favorevole.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, non ho capito come si potrà coprire il 1993 se viene spostata di un anno la data prevista dal primo comma dell'emendamento 29.0.1. Si sposta di un anno, ma nel 1993 che cosa succede?

PRESIDENTE. Il senatore Pavan o il senatore Favilla vogliono dare un chiarimento all'interrogativo posto dal senatore Garofalo?

PAVAN. Non si fa in tempo a formare il consorzio quest'anno.

VISCO. Il chiarimento dovrebbe darlo il Governo.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, lo spostamento al 1° gennaio 1994 è necessitato dal fatto che siamo già

nel mese di aprile e quindi il consorzio non può essere costituito retroattivamente. Ci vogliono i tempi per costituirlo e per metterlo in funzione.

VISCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VISCO. Signor Presidente, capisco la preoccupazione del Governo e mi sembra condivisibile. Però, se non vado errato, nel primo comma dell'articolo 29 del decreto-legge, esiste una frase che dice che l'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica si applica con le aliquote vigenti al 1° gennaio 1993. Ciò significa, in sostanza, che rimane in vigore l'imposta per un anno. È questo l'obiettivo del Governo, cui la Commissione aderisce.

FORTE, *relatore*. Visto che siamo in aprile, si potrebbe scrivere, invece che «1° gennaio 1994», «1° luglio 1993». Dobbiamo infatti tenere presente che questa imposta è contraria alla normativa comunitaria ed è sfornita del regime di tutela delle accise. Pertanto, se la teniamo in vigore, abbiamo il contrabbando. In conclusione, pregherei il Governo di correggere la data con l'altra: «1° luglio 1993».

PRESIDENTE. Il Governo concorda con quanto è stato proposto dal relatore?

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì, signor Presidente. Il Governo aderisce a quanto proposto dal senatore Forte.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.0.1/1, presentato dal Governo, con la modifica proposta dal relatore e accolta dal rappresentante del Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.0.1, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 30 del decreto-legge.

Ricordo che il testo dell'articolo è il seguente:

Articolo 30.

(Imposizione sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio)

1. Gli oli lubrificanti (codice NC 2710 00 99), ferma restando la tassazione prevista dall'articolo 17, comma 2, sono soggetti ad imposta

di consumo nella misura di lire 1.040.000 per tonnellata, anche quando sono destinati, messi in vendita o impiegati, per usi diversi dalla combustione o carburazione. Alla medesima imposta sono assoggettate le preparazioni lubrificanti (codice NC 3403), limitatamente al contenuto di olio lubrificante.

2. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) sono assoggettati ad imposta nella misura di lire 60.000 per tonnellata.

3. L'imposta di cui ai commi 1 e 2 si applica secondo i criteri stabiliti nell'articolo 29, con l'obbligo di presentazione della dichiarazione mensile e del pagamento dell'imposta entro il mese successivo a quello cui si riferisce. Le stesse formalità devono essere osservate per l'imposta dovuta sulle merci di provenienza comunitaria contenenti gli anzidetti prodotti.

4. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non è dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, e nei consumi di cui all'articolo 18, comma 2.

5. Gli oli lubrificanti e gli altri oli minerali ottenuti congiuntamente dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono soggetti ad imposta in misura pari al 50 per cento dell'aliquota normale prevista per gli oli di prima distillazione e per gli altri prodotti. La percentuale anzidetta può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, in relazione alla esigenza di assicurare competitività all'attività della rigenerazione, ferma restando, in caso di diminuzione della percentuale, l'invarianza del gettito sugli oli lubrificanti da attuare con lo stesso decreto, mediante una corrispondente variazione in aumento dell'aliquota normale. Gli oli minerali contenuti nei residui di lavorazione e gli oli usati, se destinati alla combustione, non sono soggetti a tassazione.

6. Ferma restando la tassazione prevista dall'articolo 17, comma 2, gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono assoggettati alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.

7. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli o di altri manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

8. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 6, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi alchilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di

sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purchè non superiori al 5 per cento in volume.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 4, dopo le parole: «delle resine artificiali o sintetiche,» inserire le seguenti: «comprese le colle adesive, e nella produzione di antiparassitari per le piante da frutta,».

30.2

LA COMMISSIONE

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «di pannelli o di altri manufatti per l'edilizia» con le altre: «di pannelli in genere nonchè di manufatti per l'edilizia».

30.1

LA COMMISSIONE

Ricordo che tali emendamenti sono stati dati per illustrati dal relatore.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, vorrei innanzitutto precisare che nell'emendamento 30.2 dovrebbe essere soppressa la congiunzione: «e». Credo, peraltro, che si tratti di un errore di stampa.

Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 30.2 e 30.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sulla proposta di modifica dell'emendamento 30.2 avanzata dal Governo.

FAVILLA, *f.f. relatore*. Accolgo tale proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.2, presentato dalla Commissione, con la modifica testè proposta dal rappresentante del Governo e accolta dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo dei successivi articoli del decreto-legge è il seguente:

CAPO VI.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 31.

(Mutua assistenza per recupero crediti)

1. Il primo comma dell'articolo 346-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni degli articoli 346-*bis* e 346-*ter* si applicano ai crediti relativi:

a) alle restituzioni, agli interventi ed alle altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale e parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di tali misure;

b) ai prelievi agricoli, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della decisione 70/243/CECA, CEE, EURATOM e dell'articolo 128, lettera a), dell'atto di adesione;

c) ai dazi doganali, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della decisione richiamata dalla precedente lettera e dell'articolo 128, lettera b), dell'atto di adesione;

d) ai diritti di accisa che gravano sugli oli minerali, sull'alcole e sulle bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati;

e) alle spese ed agli interessi relativi al recupero dei crediti sopraindicati».

Articolo 32.

*(Compiti degli uffici tecnici di finanza -
Vigilanza su alcoli superiori e sanzioni)*

1. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare interventi presso soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie.

2. Il regime di vigilanza fiscale previsto per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, si applica anche ai prodotti di provenienza comunitaria che sono, a tal fine, assimilati ai prodotti nazionali; l'assunzione in carico, nei prescritti registri, deve essere effettuata con riferimento alla documentazione commerciale emessa per la scorta delle singole partite di prodotti.

3. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, per le irregolarità ed infrazioni alla disciplina stabilita ai sensi del presente titolo si applica la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 3 milioni.

4. Gli interventi e i controlli indicati nel comma 1 possono essere esercitati, previo il necessario coordinamento con gli uffici tecnici di finanza, anche dalla Guardia di finanza.

5. Il personale del Dipartimento delle dogane e imposte indirette che espleta i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa si avvale del segnale di cui all'articolo 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Articolo 33.

(Disposizioni transitorie)

1. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente decreto lavorano o custodiscono prodotti soggetti ad imposta, in regime sospensivo, sono assoggettati al regime del deposito fiscale.

2. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano una attività per la quale è prescritta, per effetto delle disposizioni recate dal presente decreto, la licenza fiscale devono farne la richiesta entro trenta giorni dalla predetta data. La licenza è rilasciata entro i successivi quindici giorni, previo pagamento da parte dell'obbligo del diritto di licenza.

3. Le disposizioni relative alla colorazione o denaturazione dei prodotti ammessi ad usi agevolati continuano ad applicarsi fino alla emanazione di disposizioni comunitarie in materia.

4. Per il benzolo, il toluolo, gli xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, fino alla emanazione del decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 17, comma 7, devono essere osservate le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 9 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1986; i prodotti di provenienza comunitaria sono assimilati, a tal fine, ai prodotti nazionali e devono essere assunti in carico, nei prescritti registri, con riferimento alla eventuale documentazione commerciale emessa per la scorta delle singole partite di prodotti.

5. Fino alla emanazione dei decreti previsti nel secondo periodo del comma 7 dell'articolo 29, gli oli lubrificanti e gli altri prodotti di cui all'articolo 30, di provenienza comunitaria, devono essere assunti in carico, nei prescritti registri, dall'esercente che ne effettua l'immissione al consumo sulla base della documentazione commerciale emessa per la scorta delle partite di tali prodotti.

6. Fino alla emanazione dei decreti ministeriali previsti dal presente titolo continuano ad applicarsi le disposizioni recate dai decreti ministeriali emanati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 34.

(Adeguamenti alla normativa comunitaria)

1. Le disposizioni di attuazione delle direttive della Comunità economica europea in materia di accisa, che dispongono modificazioni

e integrazioni di quelle recepite con il presente decreto, anche con riferimento ad adeguamenti delle aliquote, stabiliti dai competenti organi comunitari sia per la fissazione del livello delle aliquote minime e il mantenimento del loro valore reale sia per tener conto delle variazioni del valore dell'ECU rispetto alla valuta nazionale, sono emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 35 del decreto-legge.

Ricordo che il testo dell'articolo è il seguente:

Articolo 35.

(Soppressione di imposte)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppresse le seguenti imposte:

a) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sullo zucchero, istituita con l'articolo 1 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione dello zucchero, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1924;

b) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine di cui al testo unico delle disposizioni legislative per l'imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e delle analoghe materie zuccherine, approvato con il decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1924;

c) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi, istituita con l'articolo 2 della legge 4 agosto 1975, n. 417, e successive modificazioni;

d) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulla margarina, istituita con l'articolo 3 della legge 4 agosto 1975, n. 417, e successive modificazioni;

e) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo e sulle munizioni, istituita con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 393, e successive modificazioni;

f) imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao, sulle pellicole e bucce di cacao, istituita con il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206;

g) imposta di consumo sul caffè, istituita con l'articolo 1 dell'allegato A al decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, e successive modificazioni;

h) imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione e sugli accendigas, istituite, rispettivamente, con il decreto-legge 20 aprile

1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, e con il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, e successive modificazioni;

i) imposta erariale di consumo sui prodotti audiovisivi e cinefototuttici, istituita con l'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.

2. Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, è soppresso dal 1° luglio 1996.

3. Per il rimborso dell'imposta assolta sulle giacenze di zucchero detenute in quantità superiore a 10 tonnellate alla data del 1° gennaio 1993 dagli esercenti magazzini commerciali, si applicano le disposizioni dell'articolo 14. Il rimborso è dovuto sulla base delle istanze e della allegata documentazione presentate entro il 1° febbraio 1993, all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio.

4. Per il rimborso della imposta assolta sui prodotti audiovisivi e cinefototuttici, detenuti per uso commerciale alla data del 1° gennaio 1993 presso magazzini o esercizi di vendita, si applica l'articolo 14. Il rimborso è dovuto sulla base delle istanze presentate entro il 1° febbraio 1993 all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, nella misura che risulta dalla bolletta di importazione per i prodotti importati direttamente dall'esercente oppure nelle seguenti misure percentuali del prezzo di acquisto corrisposto dai rivenditori: 4,94 per cento per i prodotti della categoria 12A, 7,82 per cento per i prodotti della categoria 8F, 9,42 per cento per i prodotti di altre categorie; per ciascuna categoria, marca o tipo, si considerano giacenti i prodotti pervenuti per ultimo, e ai fini del rimborso non si tiene conto della quota parte di giacenze eccedente il 20 per cento del valore dichiarato nella istanza di rimborso.

5. Sono abrogati la legge 26 maggio 1966, n. 344, contenente disposizioni sulla disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, la legge 28 marzo 1968, n. 393, gli articoli 23, 24 e 25 del decreto-legge 30 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, recanti disposizioni per il pagamento differito per le imposte di fabbricazione, e le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto.

6. Sugli apparecchi di accensione e relative parti principali di ricambio e sugli accendigas detenuti per uso commerciale alla data del 1° gennaio 1993 presso i magazzini dei distributori all'ingrosso di cui ai decreti del Ministro delle finanze 22 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 6 maggio 1971, e 2 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'11 febbraio 1972, è dovuto il rimborso dell'imposta assolta. I soggetti interessati devono presentare all'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, competente per territorio, istanza di rimborso a pena di decadenza entro il 15 aprile 1993, con i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sulle giacenze di oli da semi sia tal quali che in semi oleosi, detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto in quantità superiore alle 10 tonnellate negli stabilimenti di disoleazione, è dovuto il rimborso dell'imposta assolta. I diretti interessati devono presentare all'Ufficio tecnico di finanza competente per territorio istanza di rimborso a pena di decadenza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allegando copia della documentazione dalla quale risulti l'entità della giacenza denunciata».

35.1

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. È ammessa la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura dell'imposta assolta sui prodotti audiovisivi e cinefotografici, detenuti per uso commerciale alla data di entrata in vigore del presente decreto presso magazzini o esercizi di vendita, quale risulta dalla bolletta d'importazione per i prodotti importati direttamente dall'esercente oppure nelle seguenti misure percentuali del prezzo di acquisto corrisposto dai rivenditori: 4,94 per cento per i prodotti della categoria 12A; 7,82 per cento per i prodotti della categoria 8F; 9,42 per cento per i prodotti di altre categorie. I soggetti interessati ad usufruire del credito d'imposta devono presentare all'Ufficio tecnico di finanza competente per territorio apposita istanza, a pena di decadenza, entro il 1° febbraio 1993, elencando per ciascuna categoria, marca e tipo di prodotto, le bollette d'importazione o le fatture d'acquisto, non anteriori, in entrambi i casi, al 1° gennaio 1991. Per ciascuna categoria, marca e tipo si considerano giacenti i prodotti pervenuti per ultimo. Nell'istanza deve essere dichiarato anche il valore complessivo degli acquisti di prodotti soggetti ad imposta effettuati nell'anno 1992; non viene presa in considerazione ai fini della concessione del credito d'imposta la quota parte di giacenza eccedente il 20 per cento di tale valore. Il suddetto credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile».

35.2

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6bis) La messa in libera pratica di residui di operazioni di importazioni di cacao, effettuate fino al 31 dicembre 1992, in sospensione temporanea della relativa imposta erariale di consumo all'epoca vigente, è effettuata, a partire dal 1° gennaio 1993, in esenzione dal pagamento della imposta stessa».

35.100

RAVASIO

Al comma 4, in fine, le parole: «valore dichiarato nella istanza di rimborso» sono sostituite con le parole: «valore complessivo degli acquisti di prodotti soggetti ad imposta effettuati nell'anno 1992. Il rimborso può essere accordato con la concessione di un credito d'imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze.».

35.101

IL GOVERNO

Ricordo che gli emendamenti 35.1 e 35.2 sono stati dati per illustrati dal relatore.

Invito pertanto i presentatori dei restanti emendamenti ad illustrarli.

* RAVASIO. Signor Presidente, l'emendamento 35.100 era stato da me presentato in Commissione e poi ritirato poichè apparso superfluo. Da una verifica effettuata dal Ministero delle finanze è risultata però necessaria l'introduzione di questa modifica, al fine di evitare l'assurda situazione per cui quest'anno alcuni contribuenti dovrebbero pagare imposte di consumo che, a decorrere dal 1° gennaio 1993, non devono essere corrisposte.

L'emendamento ha perciò valore tecnico e ha come obiettivo quello di evitare una distorsione assurda.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, l'emendamento 35.101 si illustra da sè.

Se mi consente, vorrei esprimere il parere sugli emendamenti presentati, che è favorevole su tutti.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *f.f. relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 35.100 e 35.101.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.100, presentato dal senatore Ravasio.

È approvato.

L'emendamento 35.101 è precluso.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 36 del decreto-legge.

Ricordo che il testo dell'articolo è il seguente:

TITOLO II

ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

CAPO I

ARMONIZZAZIONE DELLE ALIQUOTE

Articolo 36.

(Modificazione di talune aliquote)

1. Nella tabella A, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 36) è sostituito dal seguente:

«36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del 22 per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05);».

2. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppressi i numeri 22), 23), 27), 34), 40) e 41), e i numeri 24) e 39) sono sostituiti dai seguenti:

«24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui al numero 21), nonchè quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alla lettera a) dello stesso articolo;

39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui al precedente n. 21) e alla realizzazione degli interventi di cui al precedente n. 25);».

3. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

a) sono soppressi i numeri 54), 59), 75), 83), 84), 88), 94), 95), 96), 97), 105), 107), 108), 109), 115), 116), 118) e 126);

b) i numeri 24), 104) e 123), sono sostituiti dai seguenti:

«24) tè, mate (v.d. 09.02-09.03);

104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore ad 1Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti

petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55° C, nei quali il distillato a 225° C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300° C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;

123) spettacoli cinematografici; spettacoli sportivi; spettacoli teatrali elencati al n. 4 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640; spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e le attività circensi e dello spettacolo viaggiante»;

c) sono aggiunti i seguenti numeri:

«127-bis) somministrazioni di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T 1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; gas di petrolio liquefatti contenuti in bombole da 10 e 15 kg;

127-ter) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita;

127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;

127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia ceduti da imprese costruttrici; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione;

127-sexies) beni, escluse materie prime e semi lavorate, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti di cui al numero 127-quinquies);

127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti di cui al numero 127-quinquies);

127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula dei contratti di locazione immobiliare di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, rese a non aderenti o non associati

dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale per il tramite delle loro organizzazioni provinciali.».

4. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 12 per cento:

a) per le cessioni e le importazioni di:

- 1) morchie e fecce di olio di oliva (v.d. ex 15.17);
- 2) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve freschi anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05);
- 3) vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti e quelli contenenti più del 22 per cento in volume di alcole; vini liquorosi ed alcolizzati; vermouth ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche con esclusione di quelli contenenti più del 22 per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05 - ex 22.06);
- 4) sidro, sidro di pere ed idromele (v.d. ex 22.07);
- 5) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione dei semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);
- 6) polveri per acque da tavola (v.d. ex 30.03);
- 7) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01);
- 8) saponi comuni (v.d. ex 34.01);
- 9) pelli gregge, ancorchè salate, degli animali delle specie bovina, ovina, suina ed equina (v.d. ex 41.01);
- 10) carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili (v.d. 27.01); ligniti e relativi agglomerati (v.d. 27.02); coke e semicoke di carboni fossili e di lignite, agglomerati o non (v.d. 27.04 - A e B); coke di petrolio (v.d. 27.14 - B);
- 11) materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico;
- 12) materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione;
- 13) apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche;
- 14) beni mobili e immobili vincolati ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni;
- 15) materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti, quale polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti, quali cementi normali e clinker; laterizi quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per stufe; ferro per cemento armato; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento e laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli per recinzione; materiali per pavimentazione interna o esterna, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in P.V.C., prodotto ceramico cotto denominato biscotto, e per rivestimenti

quali carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico, piastrelle da rivestimento murale in sughero; materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per tubi; bituminosi e bitumati, quali conglomerati bituminosi;

16) bevande a base di vino, indicate nel decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988, n. 124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 1988; bevande vinose destinate al consumo familiare dei produttori e ad essere somministrate ai collaboratori delle aziende agricole;

b) per le prestazioni di servizi aventi per oggetto:

1) noleggi di film posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

2) cessioni di contratti di prestazione sportiva, a titolo oneroso, svolta in forma professionistica, di cui all'articolo 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91;

3) cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche;

4) prestazioni di trasporto aereo di persone.

5. Le cessioni e le importazioni dei beni indicati nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soggette all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 19 per cento. È soppressa la disposizione di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

6. Le cessioni e le importazioni di prodotti omeopatici sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 19 per cento. Non si fa luogo a rimborsi di imposte pagate nè sono consentite le variazioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

7. Al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo sono sopprese le parole «ed al 27,55 per cento per quelle soggette all'aliquota del trentotto per cento» e, nel secondo periodo, le parole «per 138 quando l'imposta è del trentotto per cento».

8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 2:

1) al secondo comma, n. 5), sono sopprese le parole da «con esclusione» fino a: «di cui all'articolo 19»;

2) al terzo comma, la lettera h) è abrogata;

b) nell'articolo 10:

1) al n. 6), le parole: «le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione e» sono sostituite dalle seguenti: «le operazioni relative»;

2) il n. 18) è sostituito dal seguente:

«18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze»;

3) dopo il n. 27-bis) è aggiunto il seguente: «27-ter) le cessioni a soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti di cui al presente articolo, relative a beni che all'atto dell'acquisto o dell'importazione non hanno dato luogo alla detrazione dell'imposta.».

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 1992 nei confronti dello Stato e degli altri enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.

10. Il termine di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, relativo alla proroga delle agevolazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto previste nell'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è differito al 31 dicembre 1993.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire l'alea con il seguente:

«2. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi i numeri 22), 23), 27), 34), 40) e 41), e i numeri 21), 24) e 39) sono sostituiti dai seguenti:».

Conseguentemente, premettere al capoverso 24) il seguente:

«21) fabbricati e porzioni di fabbricato di cui all'articolo 13 della legge 12 luglio 1949, n. 408, e successive modifiche ed integrazioni, ancorchè non ultimati purchè permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici nei termini e alle condizioni indicati nell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; case rurali di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, cedute da imprese costruttrici, ancorchè non ultimate, purchè rimanga l'originaria destinazione;».

36.1

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, FORTE, SCHEDA

Al comma 2, nell'alea sopprimere le parole: «e 41», e sostituire le parole: «e 39», con le altre: «39 e 41»; aggiungere in fine il seguente numero: «n. 41) Gas di petrolio liquefatti contenuti in bombole da 10 e 15 kg.».

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il capoverso 127-bis).

36.3

VISCO, GAROFALO, ANDREINI, BRINA, LON-
DEI, PELLEGRINO

*Al comma 3, lettera b), nell'alea, dopo le parole: «i numeri 24)»,
inserire il numero: «80),» e dopo il capoverso 24) inserire il seguente:
«80) preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove (v.d. ex
21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura;».*

36.7

LA COMMISSIONE

*Al comma 3, lettera b), nell'alea, dopo le parole: «i numeri 24)»,
inserire il numero: «103),» e dopo il capoverso 24) inserire il seguente:*

«103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas
per uso di imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese
poligrafiche, editoriali e simili; gas, gas metano e gas petroliferi lique-
fatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti
di distribuzione per essere successivamente erogati;».

36.5

LA COMMISSIONE

*Al comma 3, lettera b), nell'alea, sopprimere le parole: «e 123)»;
conseguentemente, nella stessa lettera b), sopprimere il capoverso 123).*

36.4

LA COMMISSIONE

*Al comma 3, lettera c), sostituire il capoverso 127-bis) con il
seguente:*

«127-bis) somministrazione di gas metano usato come combustibile
per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui
alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministe-
riale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; gas di petrolio liquefatti
contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 Kg. in
qualsiasi fase della commercializzazione;».

36.8

LA COMMISSIONE

*Al comma 3, lettera c), nel capoverso 127-quinquies), sostituire le
parole: «impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia»
con le altre: «impianti di produzione e reti di distribuzione di calore-
energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica».*

36.9

LA COMMISSIONE

Al comma 3, lettera c), al capoverso 127-quinquies) aggiungere il seguente periodo: «edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, ceduti dalle imprese costruttrici;».

36.10

LA COMMISSIONE

Al comma 3, lettera c), sopprimere il capoverso 127-octies.

36.11

PICCOLO, LIBERTINI CROCETTA, SARTORI,
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-
torio

Al comma 3, lettera c) sopprimere il capoverso: «127-octies)».

36.102

PONTONE

Al comma 3, lettera c), sostituire il capoverso 127-octies con il seguente:

«127-octies) «prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di accordi in deroga previsti dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 19 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, resi dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per il tramite delle loro organizzazioni provinciali».

36.12

PICCOLO, LIBERTINI CROCETTA, SARTORI,
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-
torio

Al comma 3, lettera c), sostituire il numero 127-octies, con il seguente:

«127-octies) Prestazioni dei servizi, previsti dall'articolo 11 comma 2 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1993, n. 359, resi dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale per il tramite delle rispettive organizzazioni provinciali, ai fini dell'efficacia degli accordi in deroga alle norme sui contratti di locazione immobiliare di cui alla legge n. 392 del 1978.».

36.101

COVI

All'emendamento 36.13, al comma 3, lettera c) al numero 127-nonies aggiungere in fine le parole: «e prestazioni eseguite con autoser-

vizi di linea, di cui alla legge 28 settembre 1939 n. 1822, e successive modificazioni, ivi compresi i trasporti per tratte fino a 50 Km.».

36.13/1

DI NUBILA, LIBERTINI, TANI, BERNASSOLA,
DI BENEDETTO, CARRARA, IANNI, LAZZARO, PISCHEDDA, BISCARDI, PINTO, PIERRI, INNAMORATO, VOZZI, DI STEFANO, LADU, BONFERRONI, GUERRITORE, DI LEMBO, PAIRE, FERRARI Bruno, COMPAGNA, LAURIA, FERRARI Karl, VENTRE, BONO PARRINO, SAPORITO, NAPOLI, COVELLO, COVIELLO, REDI, D'AMELIO, DE COSMO, INNOCENTI, FONTANA Angelo, PARISI, DE MATTEO, FRASCA

Al comma 3, lettera c), dopo il capoverso 127-octies) aggiungere i seguenti:

«127-nonies) prestazioni di trasporto aereo di persone;

127-decies) cessioni di francobolli da collezione e di collezioni di francobolli».

36.13

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al n. 123) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: "a lire 6.000 nette" ovunque ricorrano con le altre: "a lire 10.000 nette"».

36.14

LA COMMISSIONE

Al comma 4, lettera a), sopprimere il n. 14.

36.15

PICCOLO, LIBERTINI CROCETTA, SARTORI, ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vittorio

Al comma 4, lettera b), sopprimere il n. 4).

36.16

LA COMMISSIONE

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «Per le cessioni e le importazioni degli acciai impiegati per l'edilizia, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 19 per cento (voce doganale 72.13; 72.14 20; 72.15; 73.14)»; conseguentemente, al comma 4, lettera a), n. 15, sopprimere le parole: «ferro per cemento armato».

36.17

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) per le prestazioni dei gestori dei posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, nonchè per la distribuzione e la vendita al pubblico, da chiunque effettuate, di schede magnetiche, gettoni ed altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione degli apparecchi di telecomunicazione da parte degli utenti, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli 304 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;”;

b) la lettera e-bis) è abrogata.».

36.18

LA COMMISSIONE

Al comma 8 sopprimere la lettera a).

36.24

LA COMMISSIONE

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

36.100

GUGLIERI, ROSCIA, PAINI

Al comma 8, lettera b) sopprimere il numero 1).

36.101a

FAVILLA

All'emendamento 36.20, sopprimere il numero 1).

36.20/2

FAVILLA

All'emendamento 36.20, sopprimere le parole: «e dei giuochi di abilità o concorsi pronostici riservato allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni».

36.20/1

IL GOVERNO

Al comma 8, lettera b), sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) il n. 6 è sostituito dal seguente:

“6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali e dei giuochi di abilità o concorsi pronostici riservati allo

Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, nonchè quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate;»;

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«6-bis nell'articolo 19, al quarto comma, le parole: «di quelle indicate ai nn. 6, 10, e 11 dell'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «di quelle indicate al n. 11 dell'articolo 10».

36.20

LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. Per le cessioni di mezzi e armamenti terrestri allo Stato e agli organi dello Stato dotati di personalità giuridica, fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il 31 dicembre 1994, si applicano le disposizioni dell'articolo 8-bis, commi 1° e 2°, dello stesso decreto».

36.90 (Nuovo testo)

LA COMMISSIONE

Successivamente, è stato presentato il seguente emendamento:

All'emendamento 36.24, aggiungere le parole: «e il n. 3) della lettera b)».

36.24/1

IL GOVERNO

Ricordo che gli emendamenti 36.7, 36.5, 36.4, 36.8, 36.9, 36.10, 36.13, 36.14, 36.16, 36.17, 36.18, 36.24, 36.20 e 36.90, nel nuovo testo, sono stati dati per illustrati dal relatore.

Invito pertanto i presentatori dei restanti emendamenti ad illustrarli.

* VISCO, Signor Presidente, ritiro l'emendamento 36.3, poichè collegato ad un precedente emendamento che è stato respinto.

L'emendamento 36.1 si illustra da sè: d'altronde, da alcuni mesi si discute della questione in relazione ad una possibile manovra correttiva della finanza pubblica da parte del Governo, che sembrerebbe orientato a far proprio il suggerimento venuto dal nostro Gruppo.

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti 36.11, 36.102, 36.12, 36.101 e 36.15 sono stati dati per illustrati.

DI NUBILA. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, l'emendamento da me presentato insieme a numerosi altri colleghi mira a ridurre dal 19 al 9 per cento l'aliquota IVA sulle prestazioni di trasporto pubblico di persone realizzate con

autoservizi di linea, adeguandola in tal modo a quella prevista per i trasporti ferroviari e marittimi e, come proposto dall'emendamento 36 13, presentato dalla Commissione, al comma 3, lettera c) al numero 127-*nonies* per le prestazioni di trasporto aereo di persone.

Le motivazioni a sostegno dell'emendamento 36.13/1 sono di tre ordini. In primo luogo, vi è l'esigenza funzionale di armonizzare, unificandoli, gli oneri fiscali che vanno a gravare sui trasporti complessivamente considerati e quindi sull'utenza. In secondo luogo, vi è incoerenza con la direttiva CEE n. 77 del 19 ottobre 1992, che invita i Governi nazionali a realizzare il riavvicinamento delle aliquote IVA, e in particolare con l'allegato H, concernente i beni e i servizi che possono beneficiare dell'aliquota ridotta, inclusi i trasporti di persone.

Ricordo in proposito che dalle tabelle che interessano altri Stati della CEE, in vigore nel 1992, le aliquote corrispondenti sono le seguenti: per il Belgio, il 6 per cento; per la Francia, il 5,5 per cento; per il Lussemburgo, il 3 per cento, per la Danimarca, lo zero per cento; per la Grecia, l'8 per cento; per l'Olanda, il 6 per cento; per la Germania, dal 7 al 14 per cento; per l'Irlanda, lo zero per cento; per il Portogallo, il 5 per cento; per la Spagna, dal sei al 13 per cento; per l'Italia, dallo zero al 19 per cento; per il Regno Unito, dallo zero al 17,5 per cento.

In particolare, altresì, il servizio di trasporto pubblico su gomma interessa vaste aree svantaggiate che non hanno in alternativa un collegamento ferroviario e meno che mai una rete ferroviaria o di altro tipo, per cui il primo è l'unico esistente.

A tanto aggiungasi la previsione di un programma di ristrutturazione delle ferrovie dello Stato che individua una serie di tagli e di soppressioni di tratte ferroviarie; a tale riguardo, il dibattito che si è svolto in quest'Aula e che ha accompagnato il disegno di legge sul trasporto pubblico locale è un riferimento significativo. Pertanto, quella utenza, già penalizzata per non poter esercitare un'opzione tra trasporto ferroviario o di altro genere e trasporto a mezzo autoservizi di linea, verrebbe ulteriormente sovraccaricata di un costo aggiuntivo del 10 per cento rispetto a chi utilizza mezzi più nobili e, se volete, più aristocratici. Ciò sarebbe gravemente discriminante, perchè a zone svantaggiate, anche per carenze di servizi di pubblico trasporto, corrisponde un'utenza più debole composta da soggetti meno abbienti.

Anticipo una risposta ad una possibile osservazione circa un minore introito che lo Stato avrebbe da tale previsione.

Affermo con dati verificabili che il prospettabile minore introito da parte dello Stato di fatto non esisterebbe, in quanto le aziende interessate sono tutte a rimborso IVA e le medesime sono strutturalmente passive, in quanto gli investimenti che esse sono tenute ad operare per offrire sicurezza e quindi procedere al rinnovo del parco mezzi - non possiamo ignorare che la vigente normativa fiscale prevede l'ammortamento da quattro ad otto anni - superano gli introiti, tant'è vero che lo Stato interviene attraverso il fondo nazionale trasporti, con uno stanziamento di 4.764 miliardi di lire per il 1992 e di 5.005 miliardi per il 1993.

Tutte le aziende sono creditrici nei confronti dello Stato per il rimborso IVA che lo Stato non effettua, rimanendo così in posizione debitoria.

In termini di cassa lo Stato non realizzerebbe nulla, ma poichè la valutazione deve comunque essere riferita ad atti contabili dello Stato in termini di competenza, l'emendamento propone la seguente ulteriore considerazione.

Il traffico relativo agli autoservizi di linea si svolge per il 70 per cento su tratti inferiori a 50 chilometri (con una media calcolata sui 25 chilometri) ed è esente da IVA. Per operare quel recupero per lo Stato necessario a ripristinare l'equilibrio finanziario (richiamo sul punto l'attenzione del relatore) è sufficiente gravare anche questo traffico dell'aliquota del 9 per cento. Con tale disposizione si eliminerebbe altresì la frode - nota, d'altra parte - in danno dello Stato, consistente nel fatto che molte linee di trasporto su gomma superiori a 50 chilometri sono segmentate, con il proposito di evasione fiscale, in tratti inferiori a 50 chilometri, per utilizzare appunto l'esenzione.

Dispongo di dati che suffragano la mia tesi e che mi permetto di sottoporre all'attenzione del Governo, del relatore e dei colleghi. Essi sono forniti dal Ministero dei trasporti (Direzione generale programmazione e coordinamento) nella pubblicazione «Il trasporto pubblico locale: analisi per regione. Roma, gennaio 1992».

Dal prospetto «spese correnti e relative fonti di finanziamento» si evince che i ricavi del traffico extraurbano su gomma ammontano a lire 892 miliardi e 301 milioni, mentre quelli relativi al traffico urbano (intendendosi con questa espressione quello interno ai comuni) ammontano a lire 833 miliardi e 764 milioni. Riferendo tali dati alle percentuali già evidenziate (70 per cento di traffico al di sotto dei 50 chilometri e 30 per cento oltre i 50 chilometri), ne consegue che 267 miliardi, 690 milioni e 300.000 lire sono gravati da IVA al 19 per cento, mentre i restanti 624 miliardi, 610 milioni e 700.000 lire sono esenti da imposte.

L'emendamento comporta allora una perdita di gettito per l'Erario pari a 26 miliardi 769 milioni e 30.000 lire per il passaggio dell'aliquota dal 19 al 9 per cento, ma comporta altresì un aumento di gettito pari a 56 miliardi, 214 milioni e 963.000 lire per l'introduzione dell'aliquota del 9 per cento sulla fascia di trasporto ora esente, intendendo quale fascia di riferimento quella di collegamento tra comuni distanti fino a 50 chilometri, escludendo la fascia di trasporto nell'ambito del comune.

In conclusione, si tratta di una correzione mediante la quale il Parlamento, senza nulla sottrarre all'Erario (anzi, attribuendogli un maggiore gettito), adegua l'onere dei viaggiatori più poveri a quello che grava sui viaggiatori più abbienti. Nel paradosso, onorevoli colleghi, compiamo un atto di equità. Rifiutandola dimostreremmo grave mancanza di attenzione e colpevole discriminazione nei confronti di cittadini che vivono situazioni di maggiore disagio.

Per tali motivi, chiedo ai colleghi di esprimere un voto favorevole sull'emendamento.

* GUGLIERI. Signor Presidente, l'emendamento 36.100, da me presentato insieme ai colleghi Roscia e Painsi, è identico all'emendamento 36.24 della Commissione. Pertanto, si può ritenere in esso assorbito.

FAVILLA, *f.f. relatore*. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 36.101a e 36.20/2.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato alle finanze*. Gli emendamenti 36.20/1 e 36.24/1 si illustrano da sè.

Per quanto riguarda l'emendamento 36.24/1, vorrei far presente una dimenticanza. Le parole: «e il n. 3 della lettera b)», che erano state votate in Commissione, non risultano nel testo. Quindi, si tende a correggere un errore.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *f.f. relatore*. Chiedo ai proponenti di ritirare l'emendamento 36.1; esso comporterebbe maggiori entrate, ma il Governo intenderebbe trattare la materia con un provvedimento a parte. Nel caso in cui tale emendamento venga mantenuto mi rimetto al parere del Governo.

In merito agli emendamenti che trattano materia analoga, e cioè il 36.11 presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori, il 36.12 presentato dagli stessi senatori, il 36.102 presentato dal senatore Pontone, ed il 36.101 presentato dal senatore Covi, proporrei di approvare l'emendamento 36.12, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori, che mi sembra formulato in maniera più adeguata.

In merito all'emendamento 36.13/1, presentato dal senatore Di Nubila e da altri senatori, mi rimetto al parere del Governo.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 36.15, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 36.100, identico all'emendamento 36.24, presentato dalla Commissione.

Sugli emendamenti presentati dal Governo il parere è favorevole.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato alle finanze*. In merito all'emendamento 36.1, presentato dal senatore Visco e da altri senatori, intendo reiterare la richiesta, già formulata in Commissione, volta al ritiro dello stesso, in quanto il Governo intenderebbe apportare questa modifica all'ordinamento mediante un provvedimento che verrà presentato tra breve e che - come già anticipato - dovrebbe riequilibrare i conti pubblici. Essendo intenzione del Governo proporre in quella sede quanto sostanzialmente contenuto nell'emendamento 36.1, al fine di poter mantenere l'equilibrio tra maggiori entrate ed ulteriori aggravii di spesa nell'ambito di emendamenti introdotti a questo provvedimento, pregherei nuovamente i proponenti di ritirare l'emendamento 36.1, poichè il Governo è favorevole nella sostanza, ma non ritiene questa la sede adatta per la sua approvazione.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 36.7, 36.5, 36.4, 36.8, 36.9, 36.10, presentati dalla Commissione. Il Governo è contrario

agli emendamenti 36.11, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori, 36.102, presentato dal senatore Pontone, 36.12, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori e 36.101, presentato dal senatore Covi.

Il parere è contrario anche sull'emendamento 36.13/1, in quanto, oltre ad essere in contrasto con la direttiva comunitaria n. 92 del 1972 e con la direttiva comunitaria del 16 ottobre 1992, esso comporta una perdita di gettito di 500 miliardi di lire. Su questo emendamento non vi è il parere della Commissione bilancio e programmazione economica, poichè è stato presentato dopo che essa si era espressa; tuttavia, debbo dire che, pur sollevando esso un problema di un certo rilievo, il parere del Governo in proposito è nettamente contrario.

Il Governo esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 36.13 e 36.14, presentati dalla Commissione, mentre è contrario allo emendamento 36.15. Il giudizio è invece positivo sugli emendamenti 36.16, 36.17, 36.18 e 36.24. L'emendamento 36.100 verrebbe assorbito dall'emendamento 36.24 e quindi credo che il senatore Guglieri sarà d'accordo nel ritirarlo.

Rivolgo poi un invito al senatore Favilla affinché ritiri l'emendamento 36.101a; in caso contrario, il parere, sempre per ragioni di gettito, non potrà che essere negativo, come sfavorevole è nei riguardi del successivo emendamento 36.20/2, sempre a firma del senatore Favilla.

Infine, il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 36.20/1, 36.20 e 36.90, nel nuovo testo.

PRESIDENTE. Senatore Visco, lei ha ascoltato gli appelli, sia del relatore che del Governo, al ritiro dell'emendamento 36.1; qual è la sua intenzione al riguardo?

GAROFALO. Signor Presidente, noi ritiriamo l'emendamento, in quanto vi è stato un riconoscimento esplicito del Governo della validità della nostra proposta. Credo che tutta l'Aula debba prendere atto del modo di comportarsi del nostro Gruppo rispetto a questioni difficili, quali sono quelle fiscali; le nostre infatti sono sempre proposte che portano ad un miglioramento del sistema tributario e quasi sempre anche ad un aumento di gettito. Il riconoscimento del Governo in questa direzione è esplicito; pertanto, se esso intende utilizzare questa proposta per una manovra più complessiva che aggiusti i nostri conti pubblici, noi non possiamo che essere lieti di fornire un contributo a quello che è un problema di tutti. Il fatto che il Governo lo abbia riconosciuto esplicitamente non può che farci piacere. Quindi, ritiriamo l'emendamento 36.1.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 36.3 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 36.7, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.8, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.9, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.10, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.11, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori, identico all'emendamento 36.102, presentato dal senatore Pontone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.12, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

È approvato.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 36.12, risulta assorbito l'emendamento 36.101, presentato dal senatore Covi.

Metto ai voti l'emendamento 36.13/1, presentato dal senatore Di Nubila e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.13, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.14, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.15, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.16, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.17, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.18, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.24/1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti nel testo emendato l'emendamento 36.24, presentato dalla Commissione, già identico all'emendamento 36.100, presentato dal senatore Guglieri e da altri senatori.

È approvato.

Senatore Favilla, il Governo l'ha invitata a ritirare gli emendamenti 36.101a e 36.20/2. Lei intende mantenerli?

FAVILLA, *f.f. relatore*. No, signor Presidente; ritiro entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 36.20/1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.20, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 36.90, nel nuovo testo.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, desidero proporre la seguente formulazione migliorativa della parte iniziale dell'emendamento 36.90: «10-bis. Per le cessioni allo Stato di armamenti terrestri, comprese le munizioni, di automezzi ed altre attrezzature militari, fatturate e registrate...». Naturalmente il resto dell'emendamento rimarrebbe uguale, modificandosi solo le prime righe.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi su questa nuova formulazione dell'emendamento 36.90, proposta dal Governo.

FAVILLA, *f.f. relatore*. Esprimo parere favorevole e accolgo tale proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 36.90, presentato dalla Commissione, nel nuovo testo e con la modifica testè proposta dal Governo e accolta dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento, che il relatore ha rinunciato ad illustrare:

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, le parole: "La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente" sono sostituite dalle seguenti: "La delega deve essere rilasciata presso una qualsiasi dipendenza dell'azienda delegata sita nel territorio dello Stato".

2. Il Ministero delle finanze adegua entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dal presente decreto i modelli dei moduli di delega per evidenziare l'ufficio ricevente».

36.0.1

LA COMMISSIONE

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 37 del decreto-legge è il seguente:

CAPO II

DISCIPLINA TEMPORANEA DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Articolo 37.

(Operazioni intracomunitarie)

1. Fino a quando non entra in vigore il regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea l'imposta sul valore aggiunto si applica anche alle operazioni intracomunitarie secondo le disposizioni di cui al presente titolo.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 38 del decreto-legge.

Ricordo che il testo dell'articolo è il seguente:

Articolo 38.

(Acquisti intracomunitari)

1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato.

2. Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto.

3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:

a) la consegna nel territorio dello Stato, in dipendenza di contratti d'opera, d'appalto e simili, di beni prodotti, montati o assemblati in altro Stato membro utilizzando in tutto o in parte materie o beni spediti dal territorio dello Stato, dal committente, ivi soggetto passivo d'imposta, o, comunque spediti, da terzi per suo conto;

b) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalità rientranti nell'esercizio dell'impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;

c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta;

d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto dei soggetti indicati nella lettera c) di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;

e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d'imposta ed anche se non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 Kg., e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all'articolo 8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; i mezzi di trasporto non si

considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.

5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:

a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 3, lettera h), del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell'articolo 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza; l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;

b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto;

c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente non ha superato 16 milioni di lire e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;

d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese.

6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non si applica ai soggetti ivi indicati che optino per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione dell'acquisto. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata, semprechè ne permangano i presupposti; la revoca deve

essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Per i soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha effetto dall'anno in corso.

7. L'imposta non è dovuta per l'acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, assoggettati all'imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati, designati per il pagamento dell'imposta relativa alla cessione.

8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti intracomunitari da parte di commissionari senza rappresentanza.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 4, sostituire le parole: «seimila chilometri» con le altre: «tremila chilometri» e sostituire le parole: «sei mesi» con le altre: «tre mesi».

38.1

LA COMMISSIONE

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «nello Stato membro di provenienza» inserire le seguenti: «o per suo conto in altro Stato membro».

38.2

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

FAVILLA, *f.f. relatore*. Do per illustrati gli emendamenti 38.1 e 38.2.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole a questi due emendamenti ma desidera svolgere una considerazione. Quando la Commissione approvò l'emendamento 38.1 sembrava che la direttiva comunitaria si orientasse nel senso di ridurre a tremila chilometri e tre mesi la percorrenza ed il periodo per la distinzione fra auto nuove ed auto usate. L'ECOFIN di due giorni fa sembra invece andare in un altro senso.

Il Governo, in linea con quello che sembrava un orientamento comunitario, aveva espresso parere favorevole, ma in considerazione di questa novità si rimette al giudizio dei proponenti, invitandoli a valutare se non sia più opportuno ritirare l'emendamento 38.1 in attesa che

in sede comunitaria si possa definire tale questione. Se il relatore non ritira l'emendamento, il Governo si rimette all'Assemblea.

Il Governo inoltre esprime parere favorevole sull'emendamento 38.2.

PRESIDENTE. Il Governo ha invitato la Commissione a ritirare l'emendamento 38.1. Chiedo pertanto al relatore di esprimersi al riguardo.

FAVILLA, *f.f. relatore*. Signor Presidente, non ritengo opportuno ritirare l'emendamento 38.1 e mi rimetto alla decisione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 38.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo degli articoli 39, 40 e 41 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 39.

(Effettuazione dell'acquisto intracomunitario)

1. Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso.

2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è ricevuta fattura o è pagato in tutto o in parte il corrispettivo l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data di ricezione della fattura o a quella del pagamento.

Articolo 40.

(Territorialità delle operazioni intracomunitarie)

1. Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato.

2. L'acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l'acquirente è ivi soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato

membro di destinazione del bene. È comunque effettuato senza pagamento dell'imposta l'acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell'imposta relativa.

3. In deroga all'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei confronti di persone fisiche non soggetti d'imposta ovvero di cessionari che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell'articolo 38, comma 6, ma con esclusione in tal caso delle cessioni di prodotti soggetti ad accisa. I beni ceduti, ma importati dal cedente in altro Stato membro, si considerano spediti o trasportati dal territorio di tale ultimo Stato.

4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:

a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a lire 54 milioni e semprechè tale limite non sia stato superato nell'anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.

5. Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e le relative prestazioni di intermediazione, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha inizio la relativa esecuzione, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in altro Stato membro; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta.

6. In deroga all'articolo 7, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorchè eseguite nel territorio di altro Stato membro, le prestazioni accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario e le relative prestazioni di intermediazione commesse da soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato; le stesse prestazioni non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorchè ivi eseguite, se rese ad un soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro.

7. Per trasporto intracomunitario di beni si intende il trasporto, con qualsiasi mezzo, di beni con luogo di partenza e di arrivo nel territorio di due Stati membri.

8. Le prestazioni di intermediazione, diverse da quelle indicate nei commi 5 e 6 e da quelle relative alle prestazioni di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se relative ad operazioni ivi effettuate, con esclusione delle prestazioni di intermediazione rese a soggetti passivi in altro Stato membro. Se il committente della prestazione di intermediazione è soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato la prestazione si considera ivi effettuata ancorchè l'operazione cui l'intermediazione si riferisce sia effettuata in altro Stato membro.

9. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 nonchè le prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai commi 5, 6 e 8 rese a soggetti passivi d'imposta in altro Stato membro.

Articolo 41.

(Cessioni intracomunitarie non imponibili)

1. Costituiscono cessioni non imponibili:

a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto, i quali, esonerati dall'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformità degli articoli 6 e 8 del presente decreto;

b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi della successiva lettera c). La disposizione non si applica altresì se l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso lire 154 milioni, ovvero l'eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'articolo 28-ter, B, comma 2, della direttiva del Consiglio n. 388/CEE del 17 maggio 1977, come modificata dalla direttiva n. 680/CEE del 16 dicembre 1991. In tal caso è ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta

sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione della prima operazione non imponibile. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale è esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso;

c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.

2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a):

a) la consegna in dipendenza di contratti d'opera, d'appalto e simili, nel territorio di altro Stato membro, a committenti soggetti passivi di imposta o a terzi per loro conto, di beni prodotti, montati o assiemati nel territorio dello Stato utilizzando in tutto o in parte materie o beni spediti nel territorio stesso o comunque forniti dai committenti o da terzi per loro conto;

b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non è soggetto passivo d'imposta;

c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti.

3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell'articolo 38, comma 5, lettera a), o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali.

4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonché le prestazioni di servizi indicate nell'articolo 40, comma 9, del presente decreto, sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 42 del decreto-legge.

Ricordo che il testo dell'articolo è il seguente:

Articolo 42.

(Acquisti non imponibili o esenti)

1. Sono non imponibili o esenti dall'imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile

a norma degli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero è esente dall'imposta a norma dell'articolo 10 dello stesso decreto.

2. Per gli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta a norma delle disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica la disposizione di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

3. Salvo quanto previsto nell'articolo 41, comma 2, lettera a), sono non imponibili le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali indicate nell'articolo 38, comma 5, lettera a), eseguite su beni nazionali o comunitari destinati a essere trasportati o spediti in altro Stato membro da o per conto del prestatore del servizio o del commit-tente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall'imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile e non soggetta a norma degli articoli 8, 8-bis e 74, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero è esente dall'imposta a norma dell'articolo 10 dello stesso decreto».

42.1

LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 3.

42.4

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

FAVILLA, *f.f. relatore*. Do per illustrati gli emendamenti 42.1 e 42.4.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 42.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 42.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 43 del decreto-legge.

Ricordo che il testo dell'articolo è il seguente:

Articolo 43.

(Base imponibile ed aliquota)

1. Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, commi secondo, terzo e quarto, e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto.

2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, è ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene.

3. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno, se indicato nella fattura, di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura.

4. Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire il secondo capoverso, con il seguente:

«Per i beni soggetti ad accisa non concorre a formare la base imponibile l'ammontare dell'accisa medesima».

43.100

ROSCIA, GUGLIERI, PAINI, PAGLIARINI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* ROSCIA. L'emendamento 43.100 viene ritirato.

PRESIDENTE. Ricordo che il testo degli articoli 44, 45 e 46 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 44.

(Soggetti passivi)

1. L'imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili, di cui ai precedenti articoli, è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni, gli acquisti intracomunitari e le prestazioni di servizi. L'imposta è

determinata, liquidata e versata secondo le disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. In deroga al comma 1, l'imposta è dovuta:

a) per le cessioni di cui al comma 7 dell'articolo 38, dal cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;

b) per le prestazioni di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e per quelle di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, del presente decreto rese da soggetti passivi d'imposta non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, dal committente se soggetto passivo nel territorio stesso.

3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto passivo d'imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, anche da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta, la rappresentanza può essere limitata all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, nonché alla compilazione, ancorchè le operazioni in tal caso non siano soggette all'obbligo di registrazione, degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6.

4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell'articolo 40, comma 3, da soggetto residente in altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti o esercitati da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Articolo 45.

(Detrazione)

1. È ammessa in detrazione, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e con le limitazioni ivi stabilite, l'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nell'esercizio di impresa, arti e professioni.

Articolo 46.

(Fatturazione delle operazioni intracomunitarie)

1. La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l'indicazione

del controvalore in lire del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica anche alle fatture relative alle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, rese a soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma.

2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 e per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, non soggette all'imposta, deve essere emessa fattura numerata a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile o non soggetta all'imposta, con la specificazione della relativa norma. La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta.

3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l'indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.

4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non è effettuata nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.

5. Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere a) e b), o committente delle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, che non abbia ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione della operazione deve, entro il quindicesimo giorno successivo, emettere, in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l'indicazione anche del numero di identificazione attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 47 del decreto-legge.

Ricordo che il testo dell'articolo è il seguente:

Articolo 47.

(Registrazione delle operazioni intracomunitarie)

1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere *a)* e *b)*, e alle operazioni di cui all'articolo 46, comma 1, secondo periodo, previa integrazione a norma del primo periodo dello stesso comma, nonché quelle di cui all'articolo 46, comma 5, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento, distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture devono essere annotate anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto, distintamente e nel termine ivi stabilito, ma non anteriormente al mese di annotazione nel registro di cui all'articolo 23 dello stesso decreto.

2. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, devono annotare, previa loro progressiva numerazione, le fatture di cui al comma 1 del presente articolo in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972, entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso.

3. Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, comma 2, devono essere annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, delle quali non è parte contraente un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «ma non anteriormente al mese di annotazione nel registro di cui all'articolo 23 dello stesso decreto».

47.1

VISCO, GAROFALO, PELLEGRINO, LONDEI, BRINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli operatori indicati all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono procedere

all'annotazione delle fatture di cui al comma 1 del presente articolo nel solo registro dei corrispettivi, tenuto in conformità all'articolo 24 del medesimo decreto n. 633, entro il termine previsto e con le previste indicazioni, anzichè in quello delle fatture emesse, di cui all'articolo 23 del suddetto decreto».

47.2

GUGLIERI, PAINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

GAROFALO. Signor Presidente, l'emendamento 47.1 è strettamente collegato agli emendamenti 48.3 e 48.2. Per queste proposte di modifica in Commissione abbiamo svolto lo stesso ragionamento che concerneva un altro emendamento presentato all'articolo 36 del decreto-legge, in seguito ritirato. Qualora il Governo presentasse un'analoga richiesta di ritiro in base alla medesima valutazione, noi potremmo ritirare anche questi nostri emendamenti.

* GUGLIERI. Signor Presidente, l'emendamento 47.2 contiene una proposta di carattere tecnico. Mi spiego con un esempio, così sarò più chiaro.

Si parla dei venditori e commercianti al minuto. Ebbene, se un negozio di abbigliamento deve comprare un capo di vestiario a Parigi – e quindi si tratta di ricevere una fattura intracomunitaria, secondo la dizione di questo nuovo decreto-legge – deve registrare la suddetta fattura nel registro delle fatture di acquisto e – come recita la norma proposta – nel registro delle fatture emesse. Ora, i commercianti al minuto, di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, non hanno registro delle fatture emesse. Propongo pertanto che la suddetta fattura possa essere registrata sul registro dei corrispettivi, che è in sostanza equivalente a quello delle fatture emesse. Infatti per una sola fattura, in base all'esempio, si tratterebbe di predisporre un registro con tutti gli adempimenti burocratici conseguenti e ciò non servirebbe a nulla, visto che esso può essere sostituito da un registro già vigente.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *f.f. relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 47.1 mi rimetto al parere del Governo, mentre sono favorevole all'accoglimento dell'emendamento 47.2 che mi sembra formuli un'ipotesi giusta.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, per quanto concerne l'emendamento 47.1 (che è collegato agli altri emendamenti 48.2 e 48.3), devo ripetere lo stesso ragionamento svolto precedentemente. Anche su questo punto il Governo intende esprimere un apprezzamento per l'apporto che l'opposizione ha dato nel suggerire queste modifiche, raccogliendone la sostanza ma intendendo risolvere la questione in un altro provvedimento. Chiedo quindi – come mi sembra abbia già anticipato uno dei presentatori nell'illustrazione – che l'emendamento 47.1 venga ritirato, insieme agli emendamenti 48.2 e 48.3, con l'intento che ho testè indicato.

Esprimo, invece, parere favorevole all'accoglimento dell'emendamento 47.2, presentato dai senatori Guglieri e Pains.

PRESIDENTE. Senatore Garofalo, ha ascoltato le assicurazioni del Governo. Intende ritirare l'emendamento?

GAROFALO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 47.1 con la raccomandazione al Governo di tener presente anche il meccanismo tecnico che abbiamo predisposto con questi emendamenti, un meccanismo valido e che pesa poco sui contribuenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 47.2, presentato dai senatori Guglieri e Pains.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 48 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 48.

(Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale)

1. Ai fini delle liquidazioni e dei versamenti di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta relativa agli acquisti intracomunitari è computabile in detrazione con riferimento alle registrazioni eseguite nel secondo mese precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza mensile e nel secondo trimestre precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza trimestrale.

2. Nella dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno precedente, di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le operazioni intracomunitarie registrate a norma dell'articolo 47, commi 1 e 3, del presente decreto nell'anno precedente devono risultare distintamente, secondo le modalità stabilite nel decreto di approvazione del relativo modello. Se sono state registrate operazioni intracomunitarie non si applica l'esonerazione di cui al secondo periodo del primo comma dell'anzidetto articolo 28.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

48.3

VISCO, GAROFALO, PELLEGRINO, LONDEI, BRINA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. I contribuenti con liquidazione a cadenza mensile sono tenuti a versare entro il 20 del mese di riferimento un acconto

d'imposta pari al 90 per cento dell'IVA relativa ad acquisti intracomunitari effettuati nell'analogo mese dell'anno precedente.

2-ter. I contribuenti con liquidazione a cadenza trimestrale sono tenuti a versare entro il 20 dell'ultimo mese del trimestre di riferimento un acconto di imposta pari al 90 per cento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari effettuati nell'analogo trimestre dell'anno precedente.

2-quater. Qualora i contribuenti prevedano di effettuare un volume di acquisti intracomunitari minore rispetto ai corrispondenti periodi dell'anno precedente possono commisurare l'acconto del 90 per cento all'IVA sugli acquisti intracomunitari stimati per il mese o per il trimestre di riferimento.

2-quinquies. L'acconto è aggiunto alle liquidazioni e ai versamenti di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, relativi al mese o trimestre precedente ed è portato in diminuzione dalla liquidazione e dai versamenti del periodo successivo al mese o trimestre di riferimento di cui ai precedenti commi 2-bis e 2-ter.

2-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo, ai fini della corresponsione dell'acconto, si applicano a partire dal mese o dal trimestre successivo a quello di approvazione della presente legge. Unitamente al primo versamento, i contribuenti sono tenuti ad effettuare un versamento di congruaggio per i periodi trascorsi dall'inizio dell'anno 1993 determinando gli acconti secondo le disposizioni della presente legge e portano in detrazione l'IVA relativa agli acquisti intracomunitari già versata».

48.2

VISCO, LONDEI, PELLEGRINO, GAROFALO, BRINA

Invito i presentatori ad illustrarli.

GAROFALO. Ritiriamo, come già annunciato, gli emendamenti 48.3 e 48.2.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 49 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 49.

(Dichiarazione e versamento dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa)

1. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, devono presentare, in duplice esemplare, ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati nel mese precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.

2. Entro il termine di cui al comma 1 l'imposta deve essere versata, a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese.

3. L'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa da parte dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 5, lettera c), non tenuti al pagamento dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, deve essere assolta unitamente all'accisa.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 50 del decreto-legge.

Ricordo che il testo dell'articolo è il seguente:

Articolo 50.

(Obblighi connessi agli scambi intracomunitari)

1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, commi 1, lettera a), e 2, lettere a) e c), e le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza.

2. Agli effetti della disposizione del comma 1 l'ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, conferma la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Comunità economica europea, nonché i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.

3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

4. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari a norma dell'articolo 38, comma 6, del presente decreto, devono dichiarare all'ufficio competente nei loro confronti, a norma dell'articolo 40 del suddetto decreto n. 633 del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta. La dichiarazione deve essere presentata anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in duplice esemplare e in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto.

5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'articolo 38, comma 5, lettera *a*), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

6. I contribuenti devono presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16. L'elenco riepilogativo delle cessioni deve contenere anche l'indicazione dei soggetti passivi in altro Stato membro ai quali sono stati inviati, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, beni oggetto di perfezionamento o manipolazione, nonché la specificazione del relativo titolo. I soggetti indicati nell'articolo 38, comma 3, lettera *c*), devono presentare, secondo le modalità ed i termini di cui al predetto articolo 6 del decreto-legge n. 16 del 1993, l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari.

7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.

8. Con l'osservanza delle prescrizioni stabilite dal Ministero delle finanze possono essere istituiti e gestiti depositi non doganali autorizzati per la custodia di beni nazionali o comunitari. Le cessioni e gli acquisti intracomunitari dei beni destinati ad essere introdotti in tali depositi nonché le cessioni e le prestazioni di servizi relative ai beni in essi giacenti sono effettuati senza pagamento di imposta.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; la disposizione si applica anche relativamente ai beni nazionali o comunitari che, nei casi consentiti dalle disposizioni vigenti, sono destinati ad essere introdotti o si trovano giacenti nei depositi doganali, depositi franchi e nei punti franchi».

50.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

FAVILLA, *f.f. relatore*. Si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 50.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo degli articoli 51 e 52 del decreto legge è il seguente:

Articolo 51.

(Disposizioni relative ai produttori agricoli)

1. Per gli acquisti intracomunitari imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'articolo 47, comma 2, e dell'articolo 49, commi 1 e 2, del presente decreto.

2. Per le cessioni di cui all'articolo 40, comma 3, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Per le cessioni di prodotti agricoli effettuate, in conformità alla lettera a) dal comma 1 dell'articolo 41, dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non hanno optato a norma del penultimo comma dello stesso articolo 34, come modificato dall'articolo 66, comma 6, del presente decreto, per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, gli acquirenti possono ottenere il rimborso della relativa imposta con le modalità di cui all'articolo 38-ter del suddetto decreto n. 633 del 1972.

Articolo 52.

(Cessioni a viaggiatori)

1. Fino al 30 giugno 1999 sono non imponibili, agli effetti dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni ai viaggiatori, diretti in un altro Stato membro, effettuate negli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti ai sensi dell'articolo 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ovvero effettuate negli spacci funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, per ciascuna persona e per ciascun viaggio, entro i limiti di valore e di quantità previsti dalle norme comunitarie relative al traffico dei viaggiatori fra la Comunità ed i Paesi terzi; se il valore globale dei beni supera l'importo fissato dalle norme comunitarie, sull'eccedenza è dovuta l'imposta; nel calcolo del valore globale non è computato quello dei beni soggetti a limiti quantitativi.

3. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite modalità e condizioni per l'applicazione del presente articolo.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 53 del decreto-legge.

Ricordo che il testo dell'articolo è il seguente:

Articolo 53.

(Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi)

1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell'articolo 38, comma 4, spediti o trasportati nei suddetti Stati dallo stesso cedente, dall'acquirente o per loro conto, compete il rimborso, al momento della cessione, dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso non può essere superiore all'ammontare dell'imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta nel territorio dello Stato.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità ed i termini della liquidazione e del versamento dell'imposta dovuta a norma dell'articolo 38, comma 3, lettera e), nonché le prescrizioni, le modalità ed i termini da osservare per le cessioni di cui al comma 1, anche agli effetti del rimborso previsto nello stesso comma.

3. I pubblici uffici non possono procedere all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, oggetto di acquisto intracomunitario, se gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta non risultano adempiuti. I pubblici uffici cooperano con i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria per il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, della spettanza del rimborso, della repressione delle violazioni nonché ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti che qualificano come nuovi i mezzi di trasporto.

4. Nel comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «formalità doganali» sono inserite le seguenti: «o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47.».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini degli adempimenti di cui ai precedenti commi, il richiedente, che risulti essere intestatario di autoveicolo oggetto di acquisto intracomunitario in base alla documentazione rilasciata in uno Stato membro e che abbia assolto agli obblighi relativi all'adempimento dell'imposta, può presentare, in luogo della dichiarazione di cui al punto 3) dell'articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, la documentazione richiesta ai fini dell'adempimento dell'imposta».

Invito il relatore ad illustrarlo.

FAVILLA, *f.f. relatore*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 53.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo degli articoli 54, 55 e 56 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 54.

(Sanzioni)

1. Chi omette le annotazioni, prescritte dall'articolo 47, nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi imponibili è punito con la pena pecuniaria in misura da due a quattro volte l'imposta relativa alle operazioni stesse calcolata secondo le disposizioni del presente decreto. Se le annotazioni sono eseguite con indicazioni inesatte, tali da importare un'imposta inferiore, si applica la stessa sanzione, commisurata alla differenza. Le stesse pene pecuniarie si applicano per le omissioni o inesatte annotazioni nel registro di cui all'articolo 47, comma 2.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche se, in mancanza della comunicazione di cui all'articolo 50, comma 3, l'operazione è stata assoggettata ad imposta in altro Stato membro.

3. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 1, o per la presentazione di essa con l'indicazione dell'ammontare delle operazioni dell'imposta in misura inferiore, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta o la maggiore imposta dovuta.

4. Per l'omesso versamento, in tutto o in parte, dell'imposta risultante dalla dichiarazione di cui al comma 3 si applica la soprattassa pari alla metà della somma non versata o versata in meno.

5. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 50, comma 4, si applica la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 2 milioni.

6. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 53, comma 3, si applica la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

7. Per l'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, o per la presentazione con dati incompleti o inesatti si applicano le sanzioni previste nell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16.

8. Le sanzioni stabilite nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, si applicano anche a chi emette o utilizza fatture o documenti equipollenti, relativi ad operazioni intracomunitarie di cui al presente decreto, indicanti numeri di identificazione diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'individuazione dei soggetti cui si riferiscono.

Articolo 55.

(Collaborazione nei controlli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con le amministrazioni degli altri Stati membri)

1. Su richiesta di altri Stati membri, i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza possono disporre l'esecuzione, anche unitamente a funzionari di tali Stati, di accessi, ispezioni e verifiche di cui agli articoli 52 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a condizioni di reciprocità.

Articolo 56.

(Norme applicabili)

1. Per quanto non è diversamente disposto nel presente titolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 57 del decreto-legge.

Ricordo che il testo dell'articolo è il seguente:

CAPO III

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
CONNESSE AL REGIME TEMPORANEO DEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI

Articolo 57.

(Adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

A) nell'articolo 7, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «Agli effetti del presente decreto:

a) per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Li-

vigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;

b) per "Comunità" o "territorio della Comunità" si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera a):

- 1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
- 2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen;
- 3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;
- 4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;

c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati o montati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresì effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco.»;

B) nell'articolo 8, primo comma, lettere a) e b), le parole: «all'estero o comunque fuori del territorio doganale» sono sostituite dalle parole: «fuori del territorio della Comunità economica europea»;

C) nell'articolo 8, primo comma, lettera b), le parole: «nei bagagli personali fuori del territorio doganale» sono sostituite dalle parole: «nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea» e nello stesso comma del medesimo articolo, alla lettera c) dopo le parole: «che intenda esportarli» sono aggiunte le seguenti: «o destinarli a cessioni intracomunitarie»;

D) nell'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Ai fini dell'applicazione del primo comma si intendono spediti o trasportati fuori della Comunità anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonchè per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma»;

E) nell'articolo 29, secondo comma, punto 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè delle fatture relative a cessioni intracomunitarie»; nel successivo sesto comma, dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «; con lo stesso decreto può essere disposta anche la presentazione di uno o più degli elenchi di cui al decreto del Ministro delle finanze del 21 ottobre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 24 ottobre 1992.»;

F) l'articolo 38-*quater* è sostituito dal seguente:

«Art. 38-*quater*. - (*Sgravio dell'imposta per i viaggiatori stranieri*). -

1. Le cessioni a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità economica europea di beni di corrispettivo complessivo superiore a lire 300 mila destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Questa disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell'articolo 21, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro tre mesi dall'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro quindici giorni dalla scadenza del suddetto termine.

2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro tre mesi dall'effettuazione dell'operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25.»;

G) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:

«Art. 67. - (*Importazioni*). - 1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell'articolo 7, primo comma, lettera b):

a) le operazioni di immissione in libera pratica, salvo che si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea ovvero ad essere immessi in un deposito non doganale autorizzato;

b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985;

c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica europea, non fruiscono della esenzione totale dai dazi di importazione;

d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d'oltremare;

e) le operazioni di estrazione dai depositi non doganali autorizzati per immissione in consumo dei beni di cui alla lettera a).

2. Sono altresì soggette all'imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità medesima.»;

H) nell'articolo 68 la lettera e) è soppressa;

I) nell'articolo 70 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'imposta assolta per l'importazione di beni da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, può essere richiesta a rimborso secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunità economica europea. Il rimborso è eseguito a condizione che venga fornita la prova che l'acquisizione intracomunitaria di detti beni è stata assoggettata all'imposta nello Stato membro di destinazione.»;

L) nell'articolo 73-bis, secondo comma, primo periodo, dopo le parole «o dall'importatore» sono aggiunte le parole «ovvero da chi effettua acquisti intracomunitari» e, nel quarto comma, primo periodo, dopo le parole «o importatori» sono aggiunte le parole «ovvero agli acquirenti intracomunitari»;

M) nell'articolo 74, ottavo comma, secondo periodo, dopo le parole «L'imposta afferente l'importazione» sono inserite le parole «o l'acquisto intracomunitario».

2. Le operazioni di cui all'articolo 40, comma 9, concorrono a formare l'ammontare delle operazioni, rispettivamente non imponibili o non soggette, indicate nell'articolo 30, comma terzo, lettere b) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, alla lettera A), ultimo capoverso, sostituire le parole: «installati e montati» con le altre: «installati, montati o assemblati».

Alla lettera C) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole "inerente all'attività di esportazione" sono aggiunte le altre: "o a quella diretta a scambi intracomunitari"».

57.3

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo la lettera F), inserire la seguente:

«F-bis) nell'articolo 53, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «o da atto registrato presso l'Ufficio del registro».

57.1

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera G), capoverso 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea ovvero ad essere immessi in un deposito non doganale autorizzato;».

57.2

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

FAVILLA, *f.f. relatore*. Gli emendamenti si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 57.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 57.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 57.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 58 del decreto-legge.

Ricordo che il testo dell'articolo è il seguente:

Articolo 58.

(Operazioni non imponibili)

1. Non sono imponibili, anche agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. La disposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Salvo quanto previsto nell'articolo 41, comma 2, lettera a), sono non imponibili, anche agli effetti dell'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali indicate nell'articolo 38, comma 5, lettera a) del presente decreto, eseguite su beni nazionali o comunitari destinati a essere trasportati o spediti in altro Stato membro da o per conto del prestatore del servizio o del committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro».

58.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

FAVILLA, *f.f. relatore*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 58.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 59 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 59.

(Rimborsi a soggetti non residenti e controlli all'esportazione)

1. Le disposizioni dell'articolo 38-ter, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche ai soggetti, ivi indicati, che effettuano prestazioni di trasporto intracomunitario nonchè relative prestazioni accessorie per le quali l'imposta è dovuta dal committente, residente nel territorio dello Stato, a norma dell'articolo 44, comma 2, lettera b), del presente decreto.

2. All'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La dichiarazione di cui alla lettera b) deve essere redatta in quattro esemplari, dei quali, dopo l'accertamento della conformità degli stessi e l'apposizione del timbro a calendario, uno è inviato dall'ufficio alla direzione compartimentale delle dogane competente per territorio e un altro viene

consegnato al dichiarante; le modalità di accertamento e di verifica, saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze.».

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 60 del decreto-legge.

Ricordo che il testo dell'articolo è il seguente:

Articolo 60.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni del capo II si applicano alle operazioni intracomunitarie effettuate successivamente al 31 dicembre 1992.

2. In deroga al comma 1 e all'articolo 38, e salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, i beni provenienti dagli altri Stati membri che anteriormente al 1° gennaio 1993 sono stati introdotti nello Stato ed assoggettati ad un regime doganale sospensivo e che risultano alla data stessa ancora vincolati a detto regime, sono considerati in importazione all'atto dello svincolo, anche irregolare, se esso comporta l'immissione in consumo nello Stato dei beni stessi. La disposizione si applica altresì all'atto della conclusione, anche irregolare, del regime del transito comunitario o di altro regime internazionale di transito iniziato in altro Stato membro anteriormente alla data anzidetta e risultante ancora acceso alla data stessa.

3. Sono anche considerati in importazione, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 1992, i beni nazionali esportati anteriormente al 1° gennaio 1993 verso un altro Stato membro, qualora siano reimportati o reintrodotti nello Stato a decorrere da tale data; si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 69, secondo comma, e 68, primo comma, lettera d) del citato decreto n. 633 del 1972.

4. Non sono soggette all'imposta le importazioni relative a:

a) beni di cui al comma 2 che vengono spediti o trasportati fuori della Comunità economica europea;

b) beni diversi dai mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1° gennaio 1993 che sono rispediti o trasportati verso lo Stato membro di provenienza avendo come destinatario il medesimo soggetto che li aveva esportati;

c) mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1° gennaio 1993 che risultino acquistati o importati nello Stato membro di provenienza secondo le disposizioni generali di imposizione vigenti in tale Stato e che comunque non abbiano beneficiato di esenzione o rimborso dall'imposta a motivo della loro esportazione dallo Stato medesimo; tale condizione si considera in ogni caso soddisfatta se il mezzo di trasporto è stato oggetto di immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di formalità equipollenti per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1985 ovvero se l'ammontare dell'imposta risulta non superiore a lire 20 mila.

5. Gli acquisti intracomunitari di beni introdotti nel territorio dello Stato successivamente al 31 dicembre 1992 sono soggetti all'imposta ancorchè anteriormente a tale data il relativo corrispettivo sia stato in tutto o in parte fatturato o pagato. Per tali acquisti si applicano l'articolo 46, comma 5, qualora non sia stata ricevuta la fattura di cui al comma 1 dello stesso articolo, e l'articolo 50, comma 6, ai fini della compilazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti.

6. Per le cessioni intracomunitarie di beni spediti o trasportati in altro Stato membro successivamente al 31 dicembre 1992, per le quali sia stata emessa fattura anteriormente al 1° gennaio 1993, resta ferma l'applicazione dell'articolo 8, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, semprechè le cessioni siano non imponibili anche a norma dell'articolo 41 del presente decreto. Le operazioni devono essere indicate, ricorrendone i presupposti, nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 50, comma 6, ancorchè le relative fatture siano state registrate anteriormente al 1° gennaio 1993.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «avendo come destinatario il medesimo soggetto che li aveva esportati».

60.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

FAVILLA, *f.f. relatore*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 60.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

L'articolo 37, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito con il seguente:

“2. Le dichiarazioni sono presentate all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'ufficio del Comune nella cui circoscrizione si

trova il domicilio fiscale del contribuente. Anche se non richiesto il pubblico ufficio è tenuto a rilasciare una ricevuta attestante la consegna della dichiarazione e l'allegazione di eventuali documenti».

60.0.105

ROSCIA, GUGLIERI, PAINI, PAGLIARINI

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-ter.

All'articolo 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: "Entro il termine", fino a: "Ministro delle Finanze", sono sostituite con le seguenti: "Entro quarantacinque giorni dalla richiesta prevista dall'articolo 51, comma 1-bis, il contribuente deve compilare".

All'articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: "Entro il termine", fino a: "Ministro delle Finanze", sono sostituite con le seguenti: "Entro quarantacinque giorni dalla richiesta prevista dall'articolo 51, comma 1-bis, il contribuente deve compilare".

Conseguentemente i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 29 sono soppressi.

All'articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserire il comma seguente:

"1-bis. Gli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono invitare i contribuenti a fornire gli elenchi dei clienti e dei fornitori di cui all'articolo 29"».

60.0.106

ROSCIA, GUGLIERI, PAINI, PAGLIARINI

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-quater.

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: "La delega deve", fino a: "ufficio competente", sono soppresse».

60.0.107

ROVEDA, ROSCIA, GUGLIERI, PAINI, PAGLIARINI

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-quinquies.

L'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito con il seguente:

"1. I registri di cui agli articoli 22 e seguenti nonchè le fatture devono essere conservati per anni cinque, decorrenti dall'ultima registrazione.

2. Il contribuente può utilizzare sistemi fotografici o informatici previa approvazione dall'Amministrazione finanziaria; decorsi trenta giorni dalla richiesta senza che il pubblico ufficio adito abbia espresso il diniego con provvedimento motivato, l'autorizzazione si intende concessa e ha effetto dalla data di presentazione. L'autorizzazione dev'essere immediatamente revocata per gravi irregolarità accertate in sede di verifica di cui agli articoli 51 e seguenti».

60.0.108

ROSCIA, GUGLIERI, PAINI, PAGLIARINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* ROSCIA. Signor Presidente, questi emendamenti tentano di semplificare l'enorme groviglio presente nell'attuale sistema tributario dal quale anche lo stesso Ministero delle finanze dimostra di essere avviluppato, tanto da essere costretto a rettificare le proprie istruzioni nel corso dei lavori.

L'articolo 60-*bis* tende a dare la possibilità al contribuente di consegnare la dichiarazione resa ai fini dell'imposta sul valore aggiunto anche nei comuni dove egli ha il domicilio fiscale (nel caso di società la sede legale). Tale facilitazione è del resto già prevista nel caso dei modelli riguardanti le imposte dirette (modelli 740, 750, 760 e 770). Davvero non si comprende la ragione per la quale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ci debba essere questa differenziazione.

Peralto con l'articolo 60-*quater*, di cui è primo firmatario il collega Roveda, prevediamo la possibilità di effettuare il versamento presso qualsiasi banca italiana, evitando così l'obbligo di ricercare la dipendenza del Ministero delle finanze nella circoscrizione nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale. Per queste ragioni ritengo che questi emendamenti tendano a semplificare notevolmente il sistema tributario.

L'articolo 60-*ter* tende invece ad evitare che i contribuenti - in assenza del Ministro delle finanze, sottolineo il problema al sottosegretario De Luca affinché ne prenda nota - siano costretti a compilare inutili elenchi destinati poi a giacere presso le abitazioni degli stessi ovvero presso gli studi dei loro commercialisti; sono adempimenti inutili perchè l'ufficio IVA non richiede poi questi dati.

Noi proponiamo di far compilare questi elenchi solo se richiesti espressamente dall'ufficio IVA, altrimenti - lo ripeto - è un lavoro inutile che è meglio non porre in essere.

Vi è poi l'emendamento 60.0.108 che tende a semplificare una parte degli adempimenti che gravano sui contribuenti, per cercare di evitare inutili vessazioni che, tra l'altro, sicuramente non recano alcun incremento di gettito, ma semmai allontanano i cittadini contribuenti dallo Stato e dall'amministrazione finanziaria.

ROVEDA. Signor Presidente, l'emendamento 60.0.107 è già stato illustrato dal collega Roscia.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *f.f. relatore*. Il problema della semplificazione degli adempimenti di carattere tributario e del sistema tributario in genere fa parte di un disegno di legge che in questo momento è in discussione presso l'altro ramo del Parlamento. Mi sembrerebbe pertanto opportuno che la discussione di questa materia venisse rinviata a quando il Senato esaminerà tale provvedimento.

Inoltre, se è vero che le disposizioni qui contenute possono operare nel senso di una semplificazione per il contribuente, l'emendamento 60.0.105 introduce però una complicazione, perchè costringe i comuni a compiere degli adempimenti per conto dello Stato in materia di IVA. Tenendo presente che si tratta di soggetti giuridici distinti, a mio avviso non è auspicabile percorrere tale strada.

Quanto agli obblighi degli elenchi dei clienti e dei fornitori, c'è da porsi la domanda se tali strumenti non vadano soppressi anzichè presentati all'ultimo momento, come viene proposto, a richiesta degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, e di conseguenza redatti in fretta e furia e non in modo organico. In questo caso, questi strumenti sfuggono evidentemente all'obiettivo che si è posto il legislatore nel momento in cui li ha istituiti.

Per tali ragioni, esprimo parere contrario sugli emendamenti 60.0.105, 60.0.106 e 60.0.108.

Per quanto riguarda l'emendamento 60.0.107, presentato dal senatore Roveda e da altri senatori, mi rimetto al Governo.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo concorda sostanzialmente con quanto ha testè detto il relatore, sottolineando non soltanto come la materia delle semplificazioni sia oggetto di un apposito disegno di legge in discussione presso la Camera dei deputati, ma come in alcuni di questi emendamenti vi sono riferimenti normativi incerti e forse errati, per cui essi non potrebbero essere accolti in questi termini.

In linea generale, il Governo invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 60.0.105, 60.0.106 e 60.0.108, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 60.0.107.

PRESIDENTE. Senatore Roscia, sia il relatore sia il Governo hanno espresso parere contrario sui tre emendamenti di cui lei è il primo firmatario, facendo riferimento alla circostanza che la materia delle semplificazioni è contenuta in un disegno di legge attualmente in discussione presso l'altro ramo del Parlamento. Lei intende ritirare i suoi tre emendamenti?

ROSCIA. Signor Presidente, insisto per la loro votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 60.0.105, presentato dal senatore Roscia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 60.0.106, presentato dal senatore Roscia e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 60.0.107 è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 60.0.108, presentato dal senatore Roscia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 61 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

TITOLO III

ADEGUAMENTO DI ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

CAPO I

MODIFICA DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE E SOPPRESSIONE DELLA RELATIVA TASSA ANNUALE

Articolo 61.

*(Tassa di concessione governativa
per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese
e per l'attribuzione del numero di partita IVA)*

1. Gli articoli 4 e 88 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle

finanze 20 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono sostituiti dai seguenti:

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	Note
4	<p>1. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a società nazionali e a società estere aventi la sede legale o l'oggetto principale nel territorio dello Stato (articoli 2188, 2200, 2296, 2315, 2330, 2464, 2475, 2505 e 2507 del codice civile; articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni):</p> <p>a) atto costitutivo 500.000</p> <p>b) altri atti sociali soggetti ad iscrizione in base alle disposizioni del codice civile 250.000</p> <p>2. Iscrizione nel registro delle imprese relative a società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, a imprenditori individuali, a consorzi ed altri enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica diversi dalle società (articoli 2188, 2195, 2196, 2197, 2201, 2506 e 2612 del codice civile) 250.000</p>		<p>1. Fino all'attuazione del registro delle imprese, le tasse relative alle iscrizioni degli atti costitutivi di società e alle iscrizioni previste dagli articoli del codice civile indicati nel comma 2 sono dovute per le corrispondenti iscrizioni nei registri di cancelleria dei tribunali da eseguire secondo le disposizioni per l'attuazione del codice civile (articoli 100 e 108).</p> <p>2. Le tasse non sono dovute dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di mutuo soccorso, dalle società sportive di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e dalle società di ogni tipo che non svolgono attività commerciali i cui beni immobili sono totalmente destinati allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative dei circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attività sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.</p>
88	<p>1. Attribuzione del numero di partita IVA (articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633):</p> <p>a) alle società di ogni tipo e agli enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale attività commerciali o agricole nonché alle associazioni costituite da persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;</p> <p>- tassa per l'attribuzione e annuale 250.000</p> <p>b) ai soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a):</p> <p>- tassa per l'attribuzione e annuale 100.000</p>		<p>1. La tassa non è dovuta per l'attribuzione del numero di partita IVA ai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato e agli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati.</p> <p>2. La tassa per l'attribuzione deve essere pagata prima della presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività; quella annuale nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno solare precedente. Gli estremi</p>

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	Note
----------	---	-------------------------------	------

dell'attestazione di versamento della tassa per l'attribuzione e di quella annuale devono essere indicati nelle rispettive dichiarazioni: in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale deve essere prodotta all'ufficio IVA competente anche mediante raccomandata nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione stessa. Per la mancata indicazione degli estremi dell'attestazione di versamento e per la mancata o tardiva produzione della stessa si applica la soprattassa in misura pari a quella della tassa.

3. La tassa annuale non è più dovuta a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività a condizione che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 dicembre ovvero, se la cessazione è avvenuta in tale mese, entro il 31 gennaio successivo.

4. Gli imprenditori, le società e gli enti sono esonerati dall'obbligo di pagamento della tassa annuale, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo, durante la procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per le società e gli enti l'esonero compete anche durante la liquidazione ordinaria, a partire dall'anno solare successivo a quello di nomina dei liquidatori.

2. Le somme versate per l'anno 1992 in misura maggiore di quelle stabilite dall'articolo 10, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, possono essere richieste all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma a rimborso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, all'articolo 88 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, alla lettera a), sostituire la cifra: «250.000» con l'altra: «500.000».

61.3

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, FORTE

Al comma 1, sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Attribuzione del numero di partita IVA (articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 lire 500.000.

2. Tassa annuale lire 250.000.

3. La tassa annuale non è dovuta dagli enti pubblici che non hanno per oggetto esclusivo o principale attività economiche, nonché dai soggetti che abbiano comunicato la cessazione dell'attività - compreso il fallimento, il concordato preventivo, l'amministrazione controllata, la liquidazione ordinaria, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria - entro il 31 dicembre dell'anno precedente».

61.105

ROSCIA, GUGLIERI, PAINI, PAGLIARINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le somme versate in misura maggiore di quelle stabilite nel comma 1, possono essere richieste all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma a rimborso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

61.110

ROSCIA, GUGLIERI, PAINI, PAGLIARINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. L'articolo 75 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto ministeriale 20 agosto 1992, è sostituito dal seguente:

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	Note
75	1. Iscrizione nel registro dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi (articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989) nonchè negli albi nazionali per la gestione dei servizi di riscossione dei tributi regionali, provinciali e comunali:		1. La somma correlata alla popolazione di ogni ambito territoriale è dovuta in aggiunta alla quota fissa.
	a) per l'iscrizione:		
	1) quota fissa	120.000	
	2) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti	500.000	
	3) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti	1.000.000	
	4) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti	2.000.000	
	5) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente con oltre 1.000.000 di abitanti	4.000.000	
	b) annuale	la stessa di cui alla lettera a)	
	2. Iscrizione nell'albo nazionale dei collettori (articolo 91 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989):		
	a) per l'iscrizione	120.000	
	b) annuale	120.000	

».

Invito i presentatori ad illustrarli.

GAROFALO. Signor Presidente, con l'emendamento 61.3 (che proponiamo in collegamento con l'emendamento 66.105) chiediamo che sia aumentata da 250.000 a 500.000 lire la tassa annuale per quelle società che hanno ricevuto già una serie di benefici da questo provvedimento, allo scopo di finanziare il minor gettito derivante dall'eliminazione - da noi proposta - di quell'1,50 per cento previsto dall'articolo 66, comma 6, al punto 3 della lettera a), che dovrebbero versare i soggetti i quali esercitano l'opzione come maggiorazione delle somme dovute. L'operazione da noi proposta è dunque quella di recuperare, attraverso l'incremento da 250.000 a 500.000 lire della tassa sulle società, quell'1,50 per cento dovuto come somma maggiorata da tali soggetti.

Si tratta di una proposta che abbiamo avanzato anche in Commissione, raccogliendo - se non ho inteso male - il parere favorevole sia della stessa Commissione che del Governo. Termino il mio intervento sottolineando che le due operazioni sono strettamente collegate.

* ROSCIA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 61.105.

Per quanto riguarda l'emendamento 61.110, chiedo ai colleghi di votarlo secondo scienza e coscienza, come solitamente essi fanno. Volevo solo far osservare che in materia sono pendenti numerose cause presso la Corte di giustizia della CEE, perchè lo Stato italiano ingiustamente ha fatto pagare alle società dal 1985 ad oggi una tassa assurda per un servizio inesistente. Infatti le cancellerie dei nostri tribunali purtroppo non sono in grado di assicurare i servizi cui si riferisce l'articolo 61, perchè sono disorganizzate al massimo e il contribuente è costretto a mille adempimenti inutili. Alle società - anche di piccole dimensioni - facciamo pagare tre milioni e mezzo di lire.

Ci si è resi conto che probabilmente la Corte si pronuncerà in senso sfavorevole al Governo e quindi costringerà lo Stato a rimborsare alle aziende le somme che ingiustamente hanno dovuto versare. Ricordo che addirittura c'è stato un anno in cui i cancellieri si sono rifiutati di ricevere il deposito degli atti di bilancio perchè non era stata versata la tassa di concessione governativa.

Non vorrei che il rimborso fosse concesso solamente ai contribuenti che abbiano tempestivamente proposto ricorso, cioè i contribuenti più organizzati e - se permettete - magari più smaliziati o furbi. Io invece vorrei che il rimborso fosse riconosciuto (come dovrebbe avvenire in qualsiasi Stato di diritto e anche nello Stato italiano) a tutte le società che hanno versato queste somme non dovute. Evidentemente si fa riferimento alla Comunità economica europea ed alle sue direttive solo quando conviene; quando poi per necessità di bilancio si vuole raschiare il fondo del barile si vanno a cercare anche queste piccole somme.

Ricordo ai colleghi che i 180 giorni, nella versione originale del provvedimento, sarebbero decorsi dal febbraio 1993; nell'intenzione del Governo, infatti, il decreto-legge n. 513 avrebbe dovuto essere convertito entro il passato 28 febbraio. Sono già trascorsi 60 giorni; purtroppo ne trascorreranno altri 60 e questo rimborso di un piccolo

credito di imposta, sempre che i contribuenti si attivino per ottenerlo, verrà riscosso alla fine dell'anno. In alcuni casi poi scadrà il termine e l'amministrazione non farà nulla affinché si provveda nel merito.

Per questo motivo chiedo ai colleghi di approvare questo emendamento, che metterebbe sullo stesso piano tutti i contribuenti italiani. *(Applausi del Gruppo della Lega Nord)*.

FAVILLA, *f.f. relatore*. Do per illustrato l'emendamento 61.100.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *f.f. relatore*. In merito all'emendamento 61.3, presentato dal senatore Visco e da altri senatori, che produrrebbe maggiori entrate, tenuto conto che l'anno è già iniziato e le società hanno già corrisposto la tassa di concessione governativa, non ritengo opportuno obbligarle a versare una integrazione, per cui inviterei i presentatori al ritiro; altrimenti, il mio parere è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 61.110, presentato dal senatore Roscia e da altri senatori, per ragioni inerenti la copertura finanziaria dell'intero provvedimento preferirei che questa disposizione non venisse accolta, per cui il parere è contrario. Rimarrebbe fermo, invece, il testo del Governo, che prevede un rimborso delle somme versate in più rispetto a quanto stabilito dal decreto-legge n. 333 dell'11 luglio 1992.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

In merito all'emendamento 61.3, presentato dal senatore Visco e da altri senatori, vorrei anch'io chiedere ai proponenti di ritirarlo, perchè siamo all'inizio dell'anno ma soprattutto perchè c'è stata molta polemica su questo tipo di imposta: per essere cittadini dell'«arcipelago fisco» si pagano determinati importi e quindi, prima di raddoppiarli, dovremmo compiere una riflessione. Mi rendo conto che l'intento è quello di assicurare ulteriore gettito per compensare altre voci che determinano minori entrate; ma forse in questa fase ciò è inopportuno e quindi invito i proponenti a ritirare l'emendamento 61.3.

Ripeto che sugli altri emendamenti presentati il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Garofalo, accede all'invito del Governo di ritirare l'emendamento 61.3, presentato da lei e da altri senatori?

GAROFALO. Signor Presidente, possiamo anche accogliere l'invito del Governo a ritirare questo emendamento, ma rilevo che mentre per quanto concerne le società si ragiona nel modo poc'anzi espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo, analogo ragionamento non viene compiuto nei confronti dei soggetti cui prima mi sono riferito, previsti dall'articolo 66, i quali saranno costretti a pagare una maggiorazione dell'1,5 per cento per una pura redistribuzione nell'arco del tempo delle somme che già dovevano pagare. Per le società quindi

si ragiona in un certo modo; per i soggetti che esercitano attività industriali e di servizio pari a 360 milioni o ad un miliardo, non vi è una pari considerazione.

Ritenevamo che il nostro emendamento potesse essere accolto; così ritenevamo accoglibile il comma 3 dell'emendamento 61.105 presentato dal senatore Roscia e da altri senatori, perchè ci sembrava fondata la parte inerente le tasse che gli enti pubblici o altri soggetti non dovrebbero versare. Tuttavia, se serve a collaborare, ritiriamo l'emendamento; però, vorrei sottolineare al Governo e al relatore che la questione si riproporrà ed allora bisognerà trovare il modo di abolire quell'1,5 per cento che costituisce una vera e propria vessazione nei confronti di chi è chiamato a pagarlo.

PRESIDENTE. Ricordo che anche l'emendamento 61.105 è stato ritirato; dobbiamo pertanto procedere alla votazione dell'emendamento 61.110, sul quale è stato espresso parere contrario da parte della Commissione bilancio. La votazione di tale emendamento dovrà quindi essere effettuata mediante procedimento elettronico. Pertanto, decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento. Propongo quindi di sospendere la seduta fino alle ore 13,30.

FAVILLA, *f.f. relatore*. Signor Presidente, si potrebbe accantonare momentaneamente la votazione dell'emendamento e procedere nell'esame dei successivi articoli.

PRESIDENTE. Se i proponenti sono d'accordo, la Presidenza non ha alcuna difficoltà ad accogliere la sua proposta, senatore Favilla.

SPERONI. Signor Presidente, accettiamo la proposta di accantonamento.

PRESIDENTE. Resta pertanto accantonata la votazione degli emendamenti 61.110 e 61.100.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Tassa sugli apparecchi da gioco)

1. All'articolo 29 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, è aggiunta la seguente nota:

“2. La tassa di cui al comma 2 è dovuta anche se i bigliardi o gli altri apparecchi da gioco o da divertimento sono siti nei locali di altri

pubblici esercizi; essa è stabilita in lire 50.000 quando i bigliardi e gli altri apparecchi installati non superano il numero di cinque ed in lire 100.000 quando sono oltre cinque fino ad un massimo di dieci».

61.0.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

FAVILLA, *f.f. relatore*. Signor Presidente si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 61.0.1 presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 62 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Articolo 62.

(Modificazioni della disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale e dei rimborsi d'imposta)

1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 8, le parole: «1° gennaio 1993» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 1994»;

b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Il visto di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 può essere apposto a condizione che la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei Centri di assistenza sia presentata almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni nelle quali si intende apporre il visto e nei casi, di cui al comma 2, in cui la richiesta di autorizzazione alla costituzione dei Centri sia presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza di tale termine. Per le dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 predisposte dai professionisti o dai Centri di assistenza, le scritture contabili si considerano tenute dal professionista o dal

centro di assistenza anche se sono state redatte ed elaborate dallo stesso contribuente, dalle associazioni sindacali di categoria di cui ai commi 1 e 2, o da impresa avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili prescelta dalle medesime associazioni o organizzazioni che hanno costituito il Centro di assistenza, a condizione che risulti da apposita attestazione che il controllo delle scritture stesse sia stato eseguito entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni.»;

c) nel comma 13-bis, introdotto dall'articolo 10, comma 5-*quater*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, dopo le parole: «di cui alle lettere a) e b) del comma 1», sono aggiunte le seguenti: «ovvero al comma 20»;

d) il comma 23 è sostituito dal seguente: «23. Se, in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti e pensionati, emergono irregolarità relative alle attività esercitate ai sensi del comma 21, si applicano le sanzioni previste nel comma 17 nonchè le disposizioni del primo periodo del comma 7 per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa.»;

e) nel comma 27, le parole: «1° gennaio 1993» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 1994».

2. Fino all'entrata in vigore del conto fiscale, istituito dall'articolo 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i compensi previsti dal comma 22 dello stesso articolo vengono erogati direttamente dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'invio, su supporto magnetico, delle dichiarazioni dei redditi degli utenti e di corrispondenti elenchi nominativi riassuntivi, sottoscritti dal direttore tecnico responsabile del Centro di assistenza fiscale. Le modalità di corrispondenza del compenso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I Centri di assistenza per i lavoratori dipendenti e pensionati, per essere autorizzati, devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per garantire agli utenti, che esercitano il diritto di rivalsa ai sensi del comma 23 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il risarcimento del danno sopportato con il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate nei loro confronti.».

4. Nell'articolo 9, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: «tra il 1° e il 30 aprile di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° e il 30 giugno di ciascun anno».

5. All'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità

dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonché riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste.»;

b) il primo periodo del sesto comma è sostituito dal seguente: «I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso.».

6. Al fine di provvedere alla regolare esecuzione dei rimborsi automatizzati ed al reintegro delle somme dovute per i compensi ai concessionari della riscossione per l'anno 1993, gli stanziamenti dei capitoli 3521 e 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo sono incrementati, rispettivamente, di lire 305 miliardi e di lire 95 miliardi.

7. All'onere derivante dal comma 6, pari a lire 400 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del capitolo 3530 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1993. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applicano anche ai rimborsi relativi ai periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tal caso le liste debbono essere formate entro il 31 dicembre 1993.

9. Il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, è soppresso.

10. I redditi di impresa dichiarati dai soggetti di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono esclusi dall'imposta locale sui redditi fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, introdotto dall'articolo 11, comma 4, del predetto decreto-legge n. 384 del 1992. Ai soggetti cui si applicano le disposizioni del presente comma non spettano le deduzioni di cui all'articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11. Per l'anno 1993 ai contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati al fine di adeguarsi al disposto dell'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e per evitare l'accertamento induttivo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile

1989, n. 154, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 48, primo comma, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ma non è dovuto il versamento, della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati, ivi previsto.

12. L'ammontare dei corrispettivi non registrati di cui al comma 11 va ripartito, ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, in proporzione agli ammontari dichiarati di operazioni imponibili, con riferimento alle rispettive aliquote, nonchè di operazioni non imponibili, esenti ovvero non soggette ad imposta.

13. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 31 dicembre 1993.

14. Per l'anno 1993 il termine previsto dall'articolo 78, comma 10, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dagli articoli 2, comma 2, primo periodo, e 14, comma 4, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, è differito al 15 marzo 1993. Per il medesimo anno il termine del 15 marzo previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo, dello stesso decreto n. 395 del 1992 è differito al 31 marzo 1993.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Prima del comma 1 inserire il seguente:

«01. L'istituto del visto di conformità, previsto dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, commi 4, 5 e 7 è soppresso.».

62.90

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

62.94

ROSCIA, GUGLIERI, PAINI, PAGLIARINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

62.2

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI
Vittorio

Al comma 1, lettera b), nel capoverso 8-bis, sopprimere il primo periodo.

62.120

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 5-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è soppresso».

62.102

ROSCIA, GUGLIERI, PAINI, PAGLIARINI

Sopprimere il comma 2.

62.5

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI,
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI Vit-
torio

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il compenso di cui al comma 22 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, compete ai Centri di assistenza fiscale esclusivamente per le dichiarazioni per le quali abbiano effettuato direttamente la raccolta delle dichiarazioni dai contribuenti e compiuto le operazioni di cui al comma 21 del medesimo articolo».

62.95

IL GOVERNO

Al comma 4, sostituire la parola «giugno», con l'altra: «settembre».

62.6

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 115, comma 2, lettera e-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sopprimere le parole da: "a condizione", fino a: "non sia superiore a tre"».

62.111

ROSCIA, PAINI

Sopprimere il comma 9.

62.112

ROSCIA, GUGLIERI, PAINI, PAGLIARINI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo del comma 2 è soppresso;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Gli importi dovuti ai sensi del presente decreto sono imputabili a riduzione del patrimonio netto dell'impresa nel bilancio del

periodo cui si riferisce il tributo o in quello del pagamento. Il patrimonio netto su cui va calcolata l'imposta è assunto al lordo dell'imposta stessa».

62.9

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per gli imprenditori e per gli esercenti arti o professioni che non aderiscono ad alcuna associazione di categoria presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) o per i quali non esistono associazioni di categoria nè ordini professionali, il parere di cui all'articolo 11-bis, comma 3, del terzo periodo, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è sostituito da una autocertificazione dell'interessato che contenga la descrizione dell'attività svolta. Tale certificazione, predisposta sulla base di apposito modello approvato dal Ministero delle finanze, deve essere asseverata a norma del medesimo articolo 11-bis, comma 3».

62.11

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il reddito derivante dall'attività svolta dal personale di cui all'articolo 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528, concessionari del gioco del lotto, è equiparato ai fini dell'ILOR ai redditi di lavoro autonomo, di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

62.121

FAVILLA

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, deve intendersi nel senso che ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il contributo diretto lavorativo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, non spiega diretta e immediata efficacia ma di esso si tiene conto esclusivamente ai fini dell'accertamento induttivo di cui all'articolo 12 dello stesso decreto-legge n. 69 del 1989 nei confronti dei soggetti ivi indicati qualora l'Amministrazione finanziaria ricorra a tale tipo di accertamento.

62.22

LA COMMISSIONE

Al comma 11, aggiungere infine le parole: «sino all'ammontare del contributo diretto lavorativo».

62.100

GUGLIERI, PAINI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. Qualora il contribuente esercita due attività di cui una soggetta e l'altra non soggetta al contributo diretto lavorativo, lo stesso non trova applicazione”».

62.101

GUGLIERI, PAINI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 115, comma 2, lettera e-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 la parola “prevalentemente” è soppressa».

62.113

GUGLIERI, PAGLIARINI, ROSCIA

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti commi:

«11-bis. Per l'anno 1993 i contribuenti che intendono adeguare il volume d'affari ai coefficienti presuntivi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni, possono integrare la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed effettuare il relativo versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, in apposita sezione, entro il suddetto termine, nel registro di cui all'articolo 23 o all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633.»

11-ter. L'ammontare dei corrispettivi non registrati dichiarato per adeguare il volume d'affari ai coefficienti presuntivi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, va ripartito in proporzione agli ammontari dichiarati di operazioni imponibili, con riferimento alle rispettive aliquote, nonché di operazioni non imponibili, esenti ovvero non soggette ad imposta.».

62.93

IL GOVERNO

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Per gli immobili concessi in superficie, enfiteusi e locazione finanziaria l'imposta è dovuta dal concedente con diritto di rivalsa, rispettivamente, sul superficiario, enfiteuta o locatario”».

62.17

LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine i seguenti commi:

«14-bis. Nel decreto-legge 25 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed l), le parole "31 marzo 1993" sono sostituite dalle altre: "20 giugno 1993";

b) nell'articolo 5, comma 1, le parole "31 marzo 1993" sono sostituite dalle altre: "20 giugno 1993".

14-ter. Nell'articolo 62-bis, i commi 1 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dall'articolo 5, comma 6, del predetto decreto-legge n. 16 del 1993, le parole: "31 marzo 1993" sono sostituite dalle altre: "20 giugno 1993".

62.91

LA COMMISSIONE

Aggiungere in fine il seguente comma:

«14-bis. I sostituti d'imposta e i centri autorizzati di assistenza fiscale di cui all'articolo 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, possono ricevere le dichiarazioni dei redditi anche oltre il termine del 15 marzo 1993 previsto per i titolari di redditi di pensione e quello del 31 marzo 1993 previsto per i titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati. Resta fermo l'obbligo di trasmettere ai sostituti d'imposta il risultato contabile della liquidazione delle predette dichiarazioni nei termini previsti dall'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, come modificato dall'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75».

62.92

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Il regio decreto 20 settembre 1934, n. 211, è abrogato».

62.114

ROSCIA, GUGLIERI, PAINI, PAGLIARINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-bis. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, concernente norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di giuoco, è abrogato».

62.21

LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«14-bis. I versamenti dovuti con riferimento alla dichiarazione dei redditi dalle persone fisiche e dalle società ed associazioni di cui

all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto devono essere eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione, sono effettuati almeno 10 giorni prima del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione stessa.

14-ter. I provvedimenti previsti dall'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 29 gennaio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1993, per definire i termini e le modalità di recupero dei carichi sospesi sono adottati entro il termine del 10 aprile 1993, rispettivamente, con decreti del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

62.20

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

FAVILLA, *f.f. relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti della Commissione si intendono illustrati.

* ROSCIA. Signor Presidente, colleghi, ho presentato un gruppo di emendamenti, che non è la prima volta che propongo e che, vista la netta chiusura della maggioranza su alcune questioni elementari, probabilmente ripresenterò in altre occasioni, anche se ciò potrà creare dei problemi pratici.

In particolare, l'emendamento 62.94 era, tra l'altro, già stato accolto nella prima versione del decreto-legge n. 47, quella emanata il 31 dicembre 1992. Esso mira a sopprimere i centri di assistenza fiscale, che non sono - a mio avviso - adeguati ai compiti che sono chiamati a svolgere e questa non è una proposta che viene avanzata a favore di alcune categorie, che peraltro non hanno certo bisogno della mia difesa, anche se io mi onoro di appartenere all'ordine dei dottori commercialisti. Tuttavia, anche a livello centrale, occorre fare una scelta e decidere se affidare il controllo dei conti a determinate categorie oppure, come si è fatto in passato, lasciare allo Stato questo controllo. Alla fine si potrebbe arrivare alla conclusione che i Caf potrebbero svolgere i compiti che gli uffici finanziari sarebbero tenuti a svolgere normalmente, ossia effettuare un insieme di controlli volti a prevenire e a reprimere le evasioni.

L'emendamento 62.102 è teso ad eliminare il visto di conformità che è stato concesso a fantomatici consulenti tributari, peraltro non previsti dal nostro ordinamento, anche se sono al corrente che sono state presentate delle proposte di legge al riguardo. Ma evidentemente assegnare tali compiti a queste persone, non dico poco raccomandabili, ma sicuramente poco preparate, dal momento che non sono riuscite a superare per venti volte un esame che, per quanto impegnativo, non è insuperabile, pone dei problemi per quanto attiene la fede pubblica; a meno che non si vogliano mettere in discussione tutte le professioni liberali, a cominciare dai notai, dagli avvocati e dalle altre categorie che la rappresentano e la tutelano.

Voglio inoltre ricordare che è stata posta in modo piratesco alla Commissione bilancio della Camera la questione di fiducia e i colleghi deputati in Aula non hanno quindi potuto discutere nel merito. Successivamente anche al Senato, per ragioni di tempo e per motivi di altra natura, è stata posta la questione di fiducia. Vi è stato quindi un autentico colpo di mano al quale occorre rimediare. Invito perciò i colleghi a riflettere su tale questione e ad eliminare il risultato di questo atto piratesco che ha danneggiato categorie che hanno dato il massimo e che, da tanto tempo impegnate in ambito pubblico, hanno contribuito a far crescere il gettito fiscale; si è allargata invece a dismisura la possibilità di svolgere questi compiti, estendendola a personaggi che a nostro avviso non offrono eccessive garanzie.

L'altro emendamento da me presentato attiene alla deduzione dell'ILOR. È tempo di dichiarazione di redditi; si pone spesso il problema di come applicare questa imposta e di come calcolare la base imponibile. Su questo punto il Ministero delle finanze è stato sempre molto ambiguo. Non ha assunto una posizione netta, lasciando che fossero i contribuenti stessi a decidere caso per caso. E allora i contribuenti più coraggiosi non pagano l'ILOR interpretando più allegramente la norma, che consente di non prendere in considerazione l'avverbio «prevalentemente»; altri più prudenti pagano l'ILOR per chiudere la vicenda con l'erario. Tra l'altro, il limite delle tre unità pone un problema di ordine pratico, tant'è che molte aziende si sono divise per continuare a godere di questa agevolazione.

Invito anche il relatore a prendere posizione su questo spinoso argomento, chiarendo una volta per tutte se, quando e a chi spetta la riduzione dell'ILOR, chi in definitiva debba pagare o meno questa imposta. Purtroppo i piccoli contribuenti si trovano spesso in balia delle onde e decidono poi senza riflettere eccessivamente.

L'ultimo emendamento tende a semplificare il calcolo dell'imposta straordinaria sul patrimonio rispetto alla versione originaria e, tra l'altro, incrementa il gettito. Non è quindi vero che tutte le nostre proposte tendono a far diminuire il gettito dell'erario ma semmai si bilanciano tra loro.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Do per illustrati gli emendamenti del Governo.

FAVILLA, *f.f. relatore*. L'emendamento 62.121 tende a fornire una interpretazione chiara su determinati soggetti il cui lavoro è totalmente a prestazione e quindi produce un reddito che dovrebbe essere esente dall'ILOR. Si specifica che esso «è equiparato ai fini dell'ILOR ai redditi di lavoro autonomo».

* GUGLIERI. Annuncio di ritirare l'emendamento 62.100, che peraltro ritengo corretto, poichè la sua dizione potrebbe dar adito a diverse interpretazioni, anche distorsive.

L'emendamento 62.101 è legato alla *minimum tax* e lo ritengo ragionevole. Vorrei portare un esempio illustrativo. Un imprenditore dichiara un reddito di 70 milioni; per una prestazione marginale di un milione, così restando le cose, secondo il testo unico delle imposte

dirette, dovrebbe pagare le tasse su un reddito di 71 milioni. Applicando invece la normativa sulla *minimum tax* questo contribuente dovrebbe pagarle su 70 milioni, che rappresentano il suo reddito dichiarato sull'attività prevalente, e su altri 24 milioni, poichè quel milione relativo alla prestazione accessoria viene assorbito dalla *minimum tax*. Invece di pagarle su 71 milioni, le pagherebbe su circa 100 e questo è fondamentalmente ingiusto poichè dichiarando 70 milioni ha già superato abbondantemente il limite massimo previsto dalla *minimum tax*. Poichè si tratta di una questione di equità, mantengo tale emendamento.

Annuncio di ritirare l'emendamento 62.113.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *f.f. relatore*. Signor Presidente, propongo di far convergere l'emendamento 62.94, presentato dal senatore Roscia e da altri senatori, identico all'emendamento 62.2, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori, nell'emendamento 62.120, presentato dal senatore Forte, poichè elimina solo il primo periodo e rende coerente la disposizione con quanto previsto dall'emendamento 62.90.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 62.102 poichè la questione del visto di conformità potrà risultare superata dall'eventuale approvazione dell'emendamento 62.90.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 62.5, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori, e parere favorevole sull'emendamento 62.95, presentato dal Governo. Quest'ultimo chiarisce il contenuto del comma 2 che invece si intendeva sopprimere mediante l'emendamento 62.5.

Abbiamo poi l'emendamento 62.111. Devo confessare all'Aula che di fronte a queste disposizioni che vedo all'ultimo momento, in quanto ho dovuto sostituire da poco il collega Forte, ho delle difficoltà di comprensione per la soluzione tecnica proposta. Dovrei confrontarla con il testo, cosa che non ho potuto fare fino in fondo. Pertanto sull'emendamento 62.111 mi rimetto al Governo, così come faccio per l'emendamento 62.112.

Vi è quindi l'emendamento 62.101 (visto che il 62.100 è stato ritirato), relativo al contributo diretto lavorativo. Credo che questa materia abbia già trovato una soluzione nei precedenti decreti ministeriali e nella modifica apportata in questo settore con l'approvazione del decreto-legge n. 16 del 1993. Invito quindi i presentatori a ritirarlo.

Per quanto riguarda infine l'emendamento 62.93, esprimo parere favorevole, mentre mi rimetto al Governo per l'emendamento 62.114.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 62.90, 62.94, 62.2, 62.120 e 62.102. In sostanza tutti questi emendamenti tendono a toccare la questione del visto di conformità. Il Governo ritiene che questa non sia la sede opportuna per affrontare un problema così complesso e su cui c'è tanto contrasto.

Ugualmente il Governo è contrario all'emendamento 62.5, mentre è favorevole all'emendamento 62.6. Esprime parere contrario sugli emendamenti 62.111 e 62.112, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 62.9 e 62.11, presentati dalla Commissione.

Invito poi il senatore Favilla a ritirare l'emendamento 62.121: diversamente esprimo parere contrario. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 62.22 e contrario sull'emendamento 62.101 per le stesse ragioni indicate dal relatore. Si tratta di una materia, quella del contributo diretto lavorativo, su cui si è molto discusso e per la quale è stata trovata una soluzione di equilibrio: sarebbe inopportuno tornarci sopra anche in questo provvedimento.

Invito la Commissione a ritirare l'emendamento 62.17. Esso riguarda l'ISI che è un'imposta straordinaria ormai superata, sulla quale sembra quindi inopportuno intervenire.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 62.91 e 62.92 e contrario sull'emendamento 62.114. Invito a ritirare l'emendamento 62.21, presentato dalla Commissione, e in subordine mi rimetto all'Aula. Infine esprimo parere favorevole sull'emendamento 62.20, presentato dalla Commissione.

FAVILLA, *f.f. relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVILLA, *f.f. relatore*. Signor Presidente, vorrei proporre di votare prima gli emendamenti riferiti all'articolo 62. Questo consentirebbe anche il ritiro da parte del senatore Roscia dell'emendamento 61.110.

ROSCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROSCIA. Signor Presidente, annuncio il ritiro degli emendamenti di cui sono primo firmatario, compreso l'emendamento 61.110, precedentemente accantonato, purchè trovino accoglimento gli emendamenti 62.94 e 62.114 ritenuti molto importanti dalla mia parte politica. Si tratta perciò di un ritiro condizionato.

PRESIDENTE. È stato annunciato dal senatore Roscia il ritiro dell'emendamento all'articolo 61 per il quale era richiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. Possiamo ora procedere alla votazione degli emendamenti all'articolo 62.

FAVILLA, *f.f. relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVILLA, *f.f. relatore*. Desidero modificare il mio parere sugli emendamenti 62.94 e 62.114, che a questo punto è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 62.90, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 62.94, presentato dal senatore Roscia e da altri senatori, identico all'emendamento 62.2, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

È approvato.

Pertanto l'emendamento 62.120, presentato dal relatore, è precluso.

Ricordo che l'emendamento 62.102 è stato ritirato dai presentatori. Metto ai voti l'emendamento 62.5, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 62.95, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 62.6, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 62.111 e 62.112 sono stati ritirati dai presentatori.

GAROFALO. Signor Presidente, vorrei sapere quale emendamento stiamo esaminando.

PRESIDENTE. Abbiamo appena votato ed approvato l'emendamento 62.6, presentato dalla Commissione, dopo di che ho informato l'Assemblea che gli emendamenti 62.111 e 62.112 sono stati ritirati.

GAROFALO. E l'emendamento 62.102?

PRESIDENTE. È già stato ritirato in precedenza, dopo di che siamo passati ad altre votazioni.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Intervengo sull'esito della votazione dell'emendamento 62.95, presentato dal Governo. Lei ha detto che è stato approvato, ma in realtà nessuno ha alzato la mano. Poichè si tratta di un emendamento concernente una materia in merito alla quale fino ad oggi non abbiamo avuto alcuna notizia, dal momento che nessuno ha

alzato la mano, o si afferma che non è approvato, oppure dobbiamo ridiscutere l'intera materia. Poichè si tratta - lo ripeto - di una questione che vorremmo discutere, desidererei ottenere delle delucidazioni...

PRESIDENTE Senatore Garofalo, le chiedo scusa, comprendo le ragioni della sua perplessità e della sua critica, però debbo farle notare che la Presidenza, dopo aver richiesto i pareri del relatore e del rappresentante del Governo come sempre accade, ha posto ai voti l'emendamento 62.95 e ha proclamato il risultato sulla base dei riscontri effettuati dai segretari dell'Assemblea; di conseguenza non è possibile riaprire la questione.

FERRARA Vito. Signor Presidente, non abbiamo sentito nulla, o meglio non ci è stato dato il tempo necessario; si è subito passati alla votazione di un altro emendamento. Infatti, mi trovo anche io nella stessa condizione del senatore Garofalo.

PRESIDENTE Comunque, poteva essere richiesta la controprova. Quando la Presidenza dell'Assemblea si trova dinanzi ad un riscontro dei segretari che confermano il risultato della votazione e nessuno chiede la controprova, essa non può che proclamare il risultato della votazione.

GAROFALO. Si tratta di una questione che era stata bocciata in Commissione. Mi meraviglio che la maggioranza e il relatore si siano comportati in questo modo!

PRESIDENTE. Cerchiamo di concludere la discussione ordinatamente, anche se comprendo che vi può essere una qualche ragione di critica.

Quando vengono presentati tantissimi emendamenti e si susseguono mutamenti di scenario con il ritiro di alcuni di essi e con molteplici votazioni, può anche darsi che l'Assemblea non si trovi nelle condizioni di recepire il tutto con la dovuta attenzione. Però, la Presidenza deve seguire una ferrea procedura. Quando si passa ad un emendamento, dopo averlo esaminato e dopo che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso il loro parere, una volta posto in votazione e una volta che i segretari hanno confermato il suo esito, qualora nessuno chieda la controprova, la Presidenza non può che proclamare il risultato della votazione. Vorrà dire che in futuro procederemo più lentamente quando si affronteranno materie controverse. Comunque, non possiamo ora riaprire l'intera questione.

GAROFALO. Non voglio fare nessuna osservazione alla Presidenza, ma semplicemente evidenziare al Presidente come, dal momento che sono tantissimi gli emendamenti presentati, purtroppo non si riesca a comprendere quale di essi stiamo esaminando, e quindi se ci si trovi dinanzi ad un emendamento rispetto al quale siamo favorevoli o meno, oppure se sia necessario sollevare in proposito qualche rilievo. L'emendamento 62.95 concerne uno di questi casi.

Ripeto che non ho alcun appunto da rivolgere alla Presidenza, che ha correttamente affermato che i senatori segretari hanno verificato l'esito della votazione. Francamente dobbiamo trovare il modo di avere un tempo sufficiente per poter riflettere su cosa stiamo votando.

Vorrei sottolineare, nel merito dell'emendamento, che è stata posta in essere una forzatura. Quello al nostro esame è un provvedimento su cui tutti noi stiamo dando prova di responsabilità per poterlo licenziare al più presto. Vorrà dire che d'ora in poi ognuno si muoverà con maggiore libertà.

Ripeto che non si tratta di un'osservazione rivolta alla Presidenza, ma solo di una considerazione che mi dispiace dover fare, ma è d'obbligo in quanto ci troviamo dinanzi a comportamenti che non dovrebbero essere assunti.

PRESIDENTE. Senatore Garofalo, comprendo benissimo dal tono e dalle motivazioni del suo intervento che siamo passati all'approvazione di un emendamento che solleva dei problemi di sostanza e di una certa delicatezza. Però, la maggiore comprensione nel dissenso, nella convergenza o nella correzione di eventuali emendamenti è di tipica pertinenza dei protagonisti di questa Assemblea.

Voglio dire che il richiamo a non passare con disinvoltura su certi emendamenti che implicano una diversità di valutazione può essere accolto come raccomandazione per quanto riguarda passaggi futuri, così come può essere accolto l'invito a verificare se per il futuro è possibile qualche correzione, ma per quanto concerne quello che abbiamo già votato (pur ringraziandola, senatore Garofalo, perchè la Presidenza è stata considerata estranea a quanto è avvenuto) non posso creare un precedente riaprendo la questione. Quindi dobbiamo andare avanti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 62.9 della Commissione. (*Brusio in Aula*). Onorevoli colleghi, abbiamo appena finito una discussione sulla giusta rimostranza di alcuni colleghi che vogliono sapere che cosa e come si vota. Pregherei pertanto i colleghi di porgere la necessaria attenzione, in modo che ognuno si possa regolare come crede.

Metto ai voti l'emendamento 62.9, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 62.11, presentato dalla Commissione.

È approvato.

In merito all'emendamento 62.121, ricordo che il Governo ha invitato il presentatore a ritirarlo. Senatore Favilla, accoglie tale proposta?

FAVILLA, *f.f. relatore*. Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 62.22, presentato dalla Commissione.

È approvato.

L'emendamento 62.100 è stato ritirato.

In merito all'emendamento 62.101, ricordo che il Governo ha invitato i presentatori a ritirarlo. Senatore Guglieri, accoglie tale invito?

* GUGLIERI. Signor Presidente, il Governo ha affermato che la questione sarebbe stata risolta con i decreti applicativi. A me ciò non risulta e pertanto chiedo che l'emendamento venga posto ai voti.

PRESIDENTE. Senatore Guglieri, le ricordo che questo emendamento, per le obiezioni su di esso sollevate dalla Commissione bilancio, presuppone una votazione mediante procedimento elettronico. Peraltro la Presidenza ha già dato il preannuncio di venti minuti previsto dal Regolamento. Dobbiamo quindi procedere alla votazione mediante procedimento elettronico.

GUGLIERI. Signor Presidente, a questo punto ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 62.93, presentato dal Governo.

È approvato.

MANFROI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

In merito all'emendamento 62.17, presentato dalla Commissione, ricordo che il Governo ha avanzato una richiesta di ritiro dell'emendamento stesso. Onorevole De Luca, vuole ripetere le ragioni dell'invito del Governo?

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, l'invito al ritiro dell'emendamento è motivato dal fatto che esso riguarda l'ISI, che è un'imposta straordinaria limitata all'anno 1992; si determinerebbe quindi un effetto retroattivo, che sarebbe fonte di complicazioni.

PRESIDENTE. Il relatore accoglie, a nome della Commissione, l'invito del Governo?

FAVILLA, *f.f. relatore*. La norma ha una sua validità permanente, poichè riguarda il diritto di rivalsa che ha il locatore nei confronti del locatario. Il *leasing* è una vendita; questa norma è già stata inserita ai fini dell'ICI e vale anche per l'ISI, che deve essere posta a carico del reale proprietario del bene, che è il locatario; quindi questa è una rivalsa giustificata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 62.17, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 62.91, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 62.92, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 62.114.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo modifica il proprio parere e si adegua a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 62.114, presentato dal senatore Roscia e da altri senatori.

È approvato.

Senatore Favilla, intende accogliere la richiesta di ritiro dell'emendamento 62.21?

FAVILLA, *f.f. relatore*. Ritiro l'emendamento 62.21.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 62.20, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti all'articolo 61 precedentemente accantonati.

* ROSCIA. Signor Presidente, ribadisco il ritiro dell'emendamento 61.110.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 61.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, è abrogato.

2. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 853 del 1984, convertito in legge n. 17 del 17 febbraio 1985 (repertorio annuale della clientela) sono soppressi.

3. La tassa di iscrizione alle Camere di Commercio è soppressa».

62.0.110

ROSCIA, PAGLIARINI

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 92, dopo il terzo comma, inserire il seguente: «Le soprattasse di cui al primo comma non sono dovute qualora il contribuente dimostri che l'omesso versamento diretto di cui al comma primo non è stato eseguito o non è immediatamente eseguibile per fatto doloso di terzi o per mancanza di liquidità causata anch'essa da fatto doloso di terzi regolarmente denunciato all'autorità giudiziaria.»;

b) nell'articolo 19, comma primo, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Essa ha altresì facoltà, in deroga a quanto stabilito al successivo secondo comma, di concedere, su richiesta del contribuente, la ripartizione del debito tributario, nei modi previsti nel precedente periodo, qualora il contribuente dimostri che il versamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni presentate o delle ritenute operate ai dipendenti o a terzi non è stato eseguito per fatto doloso di terzi regolarmente denunciato all'autorità giudiziaria.»;

c) nell'articolo 97, quinto comma, dopo le parole: «Non si fa luogo all'applicazione della pena pecuniaria se il contribuente prova che il mancato pagamento è stato determinato da impossibilità economica» aggiungere il seguente periodo: «ovvero se il contribuente dimostra che il versamento delle imposte o ritenute, iscritte a titolo definitivo nel ruolo, non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato anteriormente alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo».».

62.0.103

RAVASIO

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Disposizioni in materia di certificazione ai fini fiscali)

1. Al fine di dare pratica attuazione al disposto di cui all'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il Ministero del tesoro, nella compilazione del certificato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, tiene conto dell'ammontare di tutti i contributi versati dai membri italiani del Parlamento europeo ai fini della costituzione di pensioni o vitalizi secondo la regolamentazione propria di tale istituzione, purchè la stessa provveda a far pervenire in tempo utile la relativa documentazione».

62.0.100

SPERONI, PAINI, GUGLIERI

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 62-...

(Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)

1. Sono abrogati gli articoli 73; 75 commi 2, 3 e 4; 76 commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 è soppresso.

3. Il comma 1 dell'articolo 75 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

“1. Alle controversie che alla data di entrata in vigore del presente decreto pendono davanti alla Commissione di secondo grado o per le quali, alla stessa data, pende il termine per il ricorso di terzo grado, continuano ad applicarsi le norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni”».

62.0.101

GUGLIERI, PAINI

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 62-...

(Termini per la presentazione di dichiarazioni integrative)

1. All'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, le parole: “entro il 31 marzo 1993”, sono sostituite dalle seguenti: “entro il 20 giugno 1993”».

62.0.102

GUGLIERI, PAINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* ROSCIA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 62.0.110.

* RAVASIO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 62.0.103.

SPERONI. Signor Presidente, con l'emendamento 62.0.100 si prevede una parificazione di trattamento in materia di certificazione ai fini fiscali tra i parlamentari nazionali e quelli europei per quanto riguarda le modalità di detrazione dei contributi previdenziali. La normativa per i parlamentari europei è esattamente uguale a quella dei parlamentari nazionali: si versano gli stessi soldi, in misura percentuale rispetto all'indennità, e si riceve la stessa pensione alla stessa età e con gli stessi anni di contribuzione. L'unica differenza sta nel fatto che, per questioni amministrative, mentre l'indennità del parlamentare europeo viene pagata dal Ministero del tesoro, la trattenuta previdenziale viene effettuata direttamente dalla istituzione europea. Ciò ha come conseguenza che il parlamentare europeo deve, ogni anno, in sede di dichiarazione dei redditi, scomputare i contributi previdenziali. Pertanto, con l'emendamento in esame si chiede che, qualora il Parlamento europeo trasmetta in tempo utile al Ministero del tesoro la relativa documentazione, quest'ultimo, nel compilare il modello 101 relativo al parlamentare europeo, tenga conto dei suddetti contributi.

In proposito, a titolo personale, ho anche interpellato il presidente della Giunta per gli affari delle Comunità europee, senatore Scognamiglio, ed altri parlamentari europei e – ripeto – a livello personale ho avuto pareri favorevoli sulla mia proposta. Quindi, non si tratta assolutamente di far perdere soldi all'erario, ma di operare una semplificazione in maniera tale che i contributi previdenziali vengano inseriti nel modello 101, così come del resto è previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, lei sa che il suo riferimento al parere del senatore Scognamiglio è puramente discorsivo in quanto, non essendo presente l'interessato, non possiamo tenerne conto.

* GUGLIERI. Signor Presidente, l'emendamento 62.0.101 è particolarmente importante; con esso, infatti, si propone di eliminare una stortura esistente nel nostro ordinamento per quanto attiene le controversie pendenti davanti alle commissioni tributarie. La normativa in vigore, infatti, prevede che entro due mesi tutti coloro i quali hanno pendenti dei ricorsi presso le commissioni tributarie debbano riproporre l'istanza, pena la decadenza del ricorso stesso. Sul piano pratico succederà che centinaia, forse migliaia di contribuenti, dimenticando questo adempimento, si troveranno di fronte un fisco aggressore che, attraverso l'emanazione di cartelle esattoriali, verrà a sequestrare loro anche il patrimonio perchè il ricorso è decaduto in forza di una dimenticanza.

Questa norma è stata fatta ad arte dal Governo perchè si pensa che, di migliaia e migliaia di ricorsi, molti decadranno in fase di riproposizione e quindi in questa maniera si cerca di alleggerire il contenzioso

tributario. L'articolo 75 del decreto legislativo n. 546 del 1992, di cui chiediamo l'abrogazione, evoca il famigerato articolo 44 che, circa dieci anni fa, aveva trovato attuazione, sempre in una fase transitoria di revisione del contenzioso tributario, e che era stato causa, nel nostro paese, addirittura di suicidi. All'epoca, si verificò che figli o nipoti dovettero subire le conseguenze di ingiunzioni fiscali senza averne alcuna colpa, ma per una semplice dimenticanza, magari del nonno, che non aveva rappresentato il ricorso.

Queste sono le ragioni per cui chiedo caldamente all'Assemblea di approvare l'emendamento 62.0.101, ad eccezione del comma 2, che ritiro. Anche se di difficile interpretazione, la nostra proposta è comunque favorevole al contribuente. *(Applausi dal Gruppo della Lega Nord)*.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *f.f. relatore*. Il parere del relatore è favorevole all'emendamento 62.0.100.

Per quanto riguarda l'emendamento 62.0.101, come testè modificato dal proponente, devo ricordare che la Commissione dei trenta, nell'esprimere il parere al Governo, aveva proposto una formulazione diversa da questa, che tendeva a snellire la massa dei ricorsi giacenti, prevedendo l'obbligo di una comunicazione da parte degli uffici agli interessati, a pena di decadenza. Già vi era quindi una proposta in tal senso da parte della Commissione; avrei preferito l'altro testo, ma anche questo mi sembra accettabile per cui esprimo parere favorevole.

Esprimo parere favorevole anche sull'emendamento 62.0.102.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il problema affrontato nell'emendamento 62.0.100 può essere a mio avviso risolto facilmente anche con un atto amministrativo. Pertanto inviterei i presentatori a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno che impegni il Governo ad emanare un atto amministrativo in questo senso.

Sull'emendamento 62.0.101, come modificato, permangono delle perplessità; invito perciò i presentatori a ritirarlo, in caso contrario il mio parere è negativo.

Infine, sull'emendamento 62.0.102 esprimo parere favorevole, a condizione che l'emendamento stesso sia integrato – come già faceva presente il relatore – con questa ulteriore modifica: «Al comma 4 dell'articolo 62-bis della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è aggiunto il seguente periodo: "la suddetta maggiorazione del 12 o del 13 per cento è dovuta anche se le somme, diverse da quelle iscritte in ruolo, sono state versate prima del 29 aprile 1992 senza i relativi interessi"».

PRESIDENTE. Senatore Speroni, il Governo l'ha invitata a ritirare l'emendamento 62.0.100. Lei insiste per la votazione?

SPERONI. Signor Presidente, insisto per la votazione dell'emendamento da me presentato. Ho qualche anno di esperienza come parlamentare europeo; tutti gli incontri e i colloqui con i funzionari e i

dirigenti del Ministero del tesoro non hanno sortito alcun effetto, e così pure diverse interrogazioni presentate da altri colleghi nella passata legislatura. Ritengo perciò che occorra una norma precisa che possa avere concreta attuazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 62.0.100, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 62.0.101, presentato dai senatori Guglieri e Paini, come testè modificato dal senatore Guglieri con la soppressione del secondo comma.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 62.0.102, sul quale il Governo ha proposto una integrazione. Invito pertanto i presentatori a pronunciarsi al riguardo.

GUGLIERI. Signor Presidente, mi pare che non ci siamo capiti. Si tratta di spostare il termine dal 31 marzo al 20 giugno e ciò riguarda un articolo del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, già approvato. Credo che il Governo abbia già condiviso tale proposta, contenuta anche nell'emendamento 62.91 della Commissione. Si era verificata una dimenticanza nell'articolo 62-bis, introdotto dal decreto-legge n. 16 del 1993, che riguarda il condono, poichè tutti i termini sono stati spostati al 20 giugno 1993 tranne quello in oggetto. Non capisco la necessità di una integrazione poichè l'emendamento è chiaro; comunque lo ritiro.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, la prego di esprimere il suo parere alla luce della obiezione del senatore Guglieri.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono d'accordo e ritengo che l'integrazione sia superata.

PRESIDENTE. È stata ritirata pertanto la proposta di integrazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 62.0.102.

GAROFALO. L'emendamento è stato ritirato dal senatore Guglieri.

PRESIDENTE. Senatore Garofalo, poichè sono debitore di chiarezza con lei, le riassumerò i termini della questione. Il senatore Guglieri ha illustrato il suo emendamento e, in sede di espressione dei pareri, il senatore Favilla ha espresso parere favorevole mentre il Governo ha proposto una integrazione. A seguito del chiarimento del presentatore dell'emendamento, il Governo ha considerato superata la sua richiesta di integrazione, per cui adesso dovrei porre in votazione l'emendamento 62.0.102 nella sua formulazione originaria.

GAROFALO. Signor Presidente, il senatore Guglieri, a conclusione del suo intervento, ha dichiarato di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Guglieri, ritira l'emendamento o lo mantiene?

GUGLIERI. L'ho ritirato.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

BRESCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRESCIA. Signor Presidente, desidero pregarla di sollecitare il Ministro delle finanze a rispondere alla mia interrogazione n. 4-00306 del 16 giugno 1992, che riguarda il comportamento difforme dell'ufficio imposte dirette di Melfi nell'applicazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

PRESIDENTE. Senatore Brescia, la Presidenza le assicura che interverrà presso il Governo al fine di ottenere una tempestiva risposta alla interrogazione da lei sollecitata.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

STAGLIENO, *segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 22 aprile 1993

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, domani, giovedì 22 aprile, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi

lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (1024).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (1073).

2. GOLFARI ed altri. - Soppressione dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada (1074).

3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, recante disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissati per il 28 marzo 1993 (1158) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale).*

4. DE GIUSEPPE ed altri. - Celebrazione nazionale del cinquantennale della resistenza e della guerra di liberazione (941).

5. Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (1025).

La seduta è tolta (ore 14,05).

Allegato alla seduta n. 142**Gruppi parlamentari, composizione**

Il senatore Augusto Graziani ha dichiarato di aver aderito al Gruppo del Partito democratico della sinistra.

**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
e assegnazione**

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2306. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, recante disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993» (1158) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

Detto disegno di legge è stato deferito, in sede referente, alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione).

È stato inoltre deferito alla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

In data 20 aprile 1993, il senatore Bodo ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1029.

In data 20 aprile 1993, i senatori Zappasodi, Tedesco Tatò e Sposetti hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 1109.

I senatori Londei e Brina hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 1074.

La senatrice Tedesco Tatò ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1147.

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

MARINUCCI MARIANI ed altri. - «Modifica della legge 11 febbraio 1980, n. 26, concernente norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero» (1136), previ pareri della 3ª e della 5ª Commissione.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettere in data 19 aprile 1993, ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere:

nei confronti del senatore Mancuso, per il reato di cui agli articoli 110, 595, 596 del codice penale e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Doc. IV*, n. 128);

nei confronti del senatore Molinari, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Doc. IV*, n. 129);

nei confronti del senatore Creuso, per i reati di cui agli articoli 110 del codice penale, 7, comma 2 e 3, della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4, comma 1, della legge 18 novembre 1981, n. 659, nonché all'articolo 323, capoverso, del codice penale; oppure (in alternativa ai capi precedenti) all'articolo 319 del codice penale; agli articoli 110 del codice penale, 7, comma 2 e 3, della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4, comma 1, della legge 18 novembre 1981, n. 659; all'articolo 318, capoverso, del codice penale; e agli articoli 81, capoverso, 110 e 317 del codice penale (*Doc. IV*, n. 130).

Bilancio interno del Senato, presentazione

Il Consiglio di Presidenza, nella riunione del 1º aprile 1993, ha approvato il bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 1993 (*Doc. VIII*, n. 2) ed il rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 1991 (*Doc. VIII*, n. 1), predisposti dai senatori Questori.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 165, comma 1, del Regolamento, detti documenti sono stati trasmessi al Presidente della 5ª Commissione permanente.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 19 marzo 1993, ha trasmesso, in ottemperanza all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli Atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 marzo 1993.

La documentazione anzidetta sarà inviata alla 3ª Commissione permanente.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con lettera in data 14 aprile 1993 - a seguito dell'approvazione da parte della IX Commissione permanente della Camera dei deputati della risoluzione n. 7-00158, dei deputati Lamorte ed altri, in sede di discussione delle risoluzioni sulla trasformazione dell'Amministrazione in S.p.A. e riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - ha trasmesso il testo degli schemi di provvedimenti intesi a disciplinare la ristrutturazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Detta documentazione è stata inviata alla 8ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 16 aprile 1993, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, per gli esercizi dal 1989 al 1991 (*Doc. XV, n. 34*).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Interpellanze

GUALTIERI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - L'interpellante chiede al Presidente del Consiglio dei ministri per quali motivi la legge 5 giugno 1990, n. 135, con la quale veniva definito il programma degli interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, sia stata completamente disattesa e risulti inapplicata nelle sue diverse articolazioni.

Il fine dichiarato della legge era quello di mettere a disposizione dei colpiti da infezione da HIV reparti di cura e di assistenza, le relative attrezzature e il personale necessario, e questo entro il 1992.

A tal fine tutte le procedure venivano abbreviate e accelerate, così da mettere nelle condizioni di accogliere quanti, in numero sempre crescente, necessitavano di ricovero in reparti ultra-specialistici e protetti.

Il finanziamento predisposto era adeguato. Per le opere di «edilizia» erano stanziati 2.100 miliardi, coperti dallo stanziamento di 30.000 miliardi previsti dalla legge finanziaria per il 1989 per interventi strutturali sulla sanità.

Erano poi stanziati per il personale medico e infermieristico 80 miliardi per il 1990 e 120 miliardi per ciascuna delle due annualità seguenti.

Altri 35 miliardi per ciascuna annualità furono stanziati per corsi di formazione e aggiornamento professionale.

Per il potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti furono stanziati 20 miliardi per il 1990 e 38 miliardi per le due annualità successive; per il potenziamento dei servizi multizonali per le malattie sessuali si stanziarono anche 6 miliardi per ciascuna delle tre annualità.

Per il trattamento a domicilio degli ammalati di AIDS furono stanziati 20 miliardi per il 1990 e 60 miliardi sia per il 1991 che per il 1992.

Complessivamente, quindi, si misero a disposizione del «programma urgente» 2.761 miliardi, una cifra che il Ministro della sanità, onorevole Costa, ha definito nella sua audizione presso la Commissione sanità del Senato del 24 marzo 1993 «generosa».

A tutt'oggi (aprile 1993), però, nessuno degli oltre 7.000 posti-letto ultra-specialistici previsti dal programma è stato realizzato e, secondo quanto dichiarato dal Ragioniere generale dello Stato alla Commissione bilancio del Senato, nemmeno una lira dei 2.100 miliardi stanziati a questo fine è stata utilizzata. E questo benché la legge avesse fissato tempi precisi per ciascun intervento e previsto interventi sostitutivi in caso del loro mancato rispetto.

Entro il termine perentorio dell'8 luglio 1990 (trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge) le regioni avrebbero dovuto indicare la distribuzione e la localizzazione delle opere edilizie. In caso di mancata osservanza del termine avrebbe deciso il Ministro della sanità.

Entro l'8 agosto 1990 (sessantesimo giorno) il CIPE avrebbe dovuto approvare il programma degli interventi e individuare le società idonee a espletare, in concessione, l'esecuzione delle opere.

Per consentire infine l'«immediata realizzazione degli interventi previsti» si sarebbero dovute convocare delle conferenze regionali per acquisire e valutare tutti gli elementi relativi alla compatibilità dei progetti con le esigenze ambientali, territoriali e paesaggistiche. Il parere doveva essere dato entro 15 giorni. In assenza di unanimità o per altri ostacoli, il Presidente del Consiglio avrebbe provveduto con suo decreto.

Questa precisa tabella di marcia non è stata rispettata, con la conseguenza che le strutture di ricovero e cura così drammaticamente necessarie non sono disponibili.

Parimenti non è stato attuato il reclutamento del personale medico e infermieristico (comma *e*) dell'articolo 1), non sono stati realizzati i corsi di formazione per il personale (comma *d*) dell'articolo 1), il potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti (comma *e*) dell'articolo 1), il potenziamento dei servizi per le malattie sessuali (comma *f*) dell'articolo 1).

Di tutto quello che avrebbe dovuto essere fatto, sono state realizzate solo quattro «campagne di informazione» (rientranti nell'attività di prevenzione prevista dal comma *a*) dell'articolo 1), per una spesa di 140 miliardi e 468 milioni. Di tutto il resto niente.

Si chiede pertanto di conoscere i motivi per i quali il Ministero della sanità abbia lasciato che si superassero i termini perentori per l'esecuzione delle opere e per le altre incombenze di legge e non si sia avvalso dei poteri sostitutivi di cui era stato ampiamente dotato.

Lo «scostamento» tra le previsioni della legge e i tempi dell'amministrazione sanitaria non trova giustificazione alcuna.

In una prima fase il Ministero della sanità bruciò le tappe e anticipò di molto quelle previste dalla stessa legge:

cinque giorni dopo l'entrata in vigore della legge il Ministro sentì il Consiglio sanitario nazionale;

il giorno seguente il Ministro chiese il parere delle regioni;

venti giorni dopo il CIPE approvò i programmi e individuò le società concessionarie;

il 12 luglio 1990 il Ministro pubblicò il bando di gara e fissò al 30 luglio 1990 il termine ultimo per la gara stessa;

poi, nello spazio di tre giorni, furono compiuti atti che di solito vogliono mesi: il 1° agosto una commissione ministeriale esaminò i 15 progetti pervenuti poche ore prima e scelse tre consorzi di imprese; il 2 agosto il Ministero comunicò al CIPE l'esito della gara e l'avallo del Consiglio sanitario nazionale; il 3 agosto il CIPE approvò tutto, programma e società concessionarie.

Con queste procedure veloci, da vero primato mondiale, il Ministero della sanità anticipò di cinque giorni il termine (8 agosto) fissato dalla legge. Approvati i programmi e scelti i tre consorzi di impresa (Consomi, FIS, Medin), l'obiettivo di realizzare le strutture urgenti necessarie sembrava raggiunto.

Invece proprio da quel momento cominciarono a slittare tutti i tempi.

Solo cinque mesi dopo, il 14 dicembre 1990, il Ministero del bilancio stabilì con suo decreto di stipulare le convenzioni di concessione. Dopo un altro mese, il 16 gennaio 1991, il Ministro della sanità sottopose a quello dei lavori pubblici gli schemi di convenzione pattuiti.

Nonostante vari solleciti della Sanità, solo il 28 marzo 1991 il Ministero dei lavori pubblici diede parere favorevole alle concessioni.

Tra il 15 e il 30 maggio 1991 si sottoscrissero le convenzioni, che poi, il 4 luglio 1991, furono approvate dal Ministro della sanità con suo decreto. Infine il 6 luglio il decreto del Ministro venne inviato alla Corte dei conti.

A questo punto avrebbe dovuto prendere avvio la fase esecutiva vera e propria. Ma non fu così.

L'8 agosto 1991 i tre consorzi di impresa presentarono i programmi generali verificati con le regioni e un gruppo di esperti fu incaricato di elaborare le «linee guida per la progettazione» delle opere, e prese tempo fino al 28 ottobre 1991.

Il 6 novembre 1991 il nucleo di valutazione del Ministero della sanità iniziò l'esame dei progetti esecutivi. Quelli giudicati conformi furono approvati con decreto ministeriale il 4 febbraio 1992.

Ma neanche questa volta ebbero termine i passaggi burocratici.

A questo punto entrarono in campo le regioni.

Il 6 maggio 1992 le società concessionarie si incontrarono con i rappresentanti di alcune regioni per organizzare le conferenze regionali di servizio sui progetti di massima già valutati positivamente dal nucleo di valutazione ai fini del rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle opere.

Il 7 agosto 1992 il Ministro della sanità sollecitò le regioni a convocare le conferenze regionali. Il 27 ottobre il Ministro si rivolse ai Commissari di Governo perchè si adoperassero per il rapido espletamento delle conferenze. Il 17 dicembre 1992 il Governo, in sede di conferenza Stato-regioni, sollecitò le regioni a concludere le conferenze regionali.

Alla data del 25 febbraio 1993 queste conferenze non si erano ancora concluse. Dei 95 progetti presentati ne sono stati approvati 57, e altre riunioni saranno necessarie. E così nell'aprile del 1993 non uno solo dei posti-letto previsti come operativi per il 1992 è stato realizzato e prima di due anni, tanto infatti è il tempo perduto, non è prevedibile che lo saranno.

Questo, quanto meno, è quello che si ricava dalle «comunicazioni ufficiali» dell'amministrazione. Ma «altre comunicazioni» dicono che le cose non sono rimaste ferme a causa del non completato iter burocratico, che in molte parti si sono avviate iniziative edilizie su progetti non autorizzati o non ancora approvati, che le società concessionarie avanzano crediti e pretendono di essere pagate per lavori già svolti e che alcune regioni si sono assunte la responsabilità di procedere al di fuori di ogni regola programmatica.

Pertanto si chiede di conoscere:

a) quale sia l'esatta composizione dei tre consorzi d'impresa e se sia esatto che sono riconducibili uno alla FIAT, l'altro alla Italstat e il terzo alla Lega delle cooperative;

b) in che modo siano stati scelti e in base a quale selezione;

c) che cosa abbiano fatto dal 1° agosto 1990 ad oggi, quali opere abbiano avviato, con quali autorizzazioni e per quale importo;

d) l'elenco degli ospedali nei quali dovrebbero sorgere i nuovi reparti o in cui dovrebbe essere fatta la ristrutturazione di quelli esistenti, e per quanti posti-letto;

e) quali importi siano stati fino ad ora impegnati;

f) se negli ultimi tre anni, nella legge 5 giugno 1990, n. 135, sia stato finanziato l'acquisto di attrezzature e arredi e per quale importo;

g) quanti medici e infermieri siano stati assunti in base al comma c) dell'articolo 1 della legge n. 135 del 1990;

h) quanti corsi di formazione professionale siano stati svolti e dove;

i) quali servizi di assistenza ai tossicodipendenti siano stati attivati o potenziati in base alla previsione del comma e) dell'articolo 1 della legge citata;

l) quali servizi multizonali rientranti nella previsione del comma f) dell'articolo 1 della legge siano stati attivati;

m) le somme impegnate e gli importi tuttora disponibili.

Ovviamente, alla presentazione di questi dati sarà opportuno far seguire anche una precisa dichiarazione di intenzioni del Governo così da avere un quadro complessivo della situazione e delle linee e dei tempi della sua modificazione.

Conclusivamente dovrebbe essere spiegato come siano stati adottati numerosi provvedimenti legislativi, alcuni anche d'urgenza, riguardanti l'allontanamento degli ammalati di AIDS dalle carceri e il loro trasferimento in appropriate strutture pubbliche, senza che queste strutture fossero disponibili e senza l'assunzione del personale necessario.

(2-00264)

D'AMELIO, COVIELLO, DI NUBILIA, PIERRI, VOZZI. – *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Premesso che è ingiustificato ed inaccettabile il ritardo che si è accumulato nella erogazione dei finanziamenti a favore della Basilicata e della Campania colpite dal terremoto del 23 novembre 1980;

visto che, di fatto, l'opera della ricostruzione è ferma dal 1990-1991, malgrado che il Parlamento avesse approvato la legge n. 32 del 1992 per la utilizzazione di 4.300 miliardi;

considerato che il fermo dei lavori della ricostruzione è in netto contrasto con lo spirito e con la lettera della legislazione sul terremoto, i cui capisaldi sono e restano «l'urgenza, la necessità e l'indifferibilità» degli interventi, sia per l'adeguamento antisismico di tutti gli immobili delle zone ad alto rischio sismico, sia per assicurare la piena, certa e sollecita utilizzazione delle case da parte dei cittadini;

affermato che molte amministrazioni comunali, interpretando correttamente la legislazione sul dopo terremoto, hanno assicurato la prosecuzione dei lavori anche in assenza dei flussi finanziari correnti da parte del Governo, facendo ricorso al sistema delle anticipazioni bancarie ed utilizzando la lodevole disponibilità delle imprese, quasi sempre piccole o artigiane, ad anticipare i lavori;

constatato che le cosiddette circolari interpretative del Ministero del bilancio non fanno altro che aggravare la situazione, perchè si continua a richiedere ai comuni informazioni, dati e schede già più volte trasmessi, senza però assicurare di fatto il riparto dei 4.300 miliardi disponibili per la ricostruzione;

registrato che ove si dovesse procedere al riparto dei finanziamenti sul principio dell'intervento sulle sole «prime case», si aggiungerebbe un altro *vulnus* alla interpretazione della legge ed un ulteriore ritardo nell'opera della ricostruzione;

accertato che molti sindaci dei comuni disastriati e gravemente danneggiati stanno per rassegnare le dimissioni a causa dell'inaccettabile rinvio nell'assegnazione dei fondi ed anche a causa dell'opera

facendo del loro operato e che le imprese stanno fallendo, mentre si aggrava anche la disoccupazione, già tanto pesante,

l'interpellante chiede di conoscere:

a) quali concrete e sollecite iniziative il Ministro in indirizzo intenda promuovere per assicurare tutti i finanziamenti necessari a completare l'opera della ricostruzione, sulla base delle rilevazioni del danno, operate dai comuni, verificate dai tecnici e dai militari della struttura speciale dipendente dal Ministro per la protezione civile, accolte dal Governo che, conseguentemente, comunicò ai singoli comuni l'ammontare del danno riconosciuto e il relativo finanziamento assicurato;

b) quali iniziative legislative intenda promuovere perchè siano sollecitamente assicurati i finanziamenti indispensabili al completamento della ricostruzione, nella corretta interpretazione della legislazione (legge n. 80 del 1981, nonchè modificazioni ed integrazioni successive) che prevede interventi su tutti i fabbricati delle zone terremotate al fine di renderli «antisismici» e sulla base dei danni rilevati, accertati, controllati, riconosciuti e ufficializzati dal Governo il quale, conseguentemente, ha promesso i relativi finanziamenti ai singoli comuni sulla base delle cosiddette schede del danno;

c) quando saranno ripartiti i 4.300 miliardi della legge n. 32 del 1992, sulla base certamente della riconosciuta priorità delle «prime case», ma tenendo anche presente l'urgente necessità di assicurare subito il finanziamento a quei comuni i quali, correttamente interpretando la legge, hanno lodevolmente proseguito l'opera della ricostruzione, ricorrendo alle anticipazioni bancarie che hanno prodotto interessi, per il colpevole ritardo con cui sono stati assegnati i finanziamenti fino al 1991 e per la totale assenza degli stessi finanziamenti dal 1991 fino ad oggi.

(2-00265)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PAIRE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che in data 8 novembre 1989 l'amministrazione della provincia di Cuneo-servizi amministrativi caccia e pesca, nella nota n. 43638/6-11-11 avente ad oggetto la qualificazione giuridica delle guardie venatorie volontarie, si poteva leggere: «Peraltro, considerato anzitutto che la procura generale della Repubblica di Torino con lettera dell'11 luglio 1989 ha ritenuto che anche le anzidette guardie volontarie rivestano la qualifica di agenti di polizia giudiziaria...»;

che la prefettura di Torino con nota del 5 febbraio 1993, protocollo n. 2198, set. 1, rif. 1794, del 29 luglio 1992, ha invece contraddetto la procura generale della Repubblica di Torino ribadendo che «le guardie giurate venatorie volontarie non rivestono la qualifica di dipendenti di polizia giudiziaria»,

si chiede di conoscere una volta per tutte quale sia l'interpretazione esatta.

(4-03010)

RONZANI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Visti:

l'articolo 18, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che obbliga al risarcimento del danno l'autore di un fatto doloso o colposo che comprometta l'ambiente, commesso in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge;

l'articolo 18, comma 3, della citata legge, che individua quali soggetti legittimati all'esercizio dell'azione di risarcimento, anche se esercitata in sede penale, lo Stato e gli enti territoriali sui quali incidono i beni del fatto lesivo;

l'articolo 18, comma 4, che autorizza ogni cittadino a denunciare, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, i fatti lesivi di beni ambientali di cui è a conoscenza;

il decreto ministeriale 22 ottobre 1988, n. 457, che detta disposizioni in materia di importazione ed esportazione dei rifiuti;

considerato che il Corpo forestale dello Stato milanese in collaborazione con quello veneto ha accertato che fertilizzanti misti a rifiuti velenosi provenienti dalla centrale dei rifiuti di Zurigo erano probabilmente introdotti in Italia ad opera di tal società «Tanagra» con sede legale a Vaduz nel Liechtenstein e purtroppo utilizzati in alcuni agrumeti della Sicilia, in alcuni appezzamenti di terreno siti nelle province di Verona e di Treviso ed infine nelle regioni di Puglia e Piemonte,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti intenda prendere il Ministro in indirizzo in relazione ai fatti sopra descritti.

(4-03011)

RONZANI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Visti:

l'articolo 3 della legge n. 475 del 1988 che istituisce il catasto nazionale rifiuti;

il decreto del Ministro dell'ambiente emesso in data 14 dicembre 1992, che predispone i modelli per la denuncia dei rifiuti di cui alla legge n. 475 del 1988;

l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, che impone la rinnovazione delle denunce già inviate utilizzando modulistica non conforme a quella del decreto del Ministro dell'ambiente datato 14 dicembre 1992;

la sentenza n. 512 del 1990 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità del decreto ministeriale 26 gennaio 1990 in materia di rifiuti effettivamente avviati al riutilizzo;

considerato:

che, ad oggi, è difficilmente reperibile la modulistica da utilizzare per la denuncia di cui sopra;

che il decreto del Ministro dell'ambiente 14 dicembre 1992 prevede una specifica scheda per la denuncia dei rifiuti assimilabili agli urbani di origine artigianale o commerciale, ma detta denuncia non è espressamente prevista dalla legge n. 475 del 1988, nè dalla circolare regionale n. 4 del 1989;

che la questione delle materie prime secondarie è stata oggetto di legislazione regionale,

l'interrogante chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda porre rimedio alla difficoltà di reperimento dei moduli ministeriali per la denuncia dei rifiuti di cui alla legge n. 475 del 1988;

se intenda provvedere alla sostituzione del decreto ministeriale 26 gennaio 1990 dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 512 del 1990 tenendo conto della legislazione regionale che finora ha regolamentato la materia;

se, inoltre, la dichiarazione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani di origine commerciale o artigianale sia obbligatoria sebbene non espressamente prevista dalla legge n. 475 del 1988, nè dalla circolare regionale n. 4 del 1989.

(4-03012)

VOZZI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che il comune di Maratea (Potenza), che costituisce l'unica stazione turistica di rilevanza nazionale della regione Basilicata, è interessato da un grave fenomeno di inquinamento delle acque marine provocato dalle immissioni del fiume Noce, all'interno del quale scaricano, senza alcuna depurazione, gli impianti fognari dei comuni lucani di Nemoli, Rivello, Lagonegro e Trecchina;

che il fenomeno dell'inquinamento dell'area in oggetto e di tutto il Golfo di Policastro è aggravato dagli scarichi indiscriminati di molti comuni limitrofi in Campania e Calabria e di svariate industrie;

che la Basilicata meridionale, che non ha beneficiato degli interventi industriali nelle aree del melfese, del potentino e della Val Basento, vede nello sviluppo turistico e nella salvaguardia del proprio relevantissimo patrimonio naturale l'unica concreta ed immediata speranza di occupazione,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative si intenda assumere per salvaguardare il patrimonio marino della zona prospiciente il comune di Maratea e per risanare il bacino del fiume Noce;

se non si ritenga di dover operare per accertare eventuali responsabilità da parte degli amministratori dei comuni in oggetto in ordine alle immissioni di cui sopra.

(4-03013)

SIGNORELLI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il professor Alberto Ugolini, primario pediatra presso l'ospedale «A. Andreucci» di Subiaco (Roma), USL RM/27, comandato presso la presidenza del consiglio della regione Lazio dal 1982, ha ottenuto una ulteriore proroga a tutto il 31 maggio 1993 come da deliberazione in attesa di perfezionamento comunicata alla USL RM/27 dall'assessorato regionale al personale in data 8 marzo 1993;

che la durata di detto comando, protrattosi ininterrottamente per undici anni, oltre ad aver creato un disservizio che è di pregiudizio per il buon funzionamento della detta divisione pediatrica che ha un vasto bacino di utenza, si pone in contrasto sia con il dettato dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 che con le relative comunicazioni inviate alle USL del Lazio da parte dell'assessora-

to alla sanità che richiamano la necessità di concedere autorizzazioni di comando solo nei casi di eccezionalità e limitate nel tempo;

che su tale argomento sono state presentate interrogazioni sia dall'onorevole Domenico Gramazio presso il consiglio della regione Lazio che da parte dell'onorevole Maurizio Gasparri presso la Camera dei deputati senza ottenere alcuna risposta,

l'interrogante chiede di sapere quali siano i motivi di tanta inerzia e quali urgenti provvedimenti si intenda finalmente assumere perchè sia fatta rispettare la normativa vigente e sia assicurata alla suddetta divisione ospedaliera quella efficienza operativa che sicuramente è legata alla persona del primario, assente da ben undici anni per motivi che debbono essere anch'essi chiariti.

(4-03014)

PISTOIA. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso che la giunta municipale del comune di Cassano allo Jonio (Cosenza), con deliberazione n. 619 del 14 settembre 1992, inviata in copia e con pertinente documentazione a codesto Ministero, faceva voti per l'elevazione dell'ufficio scavi di Sibari a soprintendenza archeologica dell'Alta Calabria con sede in Sibari;

richiamata l'attenzione sulle ragioni che stanno alla base della richiesta (recentemente è stato aperto il Nuovo museo nazionale della Sibaritide, l'ente da istituire potrebbe collegarsi all'Università della Calabria in un rapporto costruttivo);

considerato che il territorio interessato - ampio e di grande interesse archeologico e culturale - trarrebbe dall'iniziativa stimoli per lo sviluppo occupazionale e turistico,

si chiede di conoscere l'orientamento del Ministro in indirizzo e se non ritenga di fornire una pronta e rapida risposta alle esigenze della gente di Sibari.

(4-03015)

PISTOIA. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Per sapere se rispondano a verità le notizie apparse sulla stampa (in particolare si veda «La Gazzetta del Sud» del 1º aprile 1993, pagina 21) secondo cui il Governo risarcirebbe per i danni provocati dall'afta epizootica solo gli imprenditori della Basilicata e del veronese. L'interrogante fa presente che l'afta epizootica è stata particolarmente dannosa anche nella Piana di Sibari e in Calabria, come si evince dall'azione svolta dalle amministrazioni comunali di Rossano, Corigliano e altri centri.

(4-03016)

PREIONI. - *Ai Ministri della pubblica istruzione, del tesoro, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso che l'Istituto professionale statale per l'agricoltura di Lesa (Novara) - con sezione coordinata a Crodo - dispone di un veicolo per il trasporto degli alunni (22 posti) che circola da moltissimi anni in condizioni precarie ed è assolutamente inadeguato (sia per numero di posti sia per la sicurezza) agli aumentati bisogni della scuola, sia per il collegamento tra le due sedi (Lesà dista da Crodo circa 70 chilometri), sia per il trasporto dalla sede di Lesà alla stazione ferroviaria di Arona (8 chilometri), sia per la

necessità di visite alle realtà produttive, si chiede di sapere se si intenda provvedere alla sostituzione con un veicolo nuovo e più capiente o se vi sia possibilità di ricevere in dotazione un veicolo usato da altra amministrazione dello Stato quale, ad esempio, l'Esercito, la Marina o l'Aviazione militare.

(4-03017)

ROSCIA. – *Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che le avversità atmosferiche del giugno 1990 hanno causato enormi danni a molte aziende della provincia di Brescia ed in particolare del comune di Gavardo e dintorni;

che in base alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, la prefettura di Brescia ha concesso un contributo di lire 69.066.000 alla ditta «Poli Loredana Confezioni calze» di Sopraponte di Gavardo (protocollo n. 3809/20.02 Gab.) per i danni subiti a seguito delle predette avversità;

poichè nonostante siano trascorsi oltre sei mesi dalla concessione del contributo l'intendenza di finanza di Brescia non ha ancora provveduto all'erogazione della somma concessa dal prefetto alla ditta predetta,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi di tanto ingiustificato ritardo nel pagamento di un contributo (20 per cento) che lenisce solo in parte i gravi danni subiti;

quali iniziative si intenda assumere per accelerare le pratiche di concessione e di erogazione del predetto contributo per le altre aziende bresciane che hanno subito danni altrettanto gravi e che versano a causa della predetta calamità naturale in difficoltà finanziarie.

(4-03018)

SPERONI, STAGLIENO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Gli elettori italiani attraverso *referendum* hanno abolito il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare riguardo alla rappresentanza in sede comunitaria, al fine di attuare pienamente la volontà dei cittadini di sottrarre al centralismo statale le competenze già proprie dei soppressi Ministeri.

(4-03019)

STEFANO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che il Ministero di grazia e giustizia è in procinto di potenziare l'organico della magistratura;

considerato:

che la magistratura di Taranto sta impegnando tutte le proprie energie nel fronteggiare i gravi problemi che presenta un'area così fortemente critica qual è quella di Taranto (caratterizzata dalla presenza della criminalità organizzata ed interessata dall'operazione «mani pulite») con un numero elevato di processi arretrati;

che a tutto ciò si può aggiungere, per i giudici che operano a Taranto, la risoluzione di un delicatissimo problema che per l'elevato numero degli interessati assume una rilevanza sociale e sul quale solo la magistratura potrà fare chiarezza;

che esso è connesso con la gestione di una delle più grandi cooperative edilizie esistenti in Italia, la TA2;

che si tratta, infatti, di 525 appartamenti, cui corrispondono 525 famiglie, le quali guardano alla magistratura come ultimo baluardo dei propri diritti e del proprio destino e aspettano con fiducia una immediata soluzione della questione, nella quale rischiano di vedere vanificati i sacrifici di un'intera vita,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo voglia prendere per potenziare l'organico dei magistrati e degli uffici di giustizia.

(4-03020)

PAIRE. – *Al Ministro del tesoro.* – Premesso che in data 7 dicembre 1991 il Ministro della pubblica istruzione ha trasmesso al Ministro del tesoro, con l'incarico per la funzione pubblica, il testo dei nuovi profili professionali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola per la relativa trasformazione in decreto del Presidente della Repubblica;

constatato che nell'ottica di un miglioramento complessivo delle istituzioni scolastiche è evidente l'importanza della trasformazione che tali profili arrecherebbero;

preso atto che già da tempo lo stesso Ministero della pubblica istruzione ha avviato corsi di perfezionamento in linea con quanto previsto dagli stessi aggiornamenti,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano le iniziative atte alla trasformazione della proposta del Ministro della pubblica istruzione in decreto del Presidente della Repubblica.

(4-03021)

PAINI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che il direttore reggente l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Sondrio, con lettera protocollo n. 1982 in data 27 febbraio 1993, ha formalizzato la proposta di rideterminare l'ambito territoriale in cui attualmente operano le sezioni circoscrizionali per l'impiego nella provincia di Sondrio mediante l'unificazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego di Tirano e Bormio in un'unica struttura;

considerato:

che l'economia di questa zona della provincia di Sondrio, basata su attività prevalentemente stagionali (edilizia, turismo estivo ed invernale, eccetera), determina un mercato del lavoro caratterizzato da un elevato numero di assunzioni e di licenziamenti che si ripetono nel corso dell'anno, richieste di corresponsione di indennità di disoccupazione, riscossioni di indennità, eccetera, che fanno della sezione circoscrizionale per l'impiego un ufficio pubblico cui i datori di lavoro e soprattutto numerosi lavoratori devono personalmente accedere più volte in un anno;

che da siffatta ridefinizione dell'ambito territoriale restano escluse, a causa della configurazione geografica del territorio stesso, della precarietà dei servizi pubblici esistenti e delle vie di comunicazione, diverse zone turisticamente rilevanti fra le quali in particolare quella di Livigno che rappresenta a livello provinciale una realtà tutt'altro che trascurabile;

che l'ipotizzata ridefinizione comporta quindi un peggioramento del servizio con disagi notevoli per gli utenti di un settore di estrema importanza per la provincia di Sondrio;

rilevato che l'articolo 1, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, stabilisce che «il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina le sezioni circoscrizionali per l'impiego e ne definisce gli ambiti territoriali, tenendo conto delle caratteristiche locali del mercato del lavoro, delle articolazioni degli altri organi amministrativi e dei collegamenti sul territorio»,

si chiede di sapere quali iniziative si ritenga opportuno adottare per mantenere una definizione degli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali del lavoro della provincia di Sondrio che corrispondano alle effettive esigenze delle realtà locali senza pregiudicare la qualità del servizio offerto e la sua fruibilità.

(4-03022)

VISIBELLI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che l'enorme sviluppo delle tecniche di comunicazione consente attualmente di spedire in modo rapido e a qualsiasi distanza, utilizzando il telefono, scritti, documenti, disegni, eccetera;

che la diffusione di tale mezzo di comunicazione è un vero e proprio *boom*: non c'è ditta, società, studio professionale, Ministero, ma anche privati, che non siano dotati di un *fax*;

che tale mezzo trasmissivo è destinato a sostituire in tempi brevi il *telex* che tuttavia resiste in quanto la firma apposta sotto il messaggio *telex* è ritenuta giuridicamente valida essendo certa l'identificazione del mittente mediante un codice univoco di cui resta traccia nella registrazione della centrale *telex*;

considerato:

che l'amministrazione delle poste tramite la propria direzione centrale dei servizi telegrafici e di telematica pubblica, allo scopo di dare impulso a nuovi servizi telematici a valore aggiunto, ha approntato, nell'ambito del servizio di posta elettronica, un servizio di facsimile, da posto pubblico abilitato, che verrebbe svolto con le stesse garanzie del servizio *telex*;

che la realizzazione di tale servizio, tra l'altro molto richiesto dal mercato, consentirebbe all'utente abilitato di chiamare con un *personal computer* munito di scheda *fax* la centrale di posta elettronica, ricevendo da questa le istruzioni per l'inoltro del messaggio;

che il sistema di centrale inoltra al destinatario, oltre il messaggio dell'utente, un frontespizio con data, ora, numero dell'abbonato e il numero del messaggio stesso;

che in tal modo il messaggio *fax* acquista quelle caratteristiche di affidabilità riconosciute al servizio dei telegrammi e al *telex*;

che tale sistema offre all'utenza altre utilità, quali la richiesta di copia conforme, la conferma dell'avvenuto inoltro, il multiistradamento, tempi di consegna programmati, eccetera, servizi apprezzati soprattutto dall'utenza affari;

constatato che il sistema descritto pur avendo ottenuto l'assenso in sede di consiglio di amministrazione non è ancora operativo in quanto la burocrazia ministeriale non ha ancora consentito la sua approvazione, benchè, sotto l'aspetto economico, una sua sollecita adozione risulti alquanto vantaggiosa, sia perchè il mezzo trasmissivo (cavo telefonico) già esiste, sia perchè gli investimenti da farsi non sono molto onerosi e, con un adeguato sistema tariffario, di facile ammortamento in pochi mesi,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di rompere gli indugi e di porre in essere ogni utile iniziativa atta a favorire un rapido decollo del servizio di facsimile pubblico.

(4-03023)

MANFROI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che con ordinanza del 7 novembre 1972 il Comitato di controllo della regione Veneto affidò al professor Giovanni Fabbiani quale commissario straordinario l'incarico di deliberare il luogo e con i poteri del consiglio comunale in ordine alle rivendicazioni avanzate dalle regole sulla proprietà dei beni intestati nel nuovo catasto al «comune di San Pietro di Cadore per le frazioni di...»;

che in data 22 febbraio 1973 il commissario straordinario con proprio atto, dopo una serie di osservazioni di carattere storico e giuridico, deliberava:

1) di riconoscere che i beni intestati in catasto al «comune di San Pietro di Cadore per le frazioni... spettano alle regole di Costalta, San Pietro, Valle e Presenaio»;

2) di demandare all'amministrazione comunale di San Pietro di Cadore di predisporre gli atti necessari per l'accertamento di tutti i predetti beni, rettificando l'intestazione catastale nel nome delle regole del comune;

che solo con deliberazione del 28 dicembre 1988 il comune di San Pietro di Cadore ha dato una parziale attuazione della delibera del commissario straordinario,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro sia a conoscenza dei motivi per i quali il comune di San Pietro di Cadore non ha a tutt'oggi dato corretta esecuzione del disposto della delibera del commissario straordinario provvedendo ad individuare i beni delle regole ed alla rettifica dell'intestazione catastale.

(4-03024)

LORETO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che nel nostro paese diverse migliaia di alloggi anche di pregio per la loro ubicazione continuano ad essere concessi in locazione per poche migliaia di lire al mese;

che nell'estrema periferia della città di Taranto, e precisamente in via Cesare Battisti ai numeri civici dal 239 al 257, ci sono 10 palazzine del Ministero delle finanze costruite nel 1915 e condotte in locazione da orfani e vedove delle persone alle quali erano intestati i contratti di affitto;

che in questi giorni il Ministero delle finanze, rifiutando il canone di fitto, sta perpetrando l'ennesimo tentativo di sfrattare queste famiglie che vivono in queste abitazioni da svariate decine di anni, durante i quali hanno oltretutto e a più riprese effettuato lavori e realizzato migliorie non solo negli interni, ma anche nella zona circostante;

che i locatari di queste vecchie abitazioni pagano regolarmente il fitto sulla base dell'equo canone e che quindi non godono di alcun trattamento di privilegio;

che gli stessi locatari sono disponibili ad acquistare le abitazioni,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se non si ritenga più conveniente e più rapido per lo Stato consentire ai locatari il riscatto delle palazzine da loro abitate da molti anni e delle quali hanno curato a loro spese la manutenzione ordinaria e straordinaria, se la logica che ispira il Ministero è quella dell'alienazione;

2) se non si ritenga più giusto continuare a concedere in fitto le suddette abitazioni agli attuali locatari di fatto, se la logica che ispira il Ministero è quella di concederle in locazione.

(4-03025)

MOLINARI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che la signora Gloria Stea Carboni, disabile in carrozzina, che ha votato a Cesano Boscone (Milano), è stata costretta ad esibire oltre che la carta d'identità anche la patente F per disabili motori, come documento sostitutivo del certificato dell'unità sanitaria locale al fine di permettere al segretario di sezione la possibilità di giustificare nel verbale l'utilizzo della cabina priva di barriere architettoniche e ciò a causa del fatto che la summenzionata Gloria Stea Carboni non si era recata nei giorni precedenti al 18 aprile 1993 presso la USL di appartenenza a farsi rilasciare il certificato richiesto, si chiede di sapere:

quanti seggi elettorali privi di barriere architettoniche siano stati approntati in Milano e nel resto del paese;

quanti cittadini con disabilità motoria e sensoriale siano iscritti nelle liste elettorali e quanti di essi abbiano votato per i *referendum*;

se non si ritenga che gli appesantimenti delle procedure burocratiche previsti dalla legge n. 104 del 1992 e dai regolamenti di attuazione più che favorire l'esercizio di voto siano una subdola forma di scoraggiamento;

se non si ritenga che la scarsa pubblicizzazione delle suddette norme abbia precluso ulteriormente la possibilità di voto di molti cittadini con difficoltà motorie e sensoriali e che tutto ciò possa mettere in discussione la regolarità e la validità di questi *referendum*.

(4-03026)

FERRARA Vito. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che il titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ha regolamentato con gli articoli 26, 27 e 28 la inedificabilità delle fasce di rispetto ai margini delle strade;

che l'applicazione letterale di tali norme rende di fatto inedificabile la quasi totalità dei suoli all'interno dei centri abitati, giacchè le nuove disposizioni vanno a regolamentare le distanze di rispetto da ogni strada comunale, sia pure quelle di semplice penetrazione all'interno di piani di lottizzazione;

che, pertanto, le norme in questione hanno, di fatto, già prodotto il blocco quasi integrale del rilascio di concessioni edilizie, rendendo al tempo stesso dubbia la legittimità di interventi precedentemente approvati ed in fase di esecuzione alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione in parola;

che l'opportunità e l'efficacia di tali norme nelle zone territoriali omogenee A e B, già caratterizzate da preesistenze edilizie e da ben delineati disegni urbanistici, appaiono fortemente discutibili;

che le ripercussioni sul piano occupazionale nel comparto dell'edilizia, già in grave difficoltà, incominciano ad essere di una gravità eccezionale,

si chiede di sapere:

se si sia tenuto conto nella ideazione della norma in parola dell'effetto negativo che essa avrebbe inevitabilmente provocato sull'attività edilizia, specie in questo delicato e grave momento dell'economia del nostro paese;

se si ravvisi l'opportunità che le norme contenute negli articoli 26, 27 e 28 vadano modificate nel senso di disciplinare l'inedificabilità delle zone di rispetto solamente nelle aree di espansione degli abitati ancora non normate da strumenti urbanistici generali od attuativi;

se si ritenga opportuno, con la rapidità che la delicatezza della questione richiede, un intervento governativo finalizzato alla ragionevole modifica delle norme in argomento.

(4-03027)

ROBOL. – *Al Ministro degli affari esteri.* – In ordine all'applicazione della legge n. 49 del 1987 per la cooperazione allo sviluppo;

visto il disposto della legge 26 febbraio 1987, n. 49, che stabilisce precisi interventi a favore dei paesi in via di sviluppo, per il tramite delle ONG (organizzazioni non governative);

considerato:

che le organizzazioni non governative sono particolarmente penalizzate dalla attuale situazione di paralisi del settore della cooperazione allo sviluppo del Ministero, che riguarda sia i programmi che i progetti già realizzati sulla base di impegni precisi non ancora rimborsati, sia i progetti nuovi di cui il Ministero non riesce a concludere l'*iter* burocratico;

che per continuare ad operare, ma soprattutto per mantenere gli impegni con i *partner* del Terzo mondo, le organizzazioni non governative hanno dato fondo a tutte le proprie risorse e che se la situazione non si sbloccherà rapidamente moltissime organizzazioni

non governative si vedranno costrette a chiudere o a ricorrere a vie legali per recuperare un'imponente mole di crediti;

che in più di trent'anni di impegno per la solidarietà internazionale le organizzazioni non governative hanno dimostrato di sapere positivamente operare utilizzando in modo encomiabile i fondi pubblici attivando contemporaneamente un volontariato socialmente molto produttivo anche nella società nazionale oltre che nei paesi del Terzo mondo, assumendo, sulla base di programmi concordati, i bisogni primari delle comunità locali, sostenendo e organizzando migliaia di *partner* nei paesi in via di sviluppo, realizzando progetti di sviluppo sostenibile in un'attività pubblicamente riconosciuta molto qualificata e produttiva,

pertanto, in base a quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di attivarsi affinché le organizzazioni non governative siano considerate soggetti autonomi della cooperazione e così siano considerate soggetti degni di maggiore fiducia; siano, altresì, giudicate sulla base del loro operato e delle loro potenzialità ed operatività, valutandole sulla base dei progetti da esse realizzate anziché essere costrette a disperdere tempo ed energie in una defatigante valutazione *ex ante* sulla carta dei progetti come attualmente avviene.

Considerato che la percentuale delle risorse riservate a progetti delle organizzazioni non governative nei paesi in via di sviluppo rappresenta una minima parte (circa il 3 per cento) dei fondi della legge n. 49 del 1987 si chiede inoltre di sapere se non si ritenga di rivedere sostanzialmente la percentuale dei fondi riservata alle organizzazioni non governative raddoppiando come minimo per il 1993 la quota assegnata per il 1992.

(4-03028)

STEFANO, LORETO. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che il diritto alla casa è tra quelli fondamentali riconosciuti dalla nostra Costituzione;

che per gli utenti del demanio militare di abitazione questo continua ad essere un diritto negato da una legislazione che determina sperequazione nel trattamento dei dipendenti militari e civili della Difesa e che genera disagio tra gli stessi dipendenti assoggettati a criteri di rotazione nelle concessioni che scontentano sia chi è costretto a lasciare l'alloggio per scadenza dei termini sia chi è in lista d'attesa, facendone involontario strumento per rendere operativi gli sfratti;

che da tale legislazione consegue una utilizzazione antieconomica di un immenso patrimonio pubblico che viene dato in concessione in cambio di un compenso fortemente inadeguato, da cui deriva un pesante aggravio per il bilancio dello Stato e, dunque, per tutti i contribuenti;

che è prevedibile che a fronte della crisi degli alloggi, dell'aumento dei canoni d'affitto e del crescente numero di sfratti, i previsti «sfratti a rotazione» di migliaia di famiglie, spesso composte da anziani, vedove di caduti di guerra e di servizio ed ex combattenti, da parte del demanio militare, contribuiranno ad aggravare ancor più la generale situazione;

che su tali temi sta organizzandosi un consistente movimento di cittadini, decisi a sottoscrivere, a norma dell'articolo 50 della Costituzione, una petizione popolare, affinché il Parlamento discuta con tempestività la riforma del demanio militare di abitazione,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali criteri per l'assegnazione, la gestione e l'utilizzo del demanio militare di abitazione siano attualmente praticati e se essi rispettino l'esigenza di trasparenza ed economicità;

se non si ritenga opportuno che il demanio militare di abitazione trasformi la concessione in locazione, introducendo giusti canoni e determinando il possibile reimpiego dei fondi derivanti dai canoni e dalla valorizzazione di questo patrimonio nella costruzione di nuovi alloggi.

(4-03029)

DE PAOLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che il club Agorà di Torino, con la collaborazione di Time for peace e della CGIL di Torino, ha svolto una missione umanitaria in Croazia;

che, a quanto risulta all'interrogante, l'ambasciatore italiano a Zagabria, dottor Cilento, si è adoperato in molti modi per far fallire la missione, frapponendo ostacoli di tutti i tipi, manifestando scarsa propensione alla collaborazione ed una netta predisposizione al tranquillo scorrere delle giornate, senza minimamente preoccuparsi, neanche dal punto di vista umano, della gravissima e brutale situazione che vivono le popolazioni bosniache nei campi di Karlovac, alleviata soltanto dall'impegno e dall'abnegazione della dottoressa Alessandra Morelli dell'ONU,

si chiede di sapere quale sia il giudizio del Presidente del Consiglio e del Ministro degli affari esteri sul comportamento dell'ambasciatore italiano a Zagabria e se lo ritengano persona degna di rappresentare un paese come l'Italia, che ha sempre fatto della solidarietà una sua bandiera.

(4-03030)

DI NUBILA. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, tra Lagonegro e Lauria nord, sono in corso lavori che durano *ab immemorabili*, con disagi, ritardi ed inconvenienti di notevole gravità;

che, in particolare, all'altezza degli svincoli di Lauria nord, sono chiusi l'uscita in direzione sud ed il raccordo con la strada a scorrimento veloce Sinnica, che ha importanza strategica di collegamento con la costa ionica, nonché l'ingresso per la corsia sud, verso Reggio Calabria, e ciò stimola anche anomali comportamenti da parte degli utenti, con gravi pregiudizi per l'incolumità di chi viaggia sull'arteria, nonostante l'attenta e vigile azione di prevenzione e repressione delle forze di pubblica sicurezza e dei carabinieri;

che, nonostante le tante iniziative promosse, in varie sedi, con particolare menzione di quelle degli enti locali della zona, i lavori continuano con inspiegabile lentezza;

che tutto ciò determina, oltre gli inconvenienti lamentati, grave danno alla zona, per le ricadute negative sui fatti economici, tra cui certamente assumono significato specifico quelli di rilevanza turistica,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere perchè l'esecuzione dei lavori predetti sia accelerata e, finalmente, il tratto autostradale interessato possa riacquistare la sua piena funzionalità.

(4-03031)

GUERRITORE. - *Ai Ministri dei trasporti e dell'ambiente.* - Premesso che da vari anni le Ferrovie dello Stato, oggi azienda autonoma delle Ferrovie, stanno manomettendo gravemente il territorio dell'agro nocerino-sarnese prima con la costruzione della direttissima Nocera-Salerno ed oggi con la costruzione della linea denominata «Est Vesuvio» e della linea ad alta velocità;

considerato:

che tale realizzazione ha colpito gravemente uno dei territori più belli e fertili della Campania distruggendo ettari di terreni irrigui ad alta produttività agricola, alterando in maniera irreversibile l'ecosistema del comprensorio;

che attualmente la Movefer, ditta appaltatrice dei lavori per conto delle Ferrovie nel territorio del comune di Nocera Inferiore, ha costruito dei piloni che ostruiscono la viabilità lungo l'asse di raccordo per il casello autostradale della Caserta-Salerno, in località Padula, con immaginabili pericoli e disagi lungo tale arteria;

valutato inoltre che si stanno approntando lavori per tale linea ferroviaria, con la costruzione di terrapieni nel vicino comune di San Valentino Torio, che produrranno una cospicua sottrazione di fertilissimi terreni per la coltivazione;

rilevato che tutto ciò ha provocato vivissimo malcontento e stato di agitazione presso la popolazione di questo laborioso comune, ad economia quasi esclusivamente agricola ed attualmente afflitto da grave crisi economica;

in considerazione di tali fatti e dei successivi gravissimi problemi legati all'inquinamento dell'ambiente, che sicuramente scaturiranno dall'attivazione di tali linee ferroviarie, con traffico frequentissimo e sfrecciante ad altissima velocità,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni e le decisioni del Ministro dei trasporti atte ad evitare esasperate azioni di lotta delle popolazioni interessate alla difesa della salute pubblica, del proprio ambiente di vita e del proprio lavoro.

(4-03032)